

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5

—

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(CINGOLANI)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(PATUANELLI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(FRANCESCHINI)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

(BIANCHI)

NOTA: L'analisi dell'impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stata trasmessa dal Governo in data 31 ottobre 2022.

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MESSA)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(GIOVANNINI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Presentato alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 23 settembre 2022 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

Dopo la pagina 85 devono intendersi inserite le seguenti:

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

REFERENTI AIR: Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Settori legislativi:** del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Sottosegretario allo sport - **Uffici Legislativi dei Dicasteri:** dell'economia e delle finanze; delle politiche agricole alimentari e forestali; dell'interno; delle infrastrutture e della mobilità sostenibile; del lavoro e delle politiche sociali; della transizione ecologica; della cultura; dell'istruzione; dell'università e della ricerca; dello sviluppo economico; della giustizia.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che dispone “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*”.

Di seguito l'**ordine di riporto** delle amministrazioni competenti per materia delle relazioni AIR settoriali predisposte ai sensi dell'articolo 10, DPCM citato, e parti della Relazione AIR generale. Il numero del primo articolo di competenza determina la posizione.

- 1) *Ministero dell'economia e delle finanze* (articoli **1**, **2**, commi di competenza, **3**, **4**, **5**, **24**, **35**, **38**): pagine da 1 a 20.
- 2) *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* (articoli **2**, commi di competenza, e **17**): pagine da 20 a 26.
- 3) *Ministero dell'interno* (articoli **5**, comma 1; **10**, **16**): pagine da 26 a 36.
- 4) *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile* (articoli **6**, **14**, **29**, **30** e **41**): pagine da 36 a 44.
- 5) *Sottosegretario per lo Sport* (articolo **7**): pagine da 44 a 45.
- 6) *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* (articoli **8**, **12**, **15**, **18** **19**, **20** e **36**): pagine da 46 a 50.
- 7) *Ministero della transizione ecologica* (articoli **9**, **22**, **23** e **24**, parte di competenza): pagine da 50 a 64.
- 8) *Ministero della cultura* (articoli **11**, **39** e **40**): pagine da 64 a 69.
- 9) *Ministero dell'istruzione* (articoli **13**, **26**, **27** e **28**): pagine da 70 a 82.
- 10) *Ministero dell'università e della ricerca* (articolo **25**): pagine da 82 a 87.
- 11) *Ministero dello sviluppo economico* (articoli **31**, **37** e **38**, norme di competenza): pagine da 88 a 92.
- 12) *Ministero della giustizia* (articolo **33**): pagine da 92 a 99.
- 13) *Ministro per il Sud e la coesione territoriale* (articolo **34**): pagine da 99 a 101

1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1) Relazione AIR Articoli: 1 (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*); 2, commi di competenza (*Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca*), 4 (*Disposizioni in*

materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) e 38, commi di competenza (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo nel suo complesso è determinato dall'esigenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, a sostegno delle attività produttive, in un contesto di perduranti effetti economici negativi dovuti alla grave crisi internazionale nonché misure volte all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, al fine di accelerare gli investimenti nei vari settori.

In tale contesto, per quanto concerne alcune delle misure di carattere fiscale introdotte dal provvedimento in commento si evidenziano i seguenti interventi: contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1); estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 2); disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 4); disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta (art. 38).

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 fanno seguito ad altri interventi normativi contenuti nei decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 con i quali sono stati introdotti dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, finalizzati a compensare parzialmente i costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché quelli sostenuti per l'acquisto del carburante da parte delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca.

Gli interventi normativi rispondono alla necessità di contenere gli effetti dovuti all'impennata dei prezzi dei prodotti energetici, saliti nel corso del 2021 e successivamente amplificati dal perdurare del conflitto russo-ucraino (vista l'elevata dipendenza europea ed italiana dall'import russo di queste fonti).

Gli interventi sono diretti a compensare, parzialmente, l'aumento dei costi dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti in capo alle imprese e, pertanto, risultano coerenti con l'obiettivo del Governo di sostenere le attività produttive e fronteggiare la crisi energetica in corso.

L'intervento normativo contenuto nell'articolo 4 nasce sostanzialmente dall'esigenza di far fronte al perdurante aumento innaturale dei prezzi di alcuni prodotti energetici impiegati come carburanti, registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità e dovuto all'allarmante situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina. In tale contesto l'autorità politica ha ritenuto opportuno intervenire prorogando l'effetto di taluni provvedimenti (da ultimo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 13 settembre 2022) finalizzati ad operare una forte riduzione della tassazione indiretta gravante sui carburanti più diffusi. In particolare, con il decreto in esame sono state temporaneamente ridotte, dal 18 al 31 ottobre 2022, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegato per autotrazione.

La nuova disciplina stabilisce, altresì, che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo 18 – 31 ottobre 2022.

Inoltre, nello stesso periodo si riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

L'articolo 38, alla luce dell'attuale emergenza energetica e al fine di limitare gli effetti economici delle imprese, interviene sull'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che, ai commi da 7 a 12, disciplina la procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 cui possono aderire i soggetti che in relazione ad uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2015 e il 2019 hanno utilizzato indebitamente in compensazione il predetto credito, prorogando di trenta giorni il termine finale previsto per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta in oggetto.

Per quanto concerne gli interventi normativi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto in commento, si fa presente che il contesto di riferimento e i problemi da affrontare sono rappresentati dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici registrato già nel corso del 2021 e amplificato dal perdurare del conflitto russo-ucraino, vista peraltro l'elevata dipendenza europea ed italiana dalla Russia in ambito energetico, e dalle conseguenti ricadute del predetto incremento sul tessuto economico e imprenditoriale italiano.

Nello specifico il comma 6 dell'articolo 1 dispone che il credito d'imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1 e alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2, sia utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2022, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che fissa in due milioni di euro il limite massimo di crediti e contributi compensabili).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 7 della disposizione in commento prevede che tali crediti di imposta sono cedibili solo per intero. In particolare, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, si rappresenta quanto segue con riferimento all'articolo 2:

Il comma 3 della disposizione in esame dispone che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2, riconosciuto per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, sia utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che fissa in due milioni di euro il limite massimo di crediti e contributi compensabili).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 della disposizione in commento prevede che tale credito di imposta sia cedibile solo per intero. In particolare, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni

sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne il contesto normativo relativo alla disposizione contenuta nell'articolo 4, occorre far presente che la tassazione dei carburanti è materia armonizzata in ambito unionale e che, ai sensi della direttiva 2003/96/CE ("Energy taxation"), gli Stati membri, nel tassare i prodotti energetici - carburanti inclusi - devono rispettare le aliquote minime in essa stabilite.

In ambito nazionale i carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise - TUA).

Nel rideterminare in diminuzione, mediante l'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto in argomento, le aliquote di accisa applicate ai carburanti oggetto dell'intervento normativo in esame, è stata posta particolare attenzione sulla necessità di rispettare i livelli minimi di tassazione, indicati dalla citata direttiva 2003/96/CE. La lettera b) del comma 1, inoltre, riduce dal 22% al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. In particolare, dal sito di Assogasmetano (Associazione nazionale delle imprese distributrici del metano per autotrazione) è stato ricavato il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di agosto 2022, risultato di 2,77 €/kg.

Interventi di riduzione temporanea dell'aliquota IVA, per contenere l'aumento del costo del gas, sono stati attuati con il decreto-legge n. 130 del 2021 (articolo 2, comma 1), con la legge n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 506), con il decreto legge n. 17 del 2022 (articolo 2) e con l'art. 1 quater del d.l. n. 50 del 2022 convertito nella l. 91 del 2022. Dette disposizioni hanno previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali. In tale ambito, come chiarito nella circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 dell'Agenzia delle entrate, tuttavia, non è compreso il gas naturale per autotrazione. Interventi specifici per la riduzione dell'aliquota Iva del gas per autotrazione sono stati previsti con il d.l. n. 38 del 2022, poi dal D.M. 24 giugno del 2022, dal D.M. 19 luglio 2022 e dal D.M. 30 agosto 2022.

Per questo prodotto, la riduzione dell'aliquota IVA è stata pertanto disposta con l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legge in commento, nel contesto della riduzione dell'accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti.

Nell'ambito della fissazione della misura di riduzione delle aliquote di accisa ed IVA sopra richiamate - nonché dell'analisi circa i conseguenti effetti sul gettito erariale - si è ritenuto di confermare le aliquote già stabilite da ultimo col citato DM 13/9/22. Ciò anche tenendo conto dei dati relativi al consumo dei carburanti in Italia (pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE) riferito all'anno 2019, stante il brusco calo del consumo di carburante verificatosi negli anni 2020 e 2021 a causa dell'epidemia di Covid-19. In base a tali dati il consumo di prodotti energetici impiegati in autotrazione nell'anno 2019 è stato pari a:

- 10,28 miliardi di litri per la benzina;
- 32,65 miliardi di litri per il gasolio, di cui 6 miliardi di litri utilizzati per l'autotrasporto;
- 1,52 miliardi di kg per i GPL;
- 1,17 miliardi di Smc per il gas naturale.

In relazione a tale quantificazione è stata quindi calcolata la percentuale di carburante che sarebbe stata presumibilmente consumata rispettivamente dai cittadini e dalle imprese, come meglio specificato al punto 2.2 in merito agli indicatori e ai valori di riferimento.

Come per altre disposizioni già esaminate anche l'articolo 38, che prevede la proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si inserisce in un contesto di riferimento rappresentato dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici registrato già nel corso del 2021 e amplificato dal perdurare del conflitto russo-ucraino, vista peraltro l'elevata dipendenza europea ed italiana dalla Russia in ambito energetico, e dalle conseguenti ricadute del predetto incremento sul tessuto economico e imprenditoriale italiano.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale degli articoli 1 e 2 è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché quelli sostenuti per l'acquisto del carburante da parte delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca.

A tale scopo, l'articolo 1, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022 con i decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022, riconosce dei contributi, utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, in relazione alle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, incrementandone l'intensità al fine di incentivare la ripresa del settore gasivoro ed energivoro, particolarmente colpiti dalla crisi economica cagionata dall'emergenza ucraina, contrastando l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas.

L'articolo 2, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022 con i decreti-legge n. 21, n. 50 (per le sole imprese esercenti la pesca) e n. 115 del 2022, riconosce un contributo, utilizzabile sotto forma di credito d'imposta, in relazione alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 dalle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette, estendendolo alle imprese esercenti l'attività agromeccanica, di cui al codice ATECO 1.61 - particolarmente colpite dalla crisi economica cagionata dall'emergenza ucraina - nonché rendendo ammissibili allo stesso anche le spese sostenute per l'acquisto del carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Più nel dettaglio, si fa presente quanto segue.

In merito all'articolo 1:

- il comma 1 riconosce il credito d'imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. "energivore", in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- il comma 2 riconosce il credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "gasivore", in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- il comma 3 riconosce il credito d'imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle c.d. "energivore", che viene attribuito in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- il comma 4 riconosce il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "non gasivore", pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico;

- il comma 5 con riferimento ai contributi di cui ai commi 3 e 4, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, definisce il contenuto della comunicazione che i venditori devono rendere su richiesta ai propri clienti e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza;

- il comma 6 prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e, non porti al superamento del costo sostenuto;

- il comma 7 della disposizione in commento prevede che tali crediti di imposta sono cedibili solo per intero. In particolare, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari;

- nel comma 8 si dispone che i beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo in esame e di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023 un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 il cui contenuto e modalità di presentazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Si prevede inoltre – al comma 10 – che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Infine si sposta – al comma 11 – al 31 marzo 2023 il termine per l'utilizzo e la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 previsti a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in relazione al terzo trimestre 2022.

L'articolo 2, al comma 1, proroga al quarto trimestre del 2022 il credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta, previsto per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (introdotto con l'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 per il primo trimestre del 2022 e successivamente esteso anche alle spese sostenute nel secondo – limitatamente alle imprese esercenti la pesca – e nel terzo trimestre del 2022 dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 e dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022).

Il credito d'imposta *de quo*, inoltre, è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 nonché in relazione all'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (comma 2).

Tale credito d'imposta – ai sensi del comma 3 – è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 della disposizione in commento prevede che tale credito di imposta sia cedibile solo per intero. In particolare, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Al comma 5, poi, si dispone che i beneficiari del credito d'imposta in commento, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 febbraio 2023, un'apposita comunicazione recante l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 6 stabilisce, inoltre, che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si prevede infine – al comma 8 – che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Come indicato in premessa, l'intervento normativo di cui all'articolo 4 è stato guidato dall'obiettivo generale di andare incontro alle esigenze di imprese e famiglie fortemente penalizzate da un aumento inconsueto e generalizzato dei prezzi di beni di prima necessità.

Obiettivo specifico della disposizione in argomento è stato, invece, ridurre in tempi rapidi il costo dei carburanti più utilizzati in Italia, al fine di alleggerire almeno temporaneamente – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – l'onere fiscale, derivante dalla tassazione applicata ai carburanti in questione, a carico dei predetti destinatari privati dell'intervento.

Sempre alla luce dell'attuale emergenza energetica e al fine di limitare gli effetti economici delle imprese, l'articolo 38 prevede la proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo – disciplinata dall'articolo 5, commi 7-12, del decreto-legge n. 146 del 2021 – che consente alle imprese di riversare, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli importi del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (in vigore fino al 2019) indebitamente utilizzati in compensazione.

2.2 Indicatori

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati in relazione all'articolo 1 commi 6 e 7 ed in relazione all'articolo 2, commi 3 e 4 dovrà tenersi conto degli effetti positivi, in termini di deterrenza dalle condotte fraudolente.

Riguardo all'articolo 4 si osserva che le aliquote di accisa ordinarie applicate alla benzina ed al gasolio impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a 728,40 e 617,40 euro per mille litri di prodotto mentre quelle ordinarie applicate ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegati nel medesimo uso di carburazione sono rispettivamente pari a € 267,77 per mille chilogrammi e € 0,00331 al metro cubo. Mediante il disposto dell'articolo 1 del decreto in oggetto tali aliquote vengono rispettivamente (e temporaneamente) rideterminate nella misura di 478,40 euro per 1000 litri per la benzina, 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio, € 182,61 per mille chilogrammi per i gas di petrolio liquefatti (GPL) nonché zero euro al metro cubo per il gas naturale.

Come anzidetto, l'intervento normativo in esame stabilisce la temporanea sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata prevista dal numero 4-bis della Tabella A allegata TUA sul gasolio commerciale usato come carburante.

Il beneficio economico in relazione all'impiego dei suddetti prodotti energetici maggiormente utilizzati per autotrazione (benzina e gasolio) sarà commisurato al consumo di tali carburanti ed è quantificabile in 30,5 centesimi di euro per ogni litro di ciascuno dei due prodotti acquistati presso il distributore stradale di carburante.

Anche in ambito IVA, gli indicatori e i valori di riferimento sono costituiti dal prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione. La stessa Relazione Tecnica al decreto legge n. 144 del 2022 evidenzia che gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA sono stati calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'accisa e dell'IVA.

Come accennato al punto 1, sulla base dei dati forniti dal MITE, utilizzati anche ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, è stato possibile, previa analisi dei predetti consumi annui registrati nel 2019 in Italia, ipotizzare la percentuale di carburante che sarebbe stata consumata nel periodo considerato dai cittadini (nella cui categoria sono stati inclusi anche i soggetti imprenditoriali che, al pari dei cittadini, non detraggono l'IVA) e dalle imprese, ovvero:

- benzina: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gasolio: 60 % cittadini, 40 % imprese (compresi gli autotrasportatori);
- GPL: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gas naturale: 80 % cittadini, 20 % imprese.

Inoltre, la relazione tecnica a corredo del decreto legge evidenzia che i suddetti dati di consumo sono stati elaborati nell'ambito di un modello previsionale atto a quantificare gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote di accisa. In tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

La quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'IVA sul gas naturale per autotrazione, è stata calcolata in base al prezzo alla pompa depurato dell'accisa e dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di agosto 2022, che risulta pari a 2,77 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 22 per cento e dell'accisa con aliquota pari a $0,00331/0,671=0,00493$ euro/kg, si ottiene un importo pari a 1,82622 euro/kg. Si evidenzia che viene utilizzata per il gas naturale una densità pari a 0,671 kg/Smc. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2019, che risultano pari a 1.170.933.238 Smc annui e, pertanto, per 67 giorni, pari a 214.938.430 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 67 giorni. Tale consumo è pari a 144.223.687 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA, tra cui i soggetti che applicano il regime forfettario avendo un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con specifico riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 1, commi 6 e 7 e nell'articolo 2 commi 3 e 4, si evidenzia che l'opzione di intervento normativo è stata ritenuta indispensabile al fine di favorire la ripresa economica e sociale del Paese attraverso l'utilizzo dei *bonus* fiscali, al contempo garantendo la finalità di contrasto alle condotte fraudolente connesse con l'utilizzo dei crediti di imposta correlati.

Si evidenzia che tale tipo di agevolazione è strumentale per rilanciare rapidamente settori economici fortemente colpiti dalla crisi economica generata dall'emergenza ucraina. Il provvedimento in esame, nel contrastare le condotte fraudolente nell'utilizzo di tali agevolazioni, limitando la possibilità di cedere i crediti solo due volte dopo la prima cessione e solo a favore dei c.d. "*soggetti vigilati*", fa in modo che esse esplicino correttamente i loro effetti, senza pregiudizio per l'Erario.

Per quanto concerne l'intervento recato dall'articolo 4 si osserva che l'ipotesi di non intervento - esclusa sin dal principio per i motivi sopra illustrati - non avrebbe avuto alcun impatto favorevole sui consumatori finali, ovvero sulle imprese e sulle famiglie, in quanto il prezzo dei suddetti carburanti non sarebbe diminuito. Occorre inoltre evidenziare che i carburanti per autotrazione in parola rappresentano beni necessari, se non essenziali, per lo svolgimento delle attività lavorative e costituiscono dunque una voce di spesa non trascurabile.

In merito, invece, all'opzione normativa scelta, si prevede che essa avrà un impatto positivo sui predetti destinatari privati e sulle imprese che consumano carburanti; essa non dovrebbe, al contrario, avere effetti né sulle compagnie petrolifere né sui distributori di carburante e sugli altri operatori della relativa filiera commerciale.

Anche la riduzione dell'aliquota IVA avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas naturale per autotrazione, quali le famiglie e le strutture pubbliche che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

La misura di carattere transitorio non ha la finalità di incrementare i livelli di consumo di gas naturale, in contrasto con gli obiettivi ambientali, ma di contenerne i costi in relazione a livelli di consumo già programmati.

Sulla base dei dati disponibili – in precedenza richiamati – e delle proiezioni di calcolo effettuate ai fini della stesura della relazione tecnica di accompagnamento del decreto in esame, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote in questione impatterà positivamente e direttamente sui soggetti che effettuano i rifornimenti dei prodotti energetici oggetto del provvedimento senza distinzioni tra livelli di reddito, classi sociali, etc., sebbene sia prevedibile che la riduzione del costo dei principali carburanti sarà tanto più apprezzabile per i nuclei familiari che posseggono e utilizzano più autovetture e per le imprese operanti in attività economiche che richiedono l'utilizzo intensivo di mezzi di trasporto.

Per quanto attiene invece ai destinatari indiretti dell'intervento, ossia gli altri soggetti su cui la riduzione delle aliquote in parola produrrà effetti, considerato il carattere generale del provvedimento e l'ampiezza della platea dei potenziali destinatari cui lo stesso si rivolge, non risulta possibile fornire dati quantitativi specifici. Ciononostante non pare azzardato prevedere che la riduzione del costo del carburante produrrà effetti positivi sulla filiera commerciale di beni e servizi (salvo speculazioni poste in essere da soggetti nella stessa operanti) e consentirà di contrastare l'innalzamento dei prezzi praticati in linea generale ai consumatori finali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Con specifico riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 1, commi 6 e 7 e nell'articolo 2 commi 3 e 4 si evidenzia come le misure riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese nei casi in cui a favore delle stesse vengano ceduti i crediti d'imposta correlati alle agevolazioni fiscali in esame.

A trarre il maggior beneficio dall'intervento normativo recato dall'articolo 4 saranno, in generale, tutte le imprese ed i cittadini che impiegano normalmente i carburanti oggetto dell'intervento normativo in esame per lo svolgimento della propria attività o per gli spostamenti.

Come in precedenza evidenziato, l'aggravio economico per i consumatori finali di detti carburanti potrà ridursi in proporzione all'utilizzo che gli stessi faranno dei suddetti prodotti energetici, potendo beneficiare di una riduzione dell'accisa sul prezzo praticato dai distributori di carburante.

La misura della riduzione dell'IVA, inoltre, dovrebbe avere effetti in particolare sulle PMI che non beneficiano del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in quanto, ad esempio, aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

B. Effetti sulla concorrenza

Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 è rivolto alle sole imprese esercenti l'attività agricola e della pesca e, pertanto, l'efficacia dello stesso è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Riguardo agli interventi contenuti nell'articolo 4 non si riscontrano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività né tra i soggetti che forniscono carburante (compagnie petrolifere e distributori) né tra le imprese nazionali che effettuano rifornimenti di benzina e gasolio.

La norma non produce effetti distorsivi della concorrenza in quanto agevola tutte le somministrazioni di gas naturale per autotrazione ed è stato previsto un meccanismo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi del gas naturale per prevenire il rischio di manovre speculative.

Inoltre, la norma, essendo di carattere temporaneo, non incentiva l'uso del gas rispetto a quello di altre fonti energetiche.

C. Oneri informativi

Con riferimento agli articoli 1 e 2, le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta in analisi devono inviare - a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito - all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 febbraio 2023, un'apposita comunicazione recante l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Con particolare riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 si prevede che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando,

pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Si prevede altresì che in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Con riferimento alle misure previste dall'articolo 4 si fa presente che ai fini di evitare fenomeni di vendita dei carburanti a prezzi che non tengano in debita considerazione l'intervenuta riduzione del carico fiscale sui medesimi, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 10 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici interessati dalla riduzione dell'aliquota di accisa giacenti nei serbatoi dei rispettivi depositi ed impianti. In particolare, tali dati dovranno far riferimento alle giacenze esistenti alla data del 30 ottobre 2022. Inoltre, sempre ai predetti fini, la nuova disciplina stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Non sono, invece, previsti oneri informativi connessi alla riduzione dell'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Riguardo all'articolo 4 si evidenzia che i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati e la misura è compatibile con la disciplina unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'articolo 1 prevede – al comma 5 – che, con riferimento ai contributi di cui ai commi 3 e 4, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, definisce il contenuto della comunicazione che i venditori devono rendere su richiesta ai propri clienti e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

L'articolo 1, comma 7 e l'articolo 2 comma 4 demandano ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito di imposta.

L'articolo 1, comma 8, e l'articolo 2, comma 5, prevedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento, l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione da parte dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta ivi indicati della comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 e non ancora fruito.,

L'attuazione dell'articolo 2, inoltre, è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto in oggetto saranno rilevabili in tempi estremamente ridotti per i consumatori finali interessati, in termini di riduzione del prezzo del carburante alla pompa ove non si verificano interventi di segno opposto, anche speculativi, da parte dei soggetti operanti nel mercato in questione (compagnie petrolifere e distributori di carburante).

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio saranno, per gli aspetti amministrativi e operativi di rispettiva competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.

Quanto alla riduzione dell'IVA, invece, la norma non prevede disposizioni attuative.

4.2 Monitoraggio

Ai fini della verifica finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta previsti all'articolo 1, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 2.

Riguardo all'articolo 4 si fa presente che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitorerà gli effetti dell'intervento regolatorio, da un lato attraverso la normale attività amministrativa e, dall'altro, mediante l'attività di controllo che ad essa compete, attività a cui è preposta, in base alla normativa vigente in materia di accisa, anche la Guardia di finanza. In tale contesto si procederà, altresì, a verificare in termini operativi l'effettiva applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto in oggetto.

Quanto alla riduzione dell'aliquota IVA, il monitoraggio è effettuato attraverso l'analisi dei dati della spesa per i consumi di gas sostenuta dalle famiglie e delle imprese.

2) Relazione AIR Articolo 3 *"Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia"*.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR" si inquadra nell'ambito degli interventi diretti a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese, derivanti dal rincaro dell'energia, adottati negli ultimi mesi all'interno del quadro di deroga straordinaria alla disciplina in materia di aiuti di Stato, adottato dalla Commissione europea con finalità di contenimento dell'impatto sull'economia europea della crisi russo-ucraina e degli approvvigionamenti.

L'intervento si colloca nell'ambito delle iniziative promosse dal Governo per far fronte alla crisi economica legata al conflitto in atto in Ucraina, e rafforza gli strumenti di garanzie pubbliche già previsti, intervenendo con finalità di contenimento del costo complessivo dei finanziamenti bancari contratti dalle imprese per far fronte alle esigenze di liquidità

Il comma 6 interviene sull'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie da parte della SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal. In particolare, è innalzato a 600 milioni di euro il limite massimo di ammontare del garantito previsto, il cui superamento subordina il rilascio della garanzia alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. L'intervento normativo è volto ad adeguare le soglie ivi previste, al fine di semplificare e di rendere più celere il procedimento di rilascio delle garanzie, consentendo, in tal modo, di soddisfare con maggiore prontezza il bisogno di liquidità delle imprese volte a realizzare progetti conformi agli obiettivi della transizione ecologica e della diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche, sempre nell'ottica di soddisfare il bisogno di liquidità derivante dalla crisi energetica in atto a seguito dell'invasione russa in Ucraina.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il conflitto in atto, le sanzioni adottate dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, insieme alle controsanzioni attivate dalla Russia, hanno determinato conseguenze negative per l'economia degli Stati membri.

Al fine di attenuare l'impatto economico della guerra e di sostenere le imprese e i settori maggiormente colpiti, la Commissione ha consentito agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere la propria economia nazionale e, per estensione, l'economia europea, garantendo, al contempo, pari condizioni di concorrenza nel mercato unico.

Il persistere del conflitto russo-ucraino e il conseguente aggravamento della crisi energetica, ha reso necessario un ulteriore intervento, diretto a rafforzare le misure vigenti al fine di garantire la produttività delle imprese.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale perseguito è di attenuare, per l'economia italiana, l'impatto economico della crisi russo-ucraina e di sostenere le imprese e i settori maggiormente colpiti.

Nello specifico, la norma è finalizzata a consentire alle imprese di sopperire alle esigenze di liquidità derivanti dal rincaro dell'energia e al conseguente, ulteriore "caro bollette" previsto per il trimestre finale dell'anno in corso, nonché a semplificare la realizzazione di progetti finalizzati a raggiungere obiettivi coerenti con il Green New Deal.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La norma introdotta dal decreto-legge 144/2022 rafforza strumenti vigenti, prevedendo la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per le medesime finalità è stato previsto inoltre un incremento della garanzia del Fondo PMI dal 60 all'80% nonché rafforzato il meccanismo di riassicurazione dei crediti da fattura energetica, già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022. L'intervento, pertanto, si colloca nel solco tracciato da misure recentemente adottate e consentite all'interno del quadro di deroga straordinaria alla disciplina in materia di aiuti di Stato, adottato dalla Commissione europea. La valutazione preliminare del contesto e delle esigenze cui l'intervento avrebbe dovuto rispondere, ha condotto il legislatore a ritenere tale opzione di intervento legislativo, stante l'incombente esigenza di liquidità delle imprese, come la più efficace in considerazione delle attuali esigenze economiche delle imprese.

Inoltre, l'intervento normativo è volto a semplificare il procedimento di rilascio delle garanzie a valere sui finanziamenti diretti a realizzare progetti coerenti con il "Green New Deal", consentendo, in tal modo, di soddisfare con maggiore prontezza il bisogno di liquidità delle imprese volte a realizzare progetti conformi agli obiettivi della transizione ecologica e della diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche.

Tanto premesso, la norma si colloca nell'ambito delle molteplici iniziative promosse dal Governo per far fronte alla crisi economica legata al conflitto in atto in Ucraina.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Come premesso, trattasi di interventi necessari alla luce della crisi economica in atto, da adottarsi per ragioni d'urgenza atteso il decorso del conflitto e delle conseguenze che lo stesso determina su scala nazionale ed europea. Pertanto, l'opzione di non intervento è esclusa.

I destinatari della misura sono le imprese e le piccole e medie imprese, alle quali è necessario garantire liquidità finanziaria per fronteggiare le difficoltà economiche o per progetti diretti coerenti gli obiettivi di transizione ecologica, diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche, nonché le imprese cd. energivore, per tali intendendosi le imprese a forte consumo di energia per le quali per le quali i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La norma prevede un intervento specifico per le PMI. La percentuale di copertura delle garanzie concesse a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sempre nell'ambito delle misure temporanee di sostegno alla liquidità, per i finanziamenti per capitale d'esercizio concessi per il pagamento delle bollette riferite al 4° trimestre 2022, è portata all'80 per cento in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza delle medesime, attribuito loro in applicazione del modello di rating adottato dal Fondo, a condizione che le banche concedano finanziamenti a tassi vantaggiosi (calmierati al rendimento annuo minimo del BPT polien-nale di durata pari al finanziamento)

B. Effetti sulla concorrenza

La misura dà attuazione alle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e, in particolare, alle Sezioni 2.2 e 2.4 della menzionata Comunicazione.

Pertanto, la misura è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

C. Oneri informativi

Il provvedimento normativo in esame non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge n. 246/2005), concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in esame non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, non trattandosi di un atto di recepimento di una direttiva europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Le scelte regolatorie contenute nel provvedimento normativo in esame derivano dalla necessità di introdurre misure urgenti di sostegno alle imprese per far fronte alle conseguenze economiche derivanti dal conflitto in atto in Ucraina.

Per realizzare quanto sopra è necessario, nel persistere dell'attuale contesto di grave crisi economica, rafforzare gli attuali strumenti di sostegno al credito che consentono alle imprese, attraverso la garanzia pubblica, di accedere facilmente alla liquidità necessaria per sopperire alle esigenze di circolante e per rispettare gli impegni nei confronti dei fornitori di energia elettrica.

A tal fine, in virtù dell'esperienza maturata nell'ambito di "Garanzia Italia", strumento di garanzia pubblica temporaneo introdotto per supportare le imprese nell'ambito della crisi economica dovuta al diffondersi del Covid-19, e delle deroghe alla disciplina sugli aiuti di Stato introdotte dalla Commissione europea con la Comunicazione del 24 marzo 2022, è stata perfezionata la misura temporanea di intervento pubblico sottoforma di garanzia a favore delle banche che concedono finanziamenti alle imprese che, in conseguenza del conflitto in corso in Ucraina, affrontano particolari criticità economiche.

Con riferimento alle Garanzie "green" concesse da SACE ai sensi dell'articolo 64 DL 76/2021, l'esperienza maturata attraverso tale strumento, operativo da dicembre 2020, ha consentito di individuare nell'innalzamento delle soglie relative all'ammontare del garantito previsto - il cui superamento subordina il rilascio della garanzia alla decisione assunta con decreto - la soluzione preferibile per agevolare la realizzazione di progetti conformi agli obiettivi della transizione ecologica e della diversificazione e autosufficienza delle fonti energetiche, considerata la rilevanza che tali obiettivi hanno assunto nell'agenda politica, nell'ambito dell'attuale congiuntura economica, e del bisogno di liquidità derivante dalla crisi energetica in atto a seguito dell'invasione russa in Ucraina.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere normativo, SACE S.p.A. e il MISE attraverso il Fondo PMI.

5.2 Monitoraggio

Un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici, derivanti dall'attuazione dell'intervento sui destinatari nazionali e sul sistema paese potrà essere effettuato solo *ex post*, allorquando lo strumento avrà prodotto i suoi effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne, in particolare, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo strumento è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici SACE S.p.A. e sulla base delle esigenze rappresentate in molteplici occasioni di incontro istituzionale con i principali *stakeholders* coinvolti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR relativa all'articolo 3 del DL n. 144 del 2022 è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VI - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

3) Relazione AIR Articolo 24 "Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia".

- A) Individuazione dei problemi da affrontare, con analisi delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento.

L'Accordo di investimento stipulato da Invitalia ed il Gruppo Arcelor Mittal il 10 dicembre 2020, da cui ha tratto origine la nascita della società Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. (38% Invitalia; 62% AM) si colloca nel

più ampio piano del Governo di riconversione in chiave *green* del sito siderurgico di Taranto, in linea con la strategia, governata dalla Commissione europea, di rendere l'Europa *carbon-neutral* entro il 2050, sostenendo investimenti che valorizzino l'impiego di mix energetici, ad azione combinata di fonti rinnovabili, tradizionali e di tecnologie innovative, idonee a sostituire progressivamente la componente di combustibili fossili, anche nella prospettiva dell'implementazione di processi produttivi votati alla graduale decarbonizzazione del ciclo di produzione dell'acciaio.

E' lungo tale solco che si innesta l'articolo 1, comma 1-quater¹, del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, secondo cui *“L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo”*.

Al riguardo:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2021, adottato in forza delle disposizioni richiamate nelle premesse, è stata assegnata ad INVITALIA la somma di 35.000.000 euro, per la sottoscrizione e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società la cui costituzione è stata autorizzata dalla medesima normativa, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di fattibilità sotto il profilo economico, finanziario, industriale e ambientale, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, nell'ambito del plesso siderurgico di Taranto;
- in data 25 gennaio 2022 è stata costituita la società DRI d'Italia S.p.A., già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla summenzionata fonte di normazione primaria.

Per quanto attiene alla trattazione dei profili afferenti l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza – di seguito, il PNRR – per tali iniziative, l'intervento in discussione si colloca all'interno della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, componente M2C2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*, nell'ambito dell'intervento di cui alla lettera c) *“Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno”*.

Più nel dettaglio, da una più granulare analisi del citato ambito di intervento n. 3 della Componente 2 della Missione 2, emerge l'allocazione, in termine di risorse finanziarie pubbliche da PNRR, di 2.000.000.000 euro a valere sull'investimento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”*, in cui, dalla lettura delle schede di approfondimento condivise tra le competenti strutture amministrative interne e la Commissione europea, trovano espressa e puntuale collocazione i progetti per la realizzazione e la gestione di impianti vocati alla produzione di DRI per l'alimentazione di forni elettrici.

Venendo alla trattazione degli ambiti concernenti la concreta ammissione alla fruizione delle risorse finanziarie pubbliche del PNRR da parte degli investimenti di cui all'intervento 3.2 *“Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate”*, il citato Piano nazionale ne subordina l'eleggibilità e la conseguente attribuzione al

¹ Comma inserito dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.

preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, tesa all'individuazione di uno o più soggetti attuatori dell'intervento in esame, in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea.

Sul punto, il riconoscimento delle risorse pubbliche che, comunque entro il limite di 1.000.000.000 di euro, potranno essere allocate su tale progetto è subordinato (fonte: schede annesse al PNRR) al raggiungimento, entro il 2026, del duplice obiettivo (di cui dover dare contezza nei successivi bandi per la realizzazione dei medesimi impianti) i) di un mix gassoso (metano + idrogeno) di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10% sia rappresentata da idrogeno, ii) della derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili (cd. idrogeno *green*).

In considerazione dell'evoluzione del contesto sin qui sinteticamente rappresentato, è apparso necessario focalizzarsi sugli ulteriori approfondimenti riguardanti la più adeguata cornice di natura giuridica entro cui collocare, sotto il profilo concreto, l'impulso alle fasi afferenti sia la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, previa individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, per l'assegnazione delle risorse PNRR, pari, nel massimo, a 1.000.000.000 di euro, sia l'affidamento della sua gestione, coerentemente con l'assetto desumibile dalle vigenti pertinenti fonti di normazione primaria e dagli approdi all'uopo raggiunti in sede giurisprudenziale, anche nella prospettiva di agevolare il complesso processo di transizione, verso un modello di produzione eco-sostenibile, del plesso siderurgico di Taranto.

All'esito di tali approfondimenti, ogni valutazione da cui poter ricavare la piena intercettazione delle duplici esigenze anzidette conduce all'allestimento di un intervento di natura normativa, confluita nell'articolo 24 del D.L. n. 144/2022, preordinato:

- ad agevolare l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione, a valle dell'indizione di una gara pubblica, dell'impianto in esame, consentendo, per tale via, l'allocazione – entro l'importo di un miliardo di euro - delle pertinenti risorse del PNRR in capo a tale soggetto, evitando, allo stesso tempo, il ricorso ad una duplice procedura competitiva. A tal fine, è prevista l'attribuzione *ex lege* a DRI d'Italia S.p.A. della veste di soggetto attuatore dell'intervento, cui poter assegnare le risorse finanziarie a ciò dedicate dal PNRR, per la successiva indizione, ad opera della medesima Società, di una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di DRI (nel rispetto dei requisiti di cui si è data contezza sopra: mix gassoso di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10% sia rappresentata da idrogeno; derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili);
- a legittimare l'assunzione diretta della gestione dell'impianto in discussione da parte della stessa DRI d'Italia, accompagnato dall'impulso ad un processo di ricomposizione del suo assetto azionario, attraverso l'apertura del suo capitale ad uno o più soci privati, in possesso degli indispensabili requisiti finanziari, tecnici e industriali, da realizzare con il ricorso al modello di gara "a doppio oggetto"., in conformità alla vigente cornice normativa di riferimento e alla consolidata giurisprudenza amministrativa e dell'Unione europea.

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento.

L'allestimento dell'intervento normativo tradotto nell'articolo 24 del D.L. n. 144/2022, individuando *ex lege* la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento – finanziato, in parte, dalle risorse a ciò destinate dal PNRR - per la realizzazione dell'impianto per la produzione di DRI – *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario alla produzione stessa esclusivamente da fonti rinnovabili, risponde all'esigenza di imprimere all'esecuzione del progetto l'accelerazione indispensabile al raggiungimento dei *targets* e dei *milestones* previsti per l'ottenimento delle medesime risorse.

Il rapido avvio dell'iter per l'affidamento, tramite gara europea, dei lavori per la realizzazione dell'impianto, possibile grazie alle disposizioni confluite nell'articolo di legge in esame, è da collocare nell'ambito del più ambizioso progetto di sostegno alla decarbonizzazione dei cicli di produzione "*hard-to-abate*" (di cui la siderurgia è parte), attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR a ciò dedicati, dal cui

successo dipendono i) la trasformazione del plesso industriale di Taranto, ii) il concreto sostegno alla filiera siderurgica, iii) il supporto allo sviluppo delle filiere *green* di prossimità.

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della relativa consistenza numerica.

I destinatari dell'intervento sono:

INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

Arcelor Mittal;

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero della transizione ecologica;

Ministero dello sviluppo economico.

D) Valutazione dell'intervento, con analisi e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari dell'intervento e per la collettività nel suo complesso.

In relazione alle valutazioni compiute per l'adozione dell'intervento normativo in scrutinio, si osserva quanto segue.

Regolazione immutata – Opzione “zero”

Una eventuale accessione all'opzione tesa a mantenere immutata la cornice normativa al momento vigente (cd. Opzione zero), implicherebbe di subordinare l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione di un impianto per la produzione di DRI – *direct reduced iron* al previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica, con il rischio concreto di non riuscire a centrare gli specifici *targets* e *milestones* al cui raggiungimento il PNRR condiziona il riconoscimento delle risorse stanziare nell'ambito dell'intervento 3.2 della Missione 2, Componente 2.

Per tali ragioni, l'allestimento di un mirato intervento normativo per l'individuazione *ex lege* in capo a DRI d'Italia S.p.A., interamente partecipata da Invitalia, società quest'ultima *in house* alle amministrazioni centrali dello Stato, unitamente alla collocazione temporale della procedura competitiva – bandita da DRI d'Italia - al duplice momento:

i) dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'impianto;

ii) all'assunzione, ad opera della stessa DRI d'Italia, della relativa gestione dell'impianto, previa apertura del capitale a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa,

appare la più appropriata soluzione alle esigenze di massimizzazione di valore dell'*asset* pubblico, nel rispetto, comunque, della disciplina europea in materia di concorrenza.

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

All'esito delle interlocuzioni che, a breve, saranno avviate dal Ministero della transizione ecologica – investito della prevalente competenza in merito – con le competenti strutture della Commissione europea:

✓ l'allocazione, entro il limite di 1.000.000.000 di euro, in capo a DRI d'Italia S.p.A. delle risorse stanziare dal PNRR nell'ambito degli investimenti per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori *hard-to-abate* potrà consentire alla Società di bandire la gara per l'aggiudicazione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, in conformità alla disciplina dell'Unione europea;

✓ la successiva apertura del capitale della Società ad uno o più soci privati, in possesso dei requisiti di carattere finanziario e industriale, funzionale alla gestione dell'impianto (nella titolarità di DRI d'Italia), come

previsto dalla norma in scrutinio, potrà contribuire alla massimizzazione di valore dell'asset pubblico, secondo logiche di mercato.

4) Relazione AIR articolo 35 (*Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 35 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR" si inquadra nell'ambito dello straordinario intervento messo in campo dall'UE e dalla comunità internazionale per sostenere la stabilità macroeconomica e la resilienza globale dell'Ucraina nel contesto dell'aggressione militare. In particolare, la misura è volta a consentire allo Stato italiano di adempiere agli obblighi nascenti dall'intervento di Assistenza Macro Finanziaria (AMF) eccezionale dell'Unione in favore dell'Ucraina, di importo massimo di 9 miliardi di euro, annunciato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 *final*) e di cui alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022, alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2022, nonché, da ultimo, di cui alla Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 settembre 2022, quest'ultima successiva alla presentazione della proposta e relativa alla concessione di Assistenza Macro Finanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri ed alla dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma in oggetto si inserisce nel contesto della guerra di aggressione della Russia a danno dell'Ucraina che ha causato per il paese un crollo di tutte le entrate statali (tasse ed altre entrate) a fronte di un aumento eccezionale delle spese per beni essenziali e per far fronte ai bisogni umanitari oltre ad un blocco generale delle esportazioni aggravato da appropriazioni illegittime di beni, soprattutto agroalimentari.

Nello specifico, il problema che l'intervento di Assistenza Macro Finanziaria dell'Unione, sotto il cui cappello si colloca la misura in esame, intende affrontare è la perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali da parte dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione, che ne ha accresciuto sensibilmente il fabbisogno finanziario e il livello di debito pubblico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale della norma è consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze di predisporre tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma europeo di Assistenza Macro Finanziaria eccezionale all'Ucraina.

Nello specifico, la norma è finalizzata a consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze di poter rilasciare la garanzia pubblica per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei correlati rischi sostenuti dall'Unione Europea, per un importo massimo fino a 700 milioni di euro per il 2022.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La norma si colloca nell'ambito delle molteplici iniziative promosse dal Governo a sostegno dell'Ucraina per far fronte alla crisi internazionale legata al conflitto in atto.

Obiettivo dell'intervento di assistenza straordinaria proposta dalla Commissione europea è la copertura del fabbisogno finanziario di breve termine dell'Ucraina. Inoltre, esso mira a favorire la stabilizzazione macro-finanziaria del paese, a rafforzarne la resilienza immediata ed a sostenerne la capacità di ripresa,

contribuendo alla sostenibilità del debito pubblico e alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

Al fine di partecipare attivamente al progetto europeo, in adesione con i diversi Stati Membri e a prescindere dal tipo di supporto finanziario (sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni a fondo perduto) che ciascuno Stato Membro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, potenzialmente potrebbe predisporre o ha già predisposto, in via bilaterale, in favore dell'Ucraina, l'opzione di intervento ritenuta più efficiente e tempestiva è stata la previsione di prestiti concessionali erogati dall'Unione Europea ma coperti, per la prima perdita, pari al 9%, da parte dell'Unione Europea stessa a valere sul bilancio unionale e per il restante 61% da parte degli Stati membri, in quota parte calcolata in base all'RNL 2022.

A tal riguardo si segnala che la norma introdotta dal decreto-legge 144/2022, nella parte in cui prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilasciare la garanzia dello Stato al fine della partecipazione al nuovo programma di Assistenza Macro Finanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, comporta potenziali oneri a carico della finanza pubblica stimati in un ammontare massimo pari a fino 700.000.000,00 euro per l'anno 2022.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Come premesso, trattasi di intervento necessario alla luce della crisi internazionale in atto, da adottarsi per ragioni d'urgenza atteso il decorso del conflitto e delle conseguenze che lo stesso sta determinando sul fabbisogno finanziario di breve termine dell'Ucraina (l'impatto complessivo del conflitto sull'economia, in termini di perdita di produzione nel 2022 e negli anni a venire, è stimato nell'ordine di centinaia di miliardi. Nel solo 2022 il PIL dell'Ucraina è dato in calo tra il 30 % e il 50 %).

Considerate le finalità perseguite e gli impatti attesi dall'intervento, l'opzione zero (non intervento) è stata esclusa. Nel caso di erogazione dell'intero importo di 9 miliardi di euro sotto forma di prestiti e di conferma dei termini dell'intervento attualmente stabiliti, gli Stati membri verrebbero chiamati a garantirne complessivamente il 61%, ciascuno in quota parte in base al suddetto RNL. Per l'Italia essendo la quota RNL pari al 12,47% questo comporta oneri fino a massimo di 700 milioni di euro.

Il beneficiario finale dell'intervento è lo Stato ucraino.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Nessun impatto diretto sulle PMI italiane. L'impatto sulle attività delle imprese italiane derivante dalla misura in oggetto è nullo o indirettamente positivo, in quanto in Ucraina operano imprese italiane e/o si trovano loro partner commerciali che dovrebbero quindi beneficiare del sostegno finanziario alla bilancia dei pagamenti del Paese.

Effetti sulla concorrenza

Nessun effetto sulla concorrenza, essendo una misura di supporto ad uno Stato terzo in grave crisi umanitaria e finanziaria.

B. Oneri informativi

Il provvedimento normativo in esame non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge n. 246/2005), concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

C. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in esame non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, non trattandosi di un atto di recepimento di una direttiva europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Tale opzione è stata ritenuta quella attuabile più celermente e in maniera più efficiente (non richiedendo uscite di cassa immediate per gli Stati membri), in coerenza con la Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla citata concessione di Assistenza Macro Finanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri ed alla dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n.466/2014/UE, come modificata dalla decisione (UE) 2022/1201.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento a livello nazionale è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5.2 Monitoraggio

Un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici, derivanti dall'attuazione dell'intervento potrà essere effettuato solo *ex post*, allorquando lo strumento avrà prodotto i suoi effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne, in particolare, l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo strumento è stato elaborato previo confronto avvenuto a livello europeo, in molteplici occasioni, e che negli ultimi mesi hanno visto il negoziato svolgersi sia a livello informale che a livello di incontri istituzionali nel gruppo *Comitato Economico e Finanziario* (CEF) e in Consiglio ECOFIN.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR relativa all'articolo 35 del DL n. 144 del 2022 è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VI – Uffici II e VII e – Direzione III- Ufficio VI - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

2) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI.

Relazione AIR Articoli: 2 (Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca) e 17 (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento è riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure per rispondere alle criticità del settore dell'agricoltura e della pesca dovute all'emergenza siccità, oltre a una serie di provvedimenti su energia, gas e carburanti.

Per contrastare il caro energia il provvedimento in oggetto ha prorogato e rafforzato le misure già adottate negli scorsi mesi a sostegno di tutte le imprese, con un credito di imposta con aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per chi impiega oltre 4,5 kw. Specificatamente per le imprese agricole e della pesca e per quelle agromeccaniche, il decreto prevede l'estensione al quarto trimestre 2022 del credito di imposta per acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito di imposta riguarda anche le imprese agromeccaniche e l'utilizzo per il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti animali, così da venire incontro alle richieste dei settori maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.

Viene inoltre innalzato (articolo 17 del decreto-legge) l'importo massimo dei finanziamenti garantiti Ismea, con copertura al cento per cento, da 35.000 euro a 62.000 euro, relativamente al caro energia.

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. *Contesto e problemi da affrontare*

Secondo la Coldiretti, con lo scoppio della guerra in Ucraina e la crisi energetica, sono aumentati mediamente di almeno il 30% i costi di produzione dell'agricoltura, per un esborso aggiuntivo di almeno 8 miliardi su base annua rispetto all'anno precedente, che ha messo a rischio il futuro delle coltivazioni, degli allevamenti, dell'industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5 milioni di italiani, che si trovano in una situazione di indigenza economica. Il conflitto ha provocato altresì un incremento dei fattori della produzione che ha determinato rincari energetici, il blocco dei trasporti, il fermo delle attività produttive. In un Paese come l'Italia dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni. Pertanto, i prezzi dei carburanti dalla benzina al gasolio con effetti che si estendono all'intera filiera agroalimentare compresa quella della pesca, dai campi e dal mare all'industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione per arrivare al carrello della spesa delle famiglie.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

L'esigenza dell'intervento nasce proprio per agevolare le imprese agricole e della pesca a continuare a poter gestire questa crisi, anche con interventi immediati, consentendone la continuità economica e produttiva, e traghettando il sistema agricolo verso la nuova programmazione e le nuove forme di sostegno. L'opzione di non intervento, alla luce dell'impatto dovuta alla generale lievitazione dei prezzi delle materie prime agricole, rischierebbe di creare difficoltà alle imprese fino a metterne a rischio la sopravvivenza, o comunque peggiorandone l'esposizione finanziaria, con effetti sull'intero sistema agroalimentare nazionale. Il credito d'imposta cedibile per l'acquisto di carburanti destinato alle imprese agricole e della pesca ha l'obiettivo di contrastare gli effetti del caro-carburanti conseguenti allo scoppio della guerra in Ucraina e la crisi energetica. La disposizione prevista dall'articolo 2 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento è riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di aiuto e di contrasto delle ricadute della crisi in atto, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali e produttività delle imprese; a tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo".

Le misure hanno tra gli obiettivi:

- offrire nuove possibilità alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia;
- assicurare una estensione di garanzia da parte di Ismea già assicurata con precedenti provvedimenti normativi nell'ambito della multifunzionalità dell'azienda agricola.

2.2 Indicatori

L'aumento dei fattori della produzione per i rincari energetici, tra i quali quelli del carburante, ha comportato in molti casi un blocco dei trasporti ed il fermo delle attività produttive.

L'aumento del 67% del prezzo medio del gasolio comporta che la flotta nazionale peschereccia sia costretta a navigare in perdita o a tagliare le uscite; secondo "Impresapesca" della Coldiretti, fino ad oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante. Pertanto, le misure adottate per calmierare il costo del carburante per le unità impiegate per la pesca eviteranno di far pescare le stesse in perdita se non addirittura a restare in banchina con gravi ripercussioni sulla filiera e sull'occupazione per un settore che conta complessivamente 12mila imprese e 28mila lavoratori, con un vasto indotto collegato.

Alcuni indicatori associati agli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono strettamente legati alle variazioni in termini di aumento che riguarderanno i seguenti settori:

- contrasto dell'aumento dei costi dell'energia;
- l'autoapprovvigionamento energetico aziendale;
- a diversificazione delle fonti per il sistema italiano;
- incremento delle fonti di reddito dell'azienda agricola compresa il settore pesca.

Una valutazione delle misure realizzate nella direzione di fornire un sostegno, uno sviluppo e un beneficio delle filiere interessate, nonché degli indotti ad esse collegati, così come da ratio ricavata all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, rappresenterà certamente un indicatore di risultato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

In generale, importanti indicatori potranno essere tratti alla luce del report dell'ISTAT datato 7 giugno 2022 dal titolo "Le prospettive per l'economia italiana nel 2022-2023, la cui sintesi si riporta a seguire. Innanzitutto,

si prevede che la crescita dei prezzi dei beni energetici contribuisca a un deciso aumento del deflatore della spesa delle famiglie residenti nell'anno corrente (+5,8%), i cui effetti dovrebbero attenuarsi nel 2023 (+2,6%). Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso quali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l'aumento dei tassi di interesse. Anche le aspettative di famiglie e imprese potrebbero subire un significativo peggioramento.

Dopo un 2021 caratterizzato da un forte dinamismo, nei primi mesi di quest'anno l'attività economica ha mostrato una decelerazione diffusa tra i principali paesi. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha amplificato le criticità già esistenti: inflazione in accelerazione; ostacoli al funzionamento delle catene del valore; aumento della volatilità sui mercati finanziari; ulteriori rialzi dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari. Il commercio internazionale di merci in volume, incrementatosi in media nel 2021 del 5,5%, nel primo trimestre del 2022 ha decisamente rallentato, crescendo dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Nel 2021, la fase di ripresa dell'attività economica e il disequilibrio tra domanda e offerta hanno determinato un deciso aumento della quotazione del petrolio che in media è stata pari a 70,4 dollari al barile, in deciso rialzo rispetto al 2020 (43,4 dollari). Nei primi mesi del 2022 il prezzo del Brent è salito oltre i 100 dollari al barile. L'ipotesi tecnica implica il mantenimento di questo livello per il resto dell'anno e per il 2023. La fase di ripresa del ciclo economico italiano è apparsa affievolirsi nel primo trimestre (+0,1% la variazione congiunturale). Il miglioramento della domanda ha riflesso andamenti differenziati tra i comportamenti di famiglie e imprese che hanno manifestato, nel confronto con il trimestre precedente, una riduzione dei consumi (-0,8%) e un ulteriore aumento degli investimenti (+3,9%), trainati dal protrarsi del dinamismo di quelli in costruzione e da una ripresa degli investimenti in impianti, macchinari e armamenti. Anche dal lato dell'offerta sono emersi andamenti differenziati tra i settori. All'ulteriore miglioramento congiunturale del valore aggiunto delle costruzioni (+5,8%) si è associato un calo dell'attività dell'industria in senso stretto (-0,9%) e una sostanziale stabilità di quella dei servizi (-0,1%), sostenuta dal recupero delle attività professionali, ricerca e servizi di supporto e dalle attività immobiliari (rispettivamente +4,0% e +1,3%). L'indice di fiducia dei consumatori ha segnato una caduta tra marzo e aprile, condizionata dal peggioramento dei giudizi sul clima corrente e futuro, a cui è seguita a maggio una contenuta ripresa. L'andamento della fiducia delle imprese, la cui flessione è stata più moderata rispetto a quella dei consumatori, mostra significative differenze tra le attività. La fase di ripresa degli investimenti e il mantenimento della fiducia delle imprese a un livello superiore alla media di lungo periodo si associano, tuttavia, a due elementi di forte criticità legati alla crescita dei prezzi dei beni energetici: il peggioramento del saldo della bilancia commerciale e l'accelerazione dell'inflazione. Nel primo trimestre il saldo della bilancia commerciale è risultato negativo per 7 miliardi anche se, considerato al netto dei beni energetici, ha segnato un avanzo di 14,9 miliardi. A maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento del 6,9% su base annua (da +6,0% del mese precedente) trainato sia dai listini dei beni energetici sia da una più ampia diffusione del fenomeno inflattivo. L'evoluzione di questi fattori nel breve e medio periodo è contraddistinta da un elevato grado di incertezza. Assumendo il proseguimento delle tendenze in atto nei comportamenti di famiglie e imprese, nel 2022 il Pil in media segnerebbe un ulteriore miglioramento (+2,8%) trainato dalla domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 3,2 punti percentuali mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo (-0,4 punti percentuali). Il contributo delle scorte è stimato pari a zero in entrambi gli anni. La fase espansiva dell'economia italiana è prevista estendersi anche al 2023, sebbene con una intensità più contenuta: il Pil aumenterebbe dell'1,9%, sostenuto interamente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (1,9 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un contributo nullo. In questo scenario, nel 2023 si registrerebbe un azzeramento del saldo della bilancia commerciale.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La necessità dell'intervento fa sì che l'opzione di non intervento (opzione zero), sia stata ritenuta non contemplabile, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti, ed inoltre potrebbe comportare conseguenze negative per gli operatori delle filiere interessate.

L'impatto positivo della normativa sugli operatori delle filiere deriva dal fatto che le norme intendono compensare dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Quanto sopra comporta impatti positivi a livello sociale in quanto stempera il periodo negativo in corso anche dal punto di vista economico.

Per quanto concerne la flotta peschereccia, la riduzione delle giornate in mare dovuta al caro gasolio se da un lato riduce la capacità reddituale delle imprese, dall'altro ha risvolti positivi in termini di riduzione dello sforzo di pesca sulle risorse ittiche e in particolar modo degli stock oggetto di piani di gestione e/o di conservazione.

I costi agricoli sono lievitati di oltre il 18% in soli tre mesi, dopo aver chiuso il 2021 con un incremento del 6%. Ad evidenziarlo è l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) che, da tempo, sta monitorando l'impatto della crisi internazionale dei prezzi sulle singole voci di spesa nel settore primario nazionale, attraverso un report dal titolo "I costi correnti di produzione dell'agricoltura: dinamiche di breve e lungo termine, effetti degli aumenti dei costi e prospettive per le imprese della filiera". Per l'aggregato delle colture vegetali, dove pesano soprattutto i salari, i prodotti energetici, i fertilizzanti e le sementi, si registra nel primo trimestre 2022 un aggravio dei costi sostenuti dagli agricoltori del 20,4% su base annua (dopo il +5,7% del 2021).

I rincari, guidati dagli incrementi record dell'energia (+50,6%) e dei fertilizzanti (+36,2%), hanno investito tutti i settori seppur con intensità differente a seconda della combinazione dei fattori produttivi, risultando più accentuati nel caso delle coltivazioni industriali, dei semi oleosi e delle colture cerealicole, anche se il contestuale aumento dei prezzi di vendita ha protetto, almeno fino ad ora, le marginalità.

Per la zootecnia, nel primo trimestre del 2022, gli esborsi degli allevatori sono aumentati del 16,6% su base annua, registrando un'ulteriore spinta dopo il +6,4% del 2021, di riflesso agli incrementi dei prezzi degli animali da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%) oltre che dei prodotti energetici (+61,5%).

In questo caso la dinamica dei prezzi di vendita ha dimostrato di non essere sempre in grado di assorbire i maggiori costi, esponendo gli allevatori all'erosione dei margini. Tra i vari comparti, avicoli, uova e bovini da latte risultano i settori più colpiti dagli incrementi dei costi produttivi, con i primi, tuttavia, in qualche modo avvantaggiati dall'alto livello di integrazione verticale.

Ma l'attuale crisi dei prezzi sta investendo tutti gli anelli della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla trasformazione industriale sino al consumo finale, configurandosi come un evento di portata straordinaria.

Al fine di indagare gli impatti sull'intera filiera dei rincari e delle difficoltà di approvvigionamento che le aziende stanno fronteggiando, Ismea ha condotto un'indagine su un campione di 795 aziende del settore primario e 586 imprese di prima e seconda trasformazione alimentare, in occasione della consueta rilevazione trimestrale del clima di fiducia presso i due panel.

Il risultato più evidente è un brusco calo della fiducia degli operatori, con un pessimismo più marcato da parte delle aziende agricole, rispetto alle industrie e, nell'ambito dell'agricoltura, un deterioramento della fiducia più accentuato nelle imprese zootecniche.

Gli ultimi mesi sono stati comunque molto impegnativi per la pesca dell'UE. I prezzi del carburante marittimo sono quasi raddoppiati in seguito all'aggressione militare russa contro l'Ucraina (in Italia nel mese di giugno 2021 un litro di gasolio agevolato costava circa 50 centesimi a fronte di 1 euro e 20 a litro attuali), e questo ha interrotto l'attività di pesca. Le attività di pesca vicino all'Ucraina hanno dovuto cessare le attività per motivi di sicurezza. Gli elevati costi operativi hanno portato alcuni operatori a rimanere in porto. I dati provvisori suggeriscono che se i prezzi dell'energia rimarranno al livello attuale, la flotta peschereccia dell'UE perderà complessivamente 300 milioni di euro di utile operativo nel 2022.

L'UE ha facilitato il ricorso al sostegno in caso di crisi nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (EMFAF) e ha adottato un quadro di crisi temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno

dei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione. Un ulteriore pacchetto di sostegno è stato proposto dalla Commissione attraverso un emendamento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che ora è all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, i prezzi dei generi alimentari sono lievemente diminuiti a maggio, per il secondo mese consecutivo, nonostante il prezzo del grano sia cresciuto del 5,6% rispetto ad aprile. Lo dice la FAO, il cui indice dei prezzi alimentari è pari a 157,4 punti per il mese che si è appena concluso, ovvero lo 0,6% in meno rispetto ad aprile. L'indice, che registra le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di materie prime alimentari comunemente scambiate, è comunque del 22,8% più alto rispetto a maggio 2021.

L'indice Fao dei prezzi dei cereali è aumentato del 2,2% rispetto al mese precedente, trascinato dai prezzi del grano, che sono aumentati del 5,6% rispetto ad aprile e del 56,2% rispetto al valore corrispondente dell'anno precedente.

I prezzi internazionali del grano, in media solo dell'11% al di sotto del record raggiunto nel marzo 2008, sono aumentati in risposta a un divieto di esportazione annunciato dall'India - spiega la Fao - e alle preoccupazioni per le condizioni dei raccolti in diversi principali paesi esportatori, nonché per le ridotte prospettive di produzione in Ucraina a causa della guerra.

Anche i prezzi internazionali del riso sono aumentati su tutta la linea, mentre i prezzi dei cereali grezzi sono diminuiti del 2,1%, con i prezzi del mais che sono scesi ancora di più di pari passo con le condizioni del raccolto leggermente migliorate negli Stati Uniti, le forniture stagionali in Argentina e l'imminente inizio del principale raccolto di mais.

3.2 Impatti specifici

Nell'ambito della fase applicativa di presentazione delle domande, di istruttoria delle richieste e di erogazione degli aiuti, verranno applicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali congiuntamente alle regioni tutte le possibili semplificazioni applicabili, con lo scopo di ridurre al minimo gli adempimenti a carico dei beneficiari ed i tempi di istruttoria per la determinazione dell'aiuto.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): l'articolo 2 prevede forme a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca che acquisteranno carburanti per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca potranno compensare, almeno parzialmente, i maggiori oneri derivanti dal rincaro verificatosi a seguito della recente crisi. L'estensione temporale del credito di imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti di gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (relativo al I trimestre 2022). Successivamente l'articolo 3 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ha esteso il credito, limitatamente al settore della pesca, anche al II trimestre 2022".

B. Effetti sulla concorrenza: L'attuale crisi dei prezzi sta investendo tutti gli anelli della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria alla trasformazione industriale sino al consumo finale, configurandosi come un evento di portata straordinaria". Secondo una recente analisi di Ismea, il risultato che balza subito all'occhio "è un brusco calo della fiducia degli operatori, con un pessimismo più marcato da parte delle aziende agricole, rispetto alle industrie e, nell'ambito dell'agricoltura, un deterioramento della fiducia più accentuato nelle imprese zootecniche". L'impatto positivo avrà effetto per tutti gli operatori delle filiere per quanto si potranno compensare, in particolare, i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento dei costi. Quanto sopra comporta impatti positivi a livello sociale in quanto stempera il periodo negativo in corso anche dal punto di vista economico. Per quanto concerne la flotta peschereccia, la riduzione delle giornate in mare dovuta al rincaro dei costi (tra i quali principalmente il caro gasolio) se da un lato riduce la capacità reddituale delle imprese, dall'altro può avere risvolti positivi in termini di riduzione dello sforzo di pesca sulle risorse ittiche e in particolar modo degli stock oggetto di piani di gestione e/o di conservazione.

C. Oneri informativi: non sono introdotti nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: sono rispettati, per gli articoli di competenza, i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto concerne il credito d'imposta previsto esso è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio farà capo al Ministero dell'economia e delle finanze per le fruizioni del credito di imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne le misure di cui all'articolo 17, in generale, Ismea provvederà a continuare ad istruire le relative pratiche.

3) MINISTERO DELL'INTERNO

Relazione AIR articoli: 5, comma 1 (*Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali*); 10 (*Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale*); 16 (*Procedure di prevenzione incendi*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 5 "Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali", comma 1

La disposizione prevede, per far fronte agli effetti derivanti dall'attuale crisi energetica (maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia), ulteriori risorse a favore degli enti locali per consentire di garantire l'erogazione dei servizi alle comunità locali.

A tal fine, quindi, è prevista l'adozione di misure straordinarie e, nello specifico, l'incremento, per il 2022, di 200 milioni di euro del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022 destinato agli enti locali. I benefici riguardano direttamente gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) - e le rispettive comunità locali - che vengono dotati di maggiore disponibilità di risorse finanziarie e, quindi, di strumenti per realizzare le finalità istituzionali.

Articolo 10 "Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale".

La norma reca disposizioni di natura abilitante e di razionalizzazione degli interventi del Ministero dell'interno volti a dare un contributo alla resilienza energetica nazionale. L'emergenza energetica in atto comporta, infatti, l'esigenza di una risposta complessiva del Paese per accelerare e ottimizzare ogni attività volta alla produzione autonoma di energia. La disposizione consentirà alle varie componenti del Ministero dell'interno di fruire di strumenti procedurali, già riconosciuti ad altre amministrazioni come la Difesa, volti ad agevolare

l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle proprie sedi di servizio, in modo da renderle autonome dal punto di vista energetico.

Essa, inoltre, assume ulteriore significato in funzione anche degli impegni di assoluta rilevanza già assunti da alcune componenti dell'Amministrazione, come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito dei progetti inseriti nel PNRR, partecipa con quello di "Rinnovamento parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'introduzione di veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, con le relative stazioni di ricarica".

Tale progetto fa riferimento alla "rivoluzione verde e transizione ecologica" mediante la decarbonizzazione per una mobilità ecosostenibile nel trasporto terrestre per un importo complessivo di 424 milioni di euro necessari per l'acquisizione di 3500 veicoli operativi leggeri per i centri urbani, 100 mezzi operativi pesanti per le città metropolitane e 200 mezzi operativi speciali per le sedi aeroportuali. Sono, inoltre, previste oltre 875 stazioni di ricarica dislocate presso le circa 800 sedi di servizio che dovranno essere collegate con impianti fotovoltaici. L'investimento determinerà una riduzione annuale delle emissioni di CO₂ pari a 10.000 tonnellate.

In tale prospettiva, il Corpo, nei prossimi anni, necessitando di un maggiore approvvigionamento di energia su tutto il territorio nazionale, sarà in grado di fornire il proprio apporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La disposizione prevede la facoltà di costituire comunità energetiche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'obiettivo che si vuole conseguire con il provvedimento è quello di costituire comunità energetiche che permettano l'ottimale insediamento degli impianti di produzione dell'energia green, ad esempio scegliendo le aree geografiche più idonee allo scopo quanto a producibilità connessa ai valori di irraggiamento anche in funzione delle caratteristiche di esposizione al sole degli edifici. L'energia prodotta verrebbe in parte consumata localmente, immettendo il surplus prodotto in rete, riconoscendo al gestore i connessi oneri di trasporto, secondo le agevolazioni previste dal citato articolo 8 del d.lgs 199/2021, per poi restituirla alle sedi non autonome, cioè non dotate di impianti di produzione di energia green in quantità sufficiente. In tal modo si potrà evitare la frammentazione degli impianti su ogni sede, con conseguenti risparmi di scala e minori costi di esercizio.

Tale previsione normativa comporta, quindi, anche il conseguimento di evidenti benefici sotto i profili di contenimento dei costi di realizzazione e di produzione di detta energia, nonché di ottimizzazione dei costi del ciclo di vita che verrebbero concentrati su un minor numero di impianti, evitando, inoltre, costi aggiuntivi per l'acquisizione e gestione dei sistemi di accumulo.

Si precisa che in base all'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso al sub investimento M2C2 – 4.4.3 da 424 milioni di euro finalizzato all'acquisizione di 3.500 veicoli elettrici per la sostituzione dell'intero parco veicoli leggeri e di 875 stazioni di ricarica, dovrà procedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la ricarica dei veicoli. In assenza delle previsioni dell'articolato in esame, il Corpo nazionale dovrebbe realizzare tanti impianti fotovoltaici quante sono le colonnine di ricarica distribuite sull'intero territorio nazionale, anche in siti non ottimali dal punto di vista della producibilità di energia rinnovabile.

La norma, inoltre, qualifica *ex lege* i beni interessati come superfici e aree idonee alla localizzazione di impianti di energia rinnovabile, assoggetta gli stessi alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dispone che la competenza ad esprimersi in materia paesaggistica spetti alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

I suddetti obiettivi sono realizzabili con la disposizione in esame che consentirà, altresì, di perseguire le finalità indicate anche con riferimento a tutte le articolazioni del Ministero (a titolo esemplificativo, Prefetture e Questure) nell'ambito delle risorse all'uso disponibili, senza escludere la possibilità di fruire del vantaggio costituito dallo scambio di energia tra sedi di dipartimenti diversi, rendendo possibile, ad esempio, l'utilizzo di energia rinnovabile anche da parte di quelle sedi che, sottoposte a vincolo paesaggistico/culturale, non hanno la possibilità di installare impianti fotovoltaici. Inoltre, faciliterà, per il predetto progetto dei vigili del fuoco, il rispetto delle scadenze imposte dal PNRR (2° semestre 2026), grazie all'accelerazione delle procedure.

Articolo 16 "Procedure di prevenzione incendi".

In considerazione dell'emergenza energetica in atto, la disposizione introduce una misura di accelerazione delle specifiche procedure di prevenzione incendi relative alle attività in categoria B e C, ovvero le più complesse e con un rischio di incendio più elevato, con la riduzione da sessanta a trenta giorni della tempistica per la pronuncia sulla conformità sul progetto previsto dall'articolo 3 del DPR n. 151/2011 da parte del Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, nei casi in cui, a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio delle attività considerate, risulti necessaria la valutazione del progetto di conformità antincendio. In tal modo si prevede, in via temporanea e straordinaria, che tali pratiche siano esaminate con priorità, senza comunque ridurre i livelli di sicurezza antincendio delle stesse attività.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 5 "Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali", comma 1

La previsione si inserisce all'interno di articolate politiche di sostegno già varate per far fronte al rilevante aumento dei costi energetici, determinati dal complesso quadro politico internazionale.

L'art. 5, comma 1, prevede, infatti, in relazione all'attuale crisi energetica, ulteriori risorse a favore degli enti locali per consentire di fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia elettrica e, conseguentemente, poter garantire l'erogazione dei servizi alle comunità locali.

A tal fine, quindi, è prevista l'adozione di misure straordinarie e, nello specifico, l'incremento, per il 2022, di 200 milioni di euro (160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022 destinato agli enti locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, tenuto conto della spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Si rammenta che il D.L. 17/2022 (c.d. decreto energia), all'articolo 27, comma 2, ha autorizzato un primo contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. A tal fine è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, la norma ha previsto che si provveda con decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 17/2022, tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse autorizzate dal D.L. n. 17/2022 si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno 1° giugno 2022.

Il contributo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro, per l'anno 2022, dall'articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto energia bis), in conseguenza della sopraggiunta crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Al riparto di queste ulteriori risorse si è provveduto con il decreto del Ministro dell'interno 22 luglio 2022.

Il fondo in argomento è stato poi incrementato, per l'anno 2022, di 400 milioni di euro (da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province) dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto aiuti *bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Complessivamente, quindi, il fondo in questione, è stato dotato, di 820 milioni di euro.

In tale contesto, dunque, si inserisce l'intervento normativo in questione, ossia nell'ambito delle necessarie misure volte a sostenere gli enti locali - 7904 Comuni, 14 Città Metropolitane, 80 Province e 6 Liberi consorzi comunali - per far fronte agli effetti derivanti dalla crisi energetica (maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia) con la finalità di consentire a detti enti la possibilità di garantire l'erogazione dei servizi alle comunità locali.

Destinatari diretti dell'intervento sono dunque tutti gli enti locali del Paese, mentre destinatari indiretti possono considerarsi la totalità dei soggetti delle rispettive comunità locali - persone fisiche (58.983.122 residenti in Italia, secondo il dato stimato da ISTAT al 1° gennaio 2022) e giuridiche (di cui non si dispone di dati) - che beneficiano, anche in via mediata, di una ampia ed articolata tipologia di servizi erogati dai predetti enti.

Articolo 10 "Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale".

La disposizione si colloca in un più generale contesto normativo finalizzato ad adottare misure urgenti in materia di politica energetica nazionale e all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, la norma, nel concorrere al processo di crescita sostenibile del Paese e nel perseguimento dell'obiettivo della resilienza energetica nazionale, realizza una semplificazione procedimentale, mediante il riconoscimento al Ministero dell'interno di procedure semplificate per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui propri siti, direttamente o tramite affidamento in concessione.

L'esigenza sottesa alla realizzazione di tali interventi è quella di contrastare la crisi energetica, anche in considerazione dell'attuale contesto internazionale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare tale situazione, anche mediante il contenimento della spesa energetica in conseguenza degli aumenti dei relativi costi.

Al riguardo, si precisa che la disposizione in argomento ha carattere meramente abilitante e non risulta suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede la facoltà, per il Ministero dell'Interno, al pari di quanto previsto per il Ministero della Difesa, di costituire comunità energetiche ammesse alla fruizione degli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 199/2021, superando i vincoli inabilitanti imposti dal citato decreto legislativo, le cui previsioni determinano le seguenti problematiche:

- non consentono alle Amministrazioni centrali diffusamente distribuite sul territorio come il Ministero dell’Interno, di accedere alle comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto;
- limitano la potenza massima del singolo impianto fotovoltaico ad 1 MW, ai fini della fruizione degli incentivi ex articolo 8, comma 1, lettera a);
- non consentono, per l’accesso agli incentivi, di condividere l’energia, tra siti non afferenti alla stessa zona di mercato e/o non connessi alla medesima cabina primaria;
- non consentono di condividere l’energia prodotta da impianti fotovoltaici preesistenti al decreto in parola, in misura superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

Nello specifico, nell’ipotesi di utilizzo diretto gli oneri derivanti dall’installazione degli impianti potranno essere sostenuti con risorse già previste a legislazione vigente dai fondi pluriennali destinati alle finalità indicate al comma 1 ovvero con risorse comunque assegnate, anche in tempi successivi, al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero ancora, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito degli investimenti di cui alla Missione 2.

I destinatari diretti del provvedimento in valutazione sono:

- tutte le articolazioni del Ministero dell’Interno che, rifornendosi di energia rinnovabile autoprodotta, possono ridurre gli oneri sulla spesa corrente per le forniture di energia;
- i gestori di rete i quali potranno essere retribuiti per gli oneri di trasporto che il Ministero dovrà riconoscere, anche se calmierati secondo le previsioni del d.lgs. n. 199/2021;
- gli operatori economici che verranno individuati secondo le procedure di gara del Codice degli Appalti sia per la realizzazione, sia per la manutenzione degli impianti.

Tra i destinatari indiretti, inoltre, vi sono le aziende produttrici di materiali e servizi impiegati nella realizzazione, nella gestione e nella manutenzione degli impianti.

Altra destinataria indiretta può essere considerata l’intera collettività nazionale, che beneficerà degli effetti della transizione verso le energie rinnovabili in termini di minori emissioni di gas clima-alteranti e di conseguente riscaldamento globale.

Articolo 16 “Procedure di prevenzione incendi”.

La disposizione si colloca in un più generale contesto normativo finalizzato ad adottare misure urgenti in materia di politica energetica nazionale e all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, quanto al quadro normativo di riferimento, si precisa che il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha già semplificato le procedure di prevenzione incendi, introducendo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei procedimenti di prevenzione incendi.

Si è passati, quindi, da un regime di tipo autorizzatorio, dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l’esercizio delle attività soggette, ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA. Inoltre, è stato adottato un principio di proporzionalità, in quanto gli adempimenti amministrativi non sono rigidamente uguali per tutte le attività, ma sono diversificati e graduati sulla base della complessità delle stesse attività (dimensioni, numero di persone presenti) e della gravità dei fattori di rischio (quantità di materie stoccate o lavorate, presenza di sostanze infiammabili o esplosivi in quantitativi significativi, etc.). Conseguentemente, al fine di coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, per le attività più semplici e a basso rischio di cui al citato allegato I inserite nella categoria A è stato previsto che l’esercizio possa essere avviato con la semplice presentazione della SCIA, mentre per avviare quelle inserite nelle categorie B e C, cioè le più complesse e con un rischio di incendio più elevato, è necessaria la preventiva valutazione della conformità antincendio, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco

territorialmente competente, del progetto riportante le misure da adottare. Il Comando ha complessivamente 60 giorni di tempo per esaminare il progetto ed esprimere il proprio parere.

In caso di modifiche da apportare ad attività già esistenti, solo se tali modifiche comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio risulta necessaria la ripresentazione del progetto.

Va precisato che gli impianti fotovoltaici e solari termici di per sé non sono ricompresi tra le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal citato DPR 151/2011 ed elencate nell'allegato I del decreto, ma rilevano ai fini della sicurezza antincendio se eventualmente vengono installati in una di quelle attività.

Il numero di pratiche di categoria B e C per le quali è stato richiesto l'esame del progetto, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 151/2011, nell'anno 2022 è stato finora pari a 16.000 circa.

Nel 90% dei casi i tempi di evasione di tali pratiche rientrano nei 60 giorni. Tale tempistica, peraltro coerente con le previsioni del già citato articolo 3 del suddetto d.P.R. 151/2011, potrebbe risultare non coerente con l'obiettivo di accelerare il più possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica per il Paese.

I destinatari diretti del provvedimento, oltre al personale del Corpo nazionale che dovrà esaminare le istanze, sono ravvisabili tra le imprese impegnate nella realizzazione degli impianti fotovoltaici, i progettisti, i titolari delle attività soggette al procedimento di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 151/2011 tra cui a titolo esemplificativo rientrano uffici, ospedali, edifici civili, scuole, depositi, attività commerciali.

I destinatari indiretti sono individuati tra tutta la collettività che riceve, in termini ridotti di tempi autorizzativi, l'energia rinnovabile con abbattimento dei relativi costi di produzione e delle bollette energetiche, nonché i benefici della transizione verso le energie rinnovabili in termini di abbattimento delle emissioni di gas clima-alteranti e di conseguente riscaldamento globale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 5 “Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali”, comma 1

L'obiettivo dell'intervento è quello di assicurare agli enti locali l'apporto delle risorse necessarie a garantire la continuità dei servizi erogati e garantire la tenuta del sistema territoriale.

Articolo 10 “Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale”.

L'obiettivo primario dell'intervento normativo è quello di consentire al Ministero dell'interno l'affidamento in concessione o l'utilizzo diretto, in tutto o in parte, dei beni demaniali o dei beni a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivati ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 199/2021.

Al tal fine, è prevista la possibilità di ricorrere, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici dello stesso Piano e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Articolo 16 “Procedure di prevenzione incendi”.

L'obiettivo primario dell'intervento normativo è quello di accelerare le procedure di prevenzione incendi, mediante la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio delle attività considerate.

In considerazione dell'emergenza energetica in atto, la disposizione introduce una misura di snellimento dei tempi di valutazione nell'ambito delle specifiche procedure di prevenzione incendi relative alle menzionate

attività in categoria B e C, con la suddetta riduzione della tempistica per la pronuncia sulla conformità sul progetto previsto dall'articolo 3 del DPR 151/2011 da parte del Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, nei casi in cui, a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio delle attività considerate, risulti necessaria la valutazione del progetto di conformità antincendio. In tal modo si prevede, in via temporanea e straordinaria, che tali pratiche siano esaminate in via prioritaria, senza comunque ridurre i livelli di sicurezza antincendio delle stesse attività.

In relazione a tempi non preventivabili di durata della crisi energetica, la riduzione dei tempi di valutazione dei progetti in argomento viene prevista sino al 31 dicembre 2024.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 5 "Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali", comma 1

L'indicatore, di tipo quantitativo, consiste nel numero di enti locali beneficiari della misura straordinaria di cui all'art. 5 comma 1, che verrà ripartita secondo i criteri e le modalità previsti dalla citata disposizione.

Articolo 10 "Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale".

Tra gli indicatori di riferimento si possono evidenziare i seguenti:

- numero di sedi interessate;
- numero di impianti installati;
- quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tra gli indicatori di riferimento utilizzati per parametrare gli obiettivi posti a fondamento della disposizione normativa, si è tenuto conto anche degli elementi quantitativi inerenti al progetto inserito nel PNRR, "Rinnovamento parco automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'introduzione di veicoli elettrici e veicoli alimentati a gas biometano per i servizi istituzionali, con le relative stazioni di ricarica", comportante il vincolo di ricaricare i veicoli elettrici con energia green.

La frammentazione degli impianti e la necessità di accumulo dell'energia prodotta, da restituire agli edifici per coprire i fabbisogni energetici durante i periodi di non produzione degli impianti fotovoltaici, non costituiscono un impiego ottimale delle risorse disponibili. Il provvedimento in argomento, pertanto, consentirebbe la riduzione del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia a favore di un ridotto numero di impianti di taglia superiore, conseguendo una maggiore efficienza energetica e gestionale, in grado di alimentare tutte le utenze dei vigili del fuoco.

La produzione di energia rinnovabile stimata di cui necessita il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli adempimenti connessi al sub-investimento M2C2 4.4.3, è pari a circa 6MW, corrispondente ad un impiego di circa 30.000 m² di superficie fotovoltaica, che dovrà essere suddivisa in più impianti distribuiti sul territorio in funzione delle attuali capacità di veicolazione dell'energia dei gestori di rete.

La produzione in esubero potrà essere destinata a copertura dei consumi energetici delle altre sedi dei vigili del fuoco.

Una conseguenza ulteriore della riduzione delle installazioni fotovoltaiche consiste in una diminuzione degli oneri a carico della spesa corrente legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria durante il ciclo di vita. Va anche sottolineato che, sotto il profilo economico-finanziario, l'intervento normativo, che ha carattere ordinamentale, non solo non genera, come si è sopra rappresentato, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma addirittura consente di conseguire importanti economie ed efficienze di gestione, con particolare riferimento al contenimento dei costi di realizzazione e di produzione dell'energia, nonché all'ottimizzazione dei costi del ciclo di vita, concentrandosi su un minor numero di impianti ed evitando costi aggiuntivi per l'acquisizione e gestione dei sistemi di accumulo.

Articolo 16 "Procedure di prevenzione incendi".

Tra gli indicatori di riferimento si possono evidenziare i seguenti:

- numero di istanze totali di valutazione del progetto di conformità antincendio connesse all'installazione di impianti fotovoltaici;
- numero di istanze per Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente connesse all'installazione di impianti fotovoltaici;
- giorni intercorsi tra la ricezione e la risposta alle istanze da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.

Tra gli indicatori di riferimento utilizzati per parametrare gli obiettivi posti a fondamento della disposizione normativa, si è tenuto conto degli elementi quantitativi inerenti alle procedure di prevenzione incendi condotte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si stima che l'aliquota di attività soggette al procedimento di prevenzione incendi per l'installazione di impianti fotovoltaici si possa attestare tra il 15 e il 25% sul totale; ne consegue la seguente previsione annua:

Tipologia	n.
uffici	15
ospedali	60
edifici civili	16
scuole	120
depositi	271
commerciali	268
altre attività	2250
TOTALE	3000

Sotto il profilo economico-finanziario, l'intervento normativo, che ha carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sotto il profilo economico-finanziario, l'intervento normativo, che ha carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 5 "Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali", comma 1

L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 prevede un ulteriore incremento, per l'anno 2022, pari a 200 milioni di euro (160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), delle risorse di uno specifico fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per erogare un contributo straordinario agli enti locali al fine di sostenere i maggiori costi per utenze di energia elettrica e gas e garantire in tal modo la continuità dei servizi dagli stessi erogati.

Il citato fondo è stato istituito con dotazione iniziale, per l'anno 2022, di 250 milioni di euro (art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17). Lo stesso era già stato oggetto di precedenti incrementi: nello specifico 170 milioni di euro per l'anno 2022 (ex art. 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) e 400 milioni di euro per l'anno 2022 (ex art. 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115).

I benefici riguardano direttamente gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) - e le rispettive comunità locali - che vengono dotati di maggiore disponibilità di risorse finanziarie e, quindi, di strumenti

per realizzare le finalità istituzionali, secondo la tempistica prevista dalla norma, che prevede che il decreto del Ministro dell'interno di riparto del fondo sia adottato entro il 31 ottobre 2022.

L'intervento prevede costi certi, determinati nel limite della quantificazione del contributo straordinario, a fronte di benefici plurimi ed articolati, di non immediata misurazione, poiché riguardanti la richiamata *continuità dei servizi erogati* che si compendiano, in sintesi, nell'assicurare l'erogazione e la fruizione di rilevanti servizi istituzionali resi, per mezzo degli enti locali, all'intero sistema Paese.

Articolo 10 "Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale".

L'adozione del decreto-legge ha un impatto direttamente sulla pubblica amministrazione in termini di efficientamento energetico e razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Ha anche effetti indotti sullo specifico settore economico dell'energia *green* per le positive ricadute in termini di mercato, di produzione industriale e sulle aziende installatrici e manutentrici.

Articolo 16 "Procedure di prevenzione incendi".

L'adozione del decreto-legge ha un impatto direttamente sulle attività interessate in termini di semplificazione e snellimento degli adempimenti amministrativi relativi alle procedure di prevenzione incendi.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. *Effetti sulle PMI (Test PMI)*

B. *Effetti sulla concorrenza*

C. *Oneri informativi*

D. *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

Articolo 5 "Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali", comma 1

Alla tipologia dell'intervento contemplato dall'art. 5, comma 1 - consistente, come detto, nell'erogazione di un contributo straordinario agli enti locali per consentire di far fronte alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e di gas e garantire, in tal modo, la continuità dei servizi dagli stessi erogati - non conseguono, anche in ragione della tipologia (contributo straordinario) e della modalità di impiego dei fondi (pagamento utenze energia elettrica e gas) elementi utili a valutare impatti specifici della disposizione normativa.

Articolo 10 "Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale".

A. Sussistono effetti sulle micro, piccole e medie imprese, nei termini di impatto economico positivo connesso all'acquisizione delle commesse per la realizzazione degli impianti e per la manutenzione degli stessi.

B. In sede di attuazione dell'intervento normativo, dovranno essere considerati gli effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, alla luce delle regole generali dell'evidenza pubblica, che dovranno orientare le procedure di affidamento per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

C. Agli oneri informativi si provvederà in conformità alla normativa generale in materia di contratti pubblici.

D. L'intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea.

L'adozione del decreto-legge ha, inoltre, un impatto diretto sulla pubblica amministrazione in termini di efficientamento energetico, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Tra gli effetti indiretti vi sono quelli in favore dello specifico settore economico dei fornitori di prodotti e materiali per l'energia *green* attese le positive ricadute in termini di mercato, di produzione industriale e sulle aziende installatrici e manutentrici.

Articolo 16 “Procedure di prevenzione incendi”.

- A. Sussistono effetti sulle micro, piccole e medie imprese, nei termini di accelerazione procedurale e di semplificazione dell’azione amministrativa.
 - B. Non si ravvisano effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.
 - C. Non sussistono oneri informativi.
 - D. L’intervento risulta in linea con i livelli minimi di regolazione europea.
- Tra gli impatti sulle micro, piccole e medie imprese, si attendono ritorni positivi per tutte quelle che ricadendo nell’indotto connesso alla realizzazione degli impianti, beneficeranno anche in termini di accelerazione dei tempi di realizzazione e quindi di ritorno degli investimenti.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Articolo 5 “Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali”, comma 1

L’attuazione dell’intervento, ovvero la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 5, è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e Affari Regionali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022.

Articolo 10 “Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale”.

Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento normativo è il Ministero dell’interno.

Articolo 16 “Procedure di prevenzione incendi”.

Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento normativo è il Ministero dell’interno. In particolare, per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sarà la competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ad attuare tutti gli adempimenti necessari. I Comandi dei vigili del fuoco territorialmente competenti provvederanno ad esaminare sotto il profilo della conformità antincendio i progetti presentati con le nuove tempistiche.

5.2 Monitoraggio

Articolo 5 “Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali”, comma 1

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022.

Il citato decreto attuativo è stato inserito, dall’Ufficio per il Programma di Governo – UPG della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel c.d. *Sistema Monitor* (ID 5100) e, pertanto, è oggetto di monitoraggio in merito allo stato di attuazione.

In merito, si rappresenta che, nella riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 ottobre u.s., è stata sancita la prescritta intesa sullo schema di decreto.

Il provvedimento è stato quindi firmato dal Ministro dell’interno il successivo 13 ottobre ed inviato, in pari data, al MEF. Successivamente, sarà inoltrato agli Affari regionali.

Il monitoraggio dell’intervento sarà effettuato dai competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’interno-Dipartimento Affari interni e territoriali.

Articolo 10 “Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale”.

Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati nella Sezione 1, saranno curati, con cadenza periodica, dal Ministero dell'interno, mediante le sue articolazioni dipartimentali.

Le modalità di effettuazione del monitoraggio sono determinate dagli indicatori prima enumerati: ad esempio, il numero delle sedi interessate e il numero degli impianti installati saranno individuati in base alle caratteristiche dei siti e alle procedure di affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici, mentre la quantità di energia prodotta dai predetti impianti sarà rilevata tramite l'apposita strumentazione di cui saranno dotati.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

Articolo 16 "Procedure di prevenzione incendi".

Riguardo al sistema di monitoraggio si procederà all'implementazione sul software di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi in dotazione a tutti i Comandi territoriali (*PRINCE*) un *flag* specifico per identificare le richieste di valutazione progetto per aggravio di rischio da fotovoltaico, in modo da avere una reportistica centralizzata specifica su questa tipologia di procedimento. I soggetti responsabili del monitoraggio saranno i comandanti territoriali dei vigili del fuoco, i funzionari tecnici da loro delegati alla prevenzione incendi e il dirigente del competente Ufficio per la prevenzione incendi.

Le modalità di monitoraggio sono individuate nella produzione della specifica reportistica, con cadenza semestrale, estratta dal software esistente, che verrà a tal fine implementato.

Il monitoraggio dell'intervento normativo, la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché delle informazioni relative agli indicatori individuati nella Sezione 1, saranno curati, con cadenza periodica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

4) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE.

Relazione AIR articoli: 6 (*Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale*); 14 (*Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto*); 29 (*Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*); 30 (*Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici*) e 41 (*Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 6 Le disposizioni sono finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

I soggetti beneficiari della disposizione sono le aziende di trasporto pubblico locale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e gli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost.

Mediante l'intervento normativo è garantita la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale con impatti economici positivi per il settore interessato, per l'occupazione e per gli utenti del servizio.

Articolo 14. L'intervento regolatorio ha l'obiettivo di sostenere le imprese del settore dell'autotrasporto di merci nonché del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'intervento ha impatto sulle imprese del settore. Destinatari dell'intervento regolatorio sono le imprese che erogano servizi di autotrasporto di merci e servizi di trasporto di persone su strada.

Articolo 29. Le disposizioni sono finalizzate a favorire la realizzazione di alcuni interventi finanziati nell'ambito del PNRR. I soggetti beneficiari della disposizione sono rappresentati dagli enti locali titolari degli interventi previsti dalla disposizione normativa.

Articolo 30. Le disposizioni sono finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici nell'ambito degli affidamenti pubblici inerenti ai lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR. I soggetti beneficiari della disposizione sono rappresentati dagli operatori economici che devono realizzare gli interventi finanziati dalle risorse del PNRR.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Le disposizioni sono finalizzate a rendere conforme la disciplina nazionale concernente il registro internazionale alla normativa unionale in tema di aiuti di Stato. L'obiettivo è quindi quello di modificare la disciplina vigente in ottemperanza agli impegni assunti con la Commissione europea, riportati nel dettaglio nella decisione C(2020)3667 *final* dell'11 giugno 2020, al fine di poter mantenere la disciplina concernente il registro internazionale. Destinatari dell'intervento sono gli armatori delle navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, di quelle che svolgono le altre attività assimilate al trasporto marittimo, come definite dalla disposizione, nonché gli armatori delle navi annotate nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 41, comma 3. La disposizione è finalizzata a rendere conforme la disciplina nazionale in materia di istruttore professionale di vela alla normativa unionale in tema di esercizio delle professioni. Infatti, a seguito del Reclamo CHAP(2018)00532 - Denuncia relativa a nuove regole per la professione di istruttore di vela, la Commissione europea ha rappresentato la necessità di apportare alcune modifiche alla normativa nazionale concernente l'esercizio della professione di istruttore professionale di vela, in particolare prevedendo la possibilità di esercitare la professione anche in via temporanea e occasionale e modificando le attuali previsioni concernenti la lingua di insegnamento.

Destinatari dell'intervento sono, pertanto, sia i futuri istruttori professionali di vela che gli allievi delle scuole di vela.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 6. A seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici dovuti alla grave crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro il Fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato al riconoscimento di un contributo per l'aumento del costo, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante. Tale contributo è destinato alle imprese che erogano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposti a obbligo di servizio pubblico.

Relativamente alla quantificazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, si rappresenta che il servizio di trasporto pubblico locale e regionale effettuato su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e bifuel, 3.607 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi.

Dall'analisi dell'andamento dei prezzi dei carburanti utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale si stima che, da gennaio ad aprile 2022, si sia registrato un incremento medio, rispetto allo stesso periodo del biennio precedente, di circa il 34%

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio con l'evidenza dell'incremento % di prezzo medio, pesato in funzione del numero di mezzi a gasolio e metano, per il primo quadrimestre dell'anno 2022.

gennaio	febbraio	marzo	aprile	Media
22%	27%	48%	38%	33,75%

Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile stimabile in circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri.

Stima fatturato annuo del settore TPL	Stima costo per materie prime annuo (Hp.10% del fatturato)	Stima costo carburanti annuo (Hp.60% del costo materie prime)	Stima costo carburanti mensile (Hp.60% del costo materie prime)
10.000.000.000 €	1.000.000.000 €	600.000.000 €	50.000.000 €

Inoltre, confrontando il secondo quadrimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo quadrimestre dell'anno precedente si registra un incremento del costo del carburante, al netto dell'iva, di 0,30 €/lt.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.

Anno	Mese	Prezzo	IVA	Accisa	Netto	Netto Iva		
2022	Agosto	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		€/lt
2022	Luglio	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		
2022	Giugno	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		
2022	Maggio	1.851,27	333,83	478,4	1.039,04	1.517,44		
		Totale			4.605,86	6.519,46	1.629,87	1,63
					1.151,47			
2021	Agosto	1.654,17	298,29	728,4	627,48	1.355,88		
2021	Luglio	1.650,96	297,72	728,4	624,84	1.353,24		
2021	Giugno	1.613,63	290,98	728,4	594,25	1.322,65		
2021	Maggio	1.590,33	286,78	728,4	575,15	1.303,55		
		Totale			2.421,72	5.335,32	1.333,83	1,33
					Incremento medio €/lt		0,30	


Articolo 14 L'intervento normativo è finalizzato ad affrontare il problema degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti che rischia di portare alla crisi soprattutto le micro-piccole e medie imprese che erogano servizi di autotrasporto di merci e servizi di trasporto di persone su strada, per le quali il carburante costituisce una quota rilevante dei costi di attività.

Articolo 29. L'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che determinati interventi del PNRR, individuati specificatamente dalla disposizione normativa in esame (che sono indicati nel seguente punto 2.1), di competenza degli enti locali non siano realizzati nei tempi previsti.

Articolo 30 L'intervento normativo è volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici verificatisi negli ultimi anni anche in conseguenza della grave crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina.


A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

Costi di costruzione



Fonte: Istat.

Tendenza dei prezzi a tre mesi



Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).

Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'Istat l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

La necessità di prevedere l'intervento normativo in esame è giustificata anche in relazione al regolare rispetto degli impegni assunti dal Governo nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito dell'utilizzo delle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, prevede un regime fiscale agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale. La Commissione europea ha da tempo chiesto allo Stato italiano una serie di elementi di informazione in merito al suddetto aiuto di Stato. La questione ha formato oggetto di varie riunioni di coordinamento presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione, tra gli altri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle associazioni di categoria armatoriali. All'esito delle suddette riunioni e delle interlocuzioni con le competenti strutture unionali, con decisione C(2020)3667 *final* dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto l'Aiuto di Stato SA.48260 (2017/NN) Italia - proroga del regime italiano a favore del registro internazionale, la Commissione europea ha comunicato di ritenere “... che, previa la corretta introduzione da parte delle autorità italiane di tutte le disposizioni pertinenti specificate dalle stesse nelle loro lettere di impegno entro un termine di sette mesi dalla data della decisione della Commissione relativa all'autorizzazione delle misure, il regime soddisfi tutti i criteri necessari previsti dagli orientamenti marittimi e dalla prassi decisionale della Commissione”.

Ne discende la necessità di apportare urgentemente quelle modifiche al quadro normativo vigente e, nello specifico, al richiamato decreto-legge n. 457 del 1997, al fine della compatibilità delle vigenti disposizioni concernenti il registro internazionale con la normativa unionale in tema di aiuti di Stato.

Articolo 41 – comma 3. A seguito del Reclamo CHAP(2018)00532 - Denuncia relativa a nuove regole per la professione di istruttore di vela, la Commissione europea ha rappresentato la necessità di apportare alcune modifiche alla normativa nazionale concernente l'esercizio della professione di istruzione professionale di vela, materia sinora disciplinata dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto (articoli 49-quinquies e 49-sexies). Infatti, la normativa nazionale non è allineata alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Ne discende la necessità di apportare urgentemente quelle modifiche al quadro normativo vigente e, nello specifico, al richiamato codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 6 L'obiettivo generale dell'intervento normativo è garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale mediante l'erogazione di contributi alle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di mitigare gli impatti economici negativi derivanti dall'eccezionale aumento dei prodotti energetici.

Articolo 14. Obiettivo dell'intervento normativo è di sostenere le imprese del settore dell'autotrasporto di merci e del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti.

Articolo 29. L'obiettivo delle disposizioni in esame è quello di proporre soluzioni alle criticità evidenziate nella Sezione n. 1, consentendo la realizzazione di determinati interventi attraverso il riconoscimento della possibilità da parte degli enti locali beneficiari delle risorse del PNRR di poter utilizzare la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 che prevede una disciplina *ad hoc* per l'utilizzo delle risorse medesime. Inoltre, si stabilisce che gli enti locali medesimi considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

Gli interventi cui si riferisce la previsione normativa sono:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016.
2. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.
3. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.
4. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Articolo 30. L'obiettivo delle disposizioni è quello di proporre soluzioni alle criticità evidenziate nella Sezione n. 1 attraverso il riconoscimento a favore delle stazioni appaltanti di poter utilizzare, nell'ambito dei medesimi interventi, le risorse economiche assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Articolo 41 – commi 1 e 2. La norma intende adottare, con straordinaria necessità e urgenza, disposizioni che, nell'intento di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1, rendano conforme la disciplina nazionale concernente il registro internazionale alla normativa unionale in tema di aiuti di Stato. L'obiettivo è quindi quello di modificare la disciplina vigente in ottemperanza agli impegni assunti con la Commissione europea, riportati nel dettaglio nella decisione C(2020)3667 *final* dell'11 giugno 2020, al fine di poter mantenere la disciplina concernente il registro internazionale.

Articolo 41 – comma 3. La norma intende adottare, con straordinaria necessità e urgenza, disposizioni che, nell'intento di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1, rendano conforme la disciplina nazionale concernente la professione di istruttore professionale di vela alla normativa unionale in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005).

2.2 Indicatori

Articolo 6. L'indicatore principale sarà rappresentato dalle risorse erogate ai soggetti beneficiari

Articolo 14. Gli indicatori saranno forniti dal numero delle richieste di accesso al fondo che saranno presentate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 29. L'indicatore principale sarà rappresentato dalle risorse erogate ai soggetti beneficiari

Articolo 30. L'indicatore principale sarà rappresentato dalle risorse erogate ai soggetti beneficiari

Articolo 41 – commi 1 e 2. L'indicatore principale sarà rappresentato dal numero di navi che verranno iscritte nel registro internazionale, a seguito della prescritta autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché dalle navi annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione prevista nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 41 – comma 3. L'indicatore principale sarà rappresentato dal numero degli istruttori professionali di vela che si iscriveranno nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Articolo 6. Attraverso l'erogazione dei contributi sarà possibile sostenere le aziende che svolgono i servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale e pertanto si prevedono impatti economici positivi per il settore interessato, per l'occupazione e per gli utenti del servizio.

Articolo 14. L'intervento regolatorio ha impatti economici e sociali sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci e persone. Non si ravvisano particolari impatti ambientali per categoria di destinatari.

Articolo 29. Non si ravvisano particolari impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

Articolo 30. Attraverso l'erogazione delle ulteriori risorse economiche, che si rendono disponibili per effetto della previsione normativa, sarà possibile sostenere gli operatori economici che devono eseguire gli affidamenti di lavori pubblici.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Si ritiene che le disposizioni in esame possano avere effetti positivi, seppur di difficile quantificazione, in tema di iscrizione del naviglio nel registro internazionale. È già stato precedentemente specificato che la disposizione si rende necessaria al fine di rendere la disciplina nazionale in materia di registro internazionale conforme alla normativa unionale in tema di aiuti di Stato. Ciò premesso, le modifiche apportate al decreto-legge n. 457 del 1997 consentiranno di poter mantenere la disciplina, seppur parzialmente rivista, concernente il registro internazionale, che ha quale finalità ultima di evitare l'iscrizione di navi nelle matricole di Stati (c.d. bandiere ombra o di comodo) che oltre a prevedere regimi fiscali agevolati, non assicurino il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e le garanzie a favore dei lavoratori.

Articolo 41 – comma 3. Si ritiene che la disposizione in esame possa avere effetti positivi, seppur di difficile quantificazione, in tema di iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Infatti, l'estensione della possibilità dell'esercizio della suddetta professione anche su base temporanea o occasionale favorirà l'esercizio della professione anche da parte di soggetti che, pur non dedicandosi in via esclusiva o prevalente alla suddetta attività, hanno tuttavia la capacità e i requisiti per lo svolgimento della stessa (ad esempio, stagionalmente).

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 6. Non sussistono specifici effetti da segnalare.

Articolo 14. L'intervento normativo, finalizzato a sostenere le imprese dell'autotrasporto, ha effetti soprattutto sulle piccole e medio imprese che rappresentano il maggior numero di quelle che operano nel settore dell'autotrasporto di merci e che più risentono dell'aumento del prezzo dei carburanti.

Articolo 29. Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare.

Articolo 30. Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare, ma si ritiene comunque che gli indennizzi previsti per il caro materiali potrebbero favorire maggiormente gli operatori economici di piccole dimensioni rispetto alle grandi imprese che sono maggiormente strutturate per far fronte ad andamenti incostanti dei livelli dei prezzi.

Articolo 41. Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 6. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 14. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 29. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 30. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza, atteso che l'ordinamento vigente già prevede il registro internazionale ed i connessi regimi fiscali e contributivi agevolati. La disposizione, infatti, apporta alla suddetta disciplina esclusivamente le modifiche richieste dalla Commissione europea al fine della conformità della stessa alle disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato.

Articolo 41 – comma 3. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza, atteso che l'ordinamento vigente già prevede la professione di istruttore professionale di vela. La modifica ora apportata si limita, infatti, a eliminare la previsione della necessità di esercizio della professione in modo abituale e non occasionalmente.

C. Oneri informativi

Articolo 6 Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari, purtuttavia ai fini dell'erogazione dei contributi il decreto di cui al comma 2 indicherà le necessarie modalità di rendicontazione.

Articolo 14. Eventuali oneri informativi a carico delle imprese potranno essere calcolati successivamente all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 29. Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

Articolo 30. La disposizione normativa prevede che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 41. Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 6. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

Articolo 14. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 29. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

Articolo 30. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

Articolo 41 – commi 1 e 2. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Esso deriva, infatti, dalla necessità di dare attuazione alla decisione C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto l'Aiuto di Stato SA.48260 (2017/NN) Italia - proroga del regime italiano a favore del registro internazionale, decisione preceduta da lunga istruttoria che ha visto la fattiva collaborazione tra organismi unionali e Amministrazioni italiane interessate, al fine della condivisione delle modifiche da apportare all'ordinamento vigente e, nello specifico, al decreto legge n. 457 del 1997.

Articolo 41 – comma 3. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea. Esso deriva, infatti, dalla necessità di dare esecuzione a quanto richiesto dalla Commissione europea a seguito del Reclamo *CHAP(2018)00532* - Denuncia relativa a nuove regole per la professione di istruttore di vela, ossia alla necessità di apportare alcune modifiche alla normativa nazionale concernente l'esercizio della professione di istruzione professionale di vela, allineandola alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 6. Ai fini della ripartizione dei contributi di cui al comma 1, il comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione. Le procedure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 potranno essere utilizzate anche per il riparto dei contributi riconosciuti per il secondo quadrimestre 2022 e detti contributi potranno essere incrementati dalle eventuali risorse residue derivanti dal riparto del fondo di cui al comma 1.

Articolo 14. Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 29. Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla previsione normativa.

Articolo 30. Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla norma.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Responsabile dell’attuazione dell’intervento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per quanto concerne l’iscrizione delle navi nel registro internazionale e nell’elenco tenuto dal medesimo Ministero. Inoltre, le autorità marittime locali sono chiamate a verificare l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi. In merito all’applicazione del regime agevolato concernente le agevolazioni fiscali e contributive, responsabili dell’attuazione dell’intervento sono il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Articolo 41 – comma 3. Responsabile dell’attuazione dell’intervento è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presso il quale è tenuto l’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

4.2 Monitoraggio

Articolo 6. Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 14. Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 29. Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1. e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso l’attività propria di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 30. Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1.

Articolo 41 – commi 1 e 2. Il monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni potrà essere effettuato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per quanto concerne la consistenza delle unità iscritte nel registro internazionale e nell’elenco tenuto dal suddetto dicastero. Sarà effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti concernenti l’applicazione dei regimi fiscali e contributivi previsti dalla disposizione.

Articolo 41 – comma 3. Il monitoraggio sull’applicazione della disposizione potrà essere effettuato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avuto riguardo al numero di istruttori professionali di vela che verranno iscritti nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela tenuto dal medesimo Ministero.

5) PRESIDENZA - SOTTOSEGRETARIO PER LO SPORT.

Relazione AIR articolo 7 (*Disposizioni urgenti in materia di sport*).

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento si pone come obiettivo quello di stanziare ulteriori risorse per il fondo univo per il potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore dell’associazionismo sportivo di base, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche; la ratio di tali contributi è da individuarsi nella necessità di assistere i predetti soggetti a far fronte ai maggiori costi dovuti all’attuale crisi energetica, che rischia di compromettere la loro capacità di fornire servizi alla cittadinanza.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’intervento si pone in un contesto di rilevante difficoltà economica per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Si tratta di enti che, in quanto gestori di impianti sportivi o strutture assimilabili, si trovano a dover sostenere rilevanti aumenti dei costi per le utenze elettriche; la loro natura non commerciale inoltre rende loro non fruibili gli aiuti stanziati per aiutare il settore imprenditoriale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della misura è quello di ristorare i gestori di impianti sportivi dai maggiori costi sostenuti, in modo da garantirne la continuità operativa.

2.2 Indicatori

Si prevede di erogare contributi pari all'intera somma stanziata entro il primo trimestre del 2023.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sulla base di precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport, si stima una platea di beneficiari intorno alle 3700 unità, sulla base delle domande pervenute a seguito della pubblicazione, il primo agosto 2022, del bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi. La somma erogata per ogni beneficiario. L'impatto atteso è di ridurre il numero di cessazioni (verificabile sul Registro delle attività sportive dilettantistiche) rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza aiuti.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI):

i beneficiari, in quanto enti non commerciali, non sono qualificabili come PMI.

B. Effetti sulla concorrenza:

il contributo, come già accaduto in passato, mira a coinvolgere una quanto più ampia possibile platea di destinatari, modulando l'importo in relazione ad indici correlati ai consumi (tipologia e dimensioni dell'impianti gestito, numero dei tesserati).

C. Oneri informativi:

i potenziali beneficiari verranno informati sulle modalità di presentazione della domanda per il contributo tramite pubblicazioni sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport ed i profili social ad esso collegati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

non sono previsti aggravii della regolazione esistente.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento non ha natura regolatoria, in quanto prevede la sola erogazione di contributi a fondo perduto. Responsabile dell'attuazione (ricezione delle domande, istruttoria, erogazione, monitoraggio) sarà il Dipartimento per lo sport.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio degli effetti dell'intervento sarà realizzato per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificando le variazioni del numero dei ASD e SSD iscritte.

6) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Relazione AIR articoli: 8 (*Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore*); 12 (*Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti*); 15 (*Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato*); 18 (*Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti*); 19 (*Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti*); 20 (*Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi*); e 36 (*Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo si propone la finalità di dettare ulteriori misure finalizzate a contrastare i disagi dell'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, in un periodo, ormai di durata pluriennale, di grandi incertezze e timori, accentuati dopo la crisi pandemica dalla guerra in Ucraina. L'inflazione sta divorando i redditi di tutte le categorie, generando i maggiori disagi nei redditi medio-bassi. Ad aumentare sono soprattutto i prezzi di beni importati. I prezzi spot del gas olandese sono più che raddoppiati nei giorni successivi all'invasione russa, raggiungendo il valore record di 345 euro per megawattora l'8 marzo scorso: dieci volte i valori di inizio 2021. Alle stelle è salito anche il prezzo del nickel, indispensabile per l'industria siderurgica. L'importanza di Ucraina e Russia nella produzione globale dei cereali ha fatto crescere di oltre il 20% le quotazioni del grano. Le economie avanzate fanno così i conti con un'ulteriore spinta inflazionistica e il pericolo di stagflazione. L'inflazione erode il potere d'acquisto di salari, pensioni e risparmi e alimentando l'incertezza, danneggia l'intera economia, inducendo le famiglie a consumare meno e le imprese a rinviare le decisioni di investimento. Il c.d. decreto aiuti ter dispone ulteriori interventi finalizzati a contrastare gli effetti economici della crisi internazionale, mettendo a disposizione nuovi aiuti per sostenere l'economia e in materia di politiche sociali.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento di un contributo, a valere su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, in capo agli enti del Terzo settore in relazione alle spese dagli stessi sostenute nell'anno 2022. E' inoltre istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno al fine di sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli che fruiscono del contributo a valere sul Fondo MEF.

L'articolo 12 rifinanzia il bonus destinato all'erogazione del bonus trasporti, incrementandolo di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 15 prevede un contributo *una tantum*, pari a 100 euro in favore degli istituti di patronato a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas, al fine di fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia.

Per quanto concerne le misure a sostegno delle famiglie, l'intervento principale contro il caro vita, di cui all'articolo 18 consiste nell'aver previsto una ulteriore indennità di 150 euro, *una tantum*, per lavoratori dipendenti, mentre ai sensi dell'articolo 19 è riconosciuta la medesima indennità di 150 euro *una tantum* in favore di pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, lavoratori domestici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi senza partita Iva, titolari di contratti d'opera nel 2021, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'articolo 20 incrementa di 150 euro l'indennità una tantum riconosciuta dal decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai lavoratori autonomi, ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, qualora abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

La disposizione di cui all'articolo 36 Incrementa di 15 milioni di euro lo stanziamento di 13 milioni di euro previsto dall'articolo 49 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, cd. PNRR, per le convenzioni tra l'Inps e i centri di assistenza fiscale (CAF), per far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

L'articolo 37 prevede norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi. In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività. Fino alla completa restituzione delle somme, al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITA' DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.

Il contesto nel quale si inserisce l'intervento è un contesto emergenziale post Covid, accentuato dalla crisi Ucraina. L'iniziativa normativa è finalizzata ad introdurre ulteriori misure di sostegno alle famiglie e agli enti del terzo settore e agli istituti di patronato a causa dell'inflazione e della stagflazione.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.

Obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di contenere l'impatto sociale ed economico del caro energia derivante dalla crisi internazionale.

Obiettivi specifici sono:

- sostenere il reddito delle famiglie, mitigando gli effetti del caro prezzi e del caro trasporti;
- mitigare gli impatti derivanti dal caro energia e dal relativo aumento dei costi per gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi e per gli istituti di patronato non essendo sostenibile che i maggiori oneri siano riversati sull'utenza.
- sostenere le attività di assistenza prestate dai centri di assistenza fiscale al fine di fronteggiare l'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

Con riferimento alla previsione del contributo straordinario di cui all'art. 8 destinatari della misura di un contributo straordinario **sono** gli enti del terzo settore, a fronte dei maggiori costi sostenuti a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia. Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021. In particolare, il comma 1 istituisce un fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022 destinato agli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali, mentre al comma 2 è prevista l'istituzione di un analogo fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato agli enti non ricompresi tra quelli individuati al comma 1.

Con la medesima finalità di evitare ripercussioni economiche negative derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia è stata prevista **all'art.15** del decreto la concessione di un contributo *una tantum* agli istituti di patronato a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Sono stimate 7663 sedi.

Nel decreto è stato previsto un ulteriore aiuto economico per le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi al consumo. Beneficiari dell'indennità *una tantum* di 150 euro di cui agli articoli 18-19 e 20 del DL in esame sono:

- lavoratori dipendenti (6, 7 milioni):
 - il nuovo bonus di 150 euro sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti, qualora nella competenza del mese di novembre 2022 abbiano una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro;
- pensionati con reddito inferiore a 20.000 euro (8,3 milioni);
- lavoratori domestici (0,75 milioni) già beneficiari del bonus di 200 euro del "decreto Aiuti" (articolo 32, comma 8, DL 50/2022), purché, alla data di entrata in vigore dell'"Aiuti ter" (24 settembre 2022), abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che, per il mese di novembre 2022, riceveranno l'indennità di disoccupazione Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) o Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 1 e dall'articolo 15 del D.lgs. 22/2015) stimati in 1,1 milioni;
- coloro che nel 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (articolo 32, legge 264/1949) stimati in 0,35 milioni;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore del "decreto Aiuti" (18 maggio 2022), iscritti alla Gestione separata dell'Inps e non titolari di trattamenti pensionistici, che abbiano un reddito 2021 non superiore a 20 mila euro (sono stati stimati 0,23 milioni di beneficiari).
 - L'articolo 19, commi da 12 a 15 prevede ulteriori categorie di beneficiari dell'indennità *una tantum*:
- lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità connesse all'emergenza Covid, riconosciute dai decreti "Sostegni" (articolo 10, commi da 1 a 9, DI 41/2021) e "Sostegni-bis" (articolo 42, DI 73/2021);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (articoli da 13 a 18, Dlgs 81/2015), che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro (la volta scorsa, 35 mila euro);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro (la soglia, per il precedente bonus, era a 35mila euro);
- beneficiari dell'*una tantum* di 200 euro prevista dai commi 15 e 16 dell'articolo 32, DI 50/2022, ossia, rispettivamente, i lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell'Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con

accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore di quel decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro.

Tali categorie di beneficiari (commi da 12 a 15) sono state complessivamente stimate in 0,638 milioni di soggetti con esclusione dei collaboratori sportivi gestiti da Sport e salute che ammontano a 0,160 milioni.

Il comma 16 prevede inoltre che destinatari dell'indennità sono anche i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei componenti percepisca alcuna delle indennità una tantum previste dagli articoli 18 e 19 del c.d. Aiuti ter. Si stimano 0,8 milioni di fruitori.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'Inps o alle casse di previdenza private, la nuova indennità di 150 euro va a incrementare quella di 200 euro concessa dal "decreto Aiuti" (articolo 33, decreto legge 50/2022) in presenza di un reddito complessivo 2021 non superiore a 35mila euro, così come è stato stabilito dalle norme di attuazione (articolo 2 del Dm 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022). L'ulteriore importo, però, è riservato a chi, sempre nel periodo d'imposta 2021, ha percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Beneficiari stimati sono 2,75 milioni.

Beneficiari diretti dell'intervento normativo di cui all'articolo 36 sono i centri di assistenza fiscale in favore dei quali è previsto un incremento di 15 milioni di euro dello stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quanto alla definizione della loro consistenza numerica, hanno sottoscritto con l'INPS la convenzione ISEE n. 68 CAF. I potenziali destinatari dell'intervento normativo in questione sono prevalentemente cittadini che si rivolgono agli stessi CAF per ottenere il servizio di elaborazione dell'ISEE, al fine di accedere a varie tipologie di prestazioni sociali agevolate o bonus, la cui consistenza numerica è stimabile in circa 11 milioni di soggetti nell'anno (rilevazione basata sul numero di codici fiscali richiedenti, tra i quali una percentuale pari all'85% si rivolge ai Caf, mentre il 15% ricorre alla modalità on line o precompilata).

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.

Il complesso delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 riguarda un numero di beneficiari stimato in 21,778 milioni con un costo stimato pari a 2.919 milioni di euro per l'anno 2022 e 347,7 milioni di euro per l'anno 2023.

In relazione alla valutazione della misura a favore dei patronati di cui all'articolo 15, nel 2021, ai patronati fanno capo 23 sedi centrali, 187 sedi regionali, 1709 sedi provinciali e 5744 sedi zonali, per un totale di 7.663 sedi. Considerando un contributo di 100 euro ciascuno si arriva ad una spesa complessiva di euro 766.300. Il limite di spesa, pari a 769.000 euro, permetterebbe anche di soddisfare eventuali aggiornamenti del numero di sedi.

Con riferimento alla valutazione dell'intervento di cui all'articolo 36, alla data dell'8 settembre 2022, risultano fatturabili circa 8,6 milioni di DSU per una spesa complessiva pari a € 138.220.094. Alla data del 14 ottobre 2022, sono state fatturate dai Caf 8.993.605 DSU per una spesa complessiva pari a € 143.492.944,24, con un incremento di circa il 20% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, a fronte di uno stanziamento destinato all'ISEE, pari complessivamente a € 139.000.000.

Con le risorse, incrementate di € 15 milioni all'articolo 36 del d.l. 144/2022, cd. Aiuti ter, che si aggiungono ai 13 milioni previsti dall'art. 49, comma 1-bis, del d.l. 36/2022 (l. 79/2022), si stima che l'INPS potrà remunerare ancora circa 595.000 DSU in convenzione con possibile esaurimento dei fondi a fine novembre

2022. Al riguardo si evidenzia che l'Istituto ha promosso iniziative di semplificazione per la diffusione dell'ISEE precompilato, al fine di rendere sostenibile la spesa per la Convenzione in materia di ISEE.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli effetti del provvedimento sarà effettuato dalle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'archivio INPS.

7) MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1) Relazione AIR articoli: 9 (*Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Avuto riguardo al contesto contingente, che richiede per motivi di sicurezza energetica nazionale correlati al conflitto russo-ucraino di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, le norme introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 attribuiscono carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente.

Per la realizzazione delle opere stesse (e delle relative infrastrutture) predetto decreto prevede un apposito procedimento.

Al comma 1, è prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari (il numero dei commissari è rimesso alla scelta del governo). Tale commissario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti in materia (quali, a mero titolo esemplificativo, l'ISPRA e le ARPA territorialmente competenti). Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2, del suddetto decreto-legge, prevede che per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'[articolo 46, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), ferma restando l'intesa con la regione interessata, è rilasciata dal predetto Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al successivo comma 5.

Il comma 3, prevede che per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'[articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Il comma 4, prevede che le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 222 del 2007](#), tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

L'autorizzazione include, altresì, l'autorizzazione di cui all'[articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del [decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105](#), nonché la verifica

preventiva dell'interesse archeologico di cui all'[articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'[articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e le comunicazioni agli interessati di cui all'[articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), tengono luogo della fase partecipativa di cui all'[articolo 11, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001](#). Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

Il comma 5, prevede, altresì, che entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1, presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.

È previsto, inoltre, (comma 6) che il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5, entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 9, del decreto-legge n. 144 del 2022, interviene introducendo, dopo il comma 14, il nuovo comma 14-bis, all'interno dell'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022; esso prevede che le disposizioni di cui al predetto articolo 5, si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5, anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

Scopo dell'articolo 9, in esame è quello, dunque, di estendere la disciplina agevolativa e semplificatoria prevista dall'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nei seguenti casi:

- qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni;
- qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

Da quanto emerso dai lavori preparatori si fa presente che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il conflitto in atto tra Russia e Ucraina e le conseguenti sanzioni dei Paesi europei hanno comportato la necessità di adottare iniziative volte ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale, tenuto conto dell'importante contributo rappresentato dal gas russo nella copertura del fabbisogno nazionale di gas (circa il 40% nel 2021). In particolare, le iniziative finora adottate hanno avuto lo scopo di massimizzare subito, all'avvio del conflitto, le importazioni, così da evitare il completo svuotamento degli stoccaggi nazionali, nonché di intervenire sulla campagna di iniezione in stoccaggio affinché sia raggiunto un elevato grado di riempimento. Inoltre, è stato anche previsto che, qualora ne ricorra la necessità, possa essere massimizzato l'utilizzo degli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili diversi dal gas naturale. Iniziative sono in corso anche per incrementare le importazioni di gas via gasdotto e di GNL. In aggiunta alle suddette iniziative, si ritiene necessario aumentare in maniera strutturale la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di nuovi terminali di rigassificazione.

A carattere generale, le norme recate dall'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono finalizzata a favorire, dal punto di vista autorizzativo attraverso il ricorso a procedure accelerate e semplificate, la realizzazione di nuove unità di rigassificazione galleggianti così da incrementare nel minor tempo possibile la

capacità di rigassificazione nazionale. L'attuale situazione di conflitto tra Russia e Ucraina pone, infatti, la necessità di aumentare in maniera strutturale e nel breve periodo la capacità di rigassificazione nazionale. Tenuto conto che il procedimento autorizzativo "classico", svolto ai sensi dell'articolo 46, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede tempistiche non coerenti con le attuali esigenze in termini di obiettivi di nuova capacità di rigassificazione, è risultato necessario prevedere, tramite l'introduzione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, procedure accelerate per il rilascio dell'autorizzazione delle *"opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione"*, attraverso la nomina di Commissari straordinari, tempistiche stringenti e acceleratorie dei procedimenti autorizzativi, nonché deroghe specifiche.

Da ultimo, mediante l'introduzione dell'articolo 9, del decreto-legge n. 144 del 2022, la disciplina semplificatoria di cui articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, verrà estesa anche qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni oppure qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La norma estende le procedure accelerate per il rilascio dell'autorizzazione delle *"opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione"*, attraverso la nomina di Commissari straordinari, tempistiche stringenti e acceleratorie dei procedimenti autorizzativi, nonché le deroghe specifiche di cui all'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, anche nel caso in cui in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni o qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

2.2 Indicatori

Gli indicatori coincidono con il numero di autorizzazioni che saranno rilasciate. Si ricorda che le opere di cui trattasi (impianti di rigassificazione realizzati mediante unità galleggianti) saranno opere private che svolgono un'attività di pubblica utilità; i potenziali destinatari sono, pertanto, tutti quei soggetti in grado di presentare al Commissario l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione secondo le tempistiche e i contenuti previsti dalla norma. Uno di essi è costituito sicuramente dalla società Snam, cui il Ministro della transizione ecologica ha già dato indicazione per procedere all'acquisto di tali impianti; l'istanza, nondimeno, può essere presentata da qualsiasi altro operatore del settore energetico in grado di sostenere iniziative di questo genere. Il numero di istanze è ovviamente in funzione anche delle possibili ubicazioni, che sono comunque di numero limitato.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il combinato disposto dell'articolo 9, del decreto-legge n. 144 del 2022, e dell'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022 determinerà un beneficio per la collettività nel suo complesso, in quanto permetterà di scongiurare possibili problemi in termini di sicurezza energetica e rappresenterà un beneficio anche per i soggetti privati che presenteranno istanza e potranno usufruire delle procedure acceleratorie in parola, in quanto anch'essi avvieranno un'attività economica nel settore energetico usufruendo di una accelerazione autorizzativa.

Per quanto attiene ai costi, si fa presente che il comma 8, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, prevede che *"Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente"*

474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. [...]"

Per i commissari non sono previsti oneri finanziari, come espressamente previsto al comma 1, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022. Del pari, in ragione dell'attività demandata ai Commissari, non è prevista la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività.

Con riferimento all'avvalimento delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, la norma prevede che questo avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, peraltro, che tale è da intendersi soprattutto sotto l'aspetto dell'espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le opere di cui trattasi (impianti di rigassificazione realizzati mediante unità galleggianti) saranno opere private che svolgono un'attività di pubblica utilità; i potenziali destinatari, tra cui le stesse PMI, sono, pertanto, tutti quei soggetti in grado di presentare al Commissario l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione secondo le tempistiche e i contenuti previsti dalla norma.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si prevedono particolari effetti negativi sulla concorrenza. Si fa presente, tuttavia, che l'istanza, nondimeno, può essere presentata da qualsiasi altro operatore del settore energetico in grado di sostenere iniziative di questo genere. Il numero di istanze è ovviamente funzione anche delle possibili ubicazioni, che sono, comunque, di numero limitato.

C. Oneri informativi

La norma non contiene ulteriori oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Risultano rispettati i livelli minimi di regolazione europea. A tale tipologia di impianti (e relative opere connesse) è prevista, tuttavia, l'esenzione dalle valutazioni ambientali, previa comunicazione alla Commissione europea (art. 5, comma 3, decreto-legge n. 50 del 2022).

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Come già anticipato, il comma 14-*bis*, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, come introdotto dall'articolo 9, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che le disposizioni dell'articolo 5 medesimo, si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5, anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzative alternative. Anche in questo caso, pertanto, troverà applicazione il comma 1 dell'articolo 5 in base a cui *"Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti [...]"*.

Pertanto, le attività istruttorie e procedurali derivanti dalla presente proposta rientrano nelle attività svolte dai competenti uffici del Ministero della transizione ecologica deputati al rilascio delle autorizzazioni.

4.2 Monitoraggio

Le relative modalità di monitoraggio saranno svolte dagli uffici ministeriali i quali, ai fini del controllo sulla sicurezza degli approvvigionamenti, monitoreranno l'entrata in esercizio della nuova capacità di rigassificazione.

2) Relazione AIR articoli: 22 (*Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio*); 23 (*Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici*) e 24, parte di competenza (*Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

(Art. 22)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la missione M1C2-6 «Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza» che, al punto XV, contempla la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Tale missione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della missione M2C1.1 «Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare», che contempla due importanti riforme: la Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Entrambe le riforme sono state approvate a giugno, rispettivamente, con i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022 e n. 257 del 24 giugno 2022, pubblicati nel sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

Le due riforme si affiancano agli altri investimenti previsti per l'economia circolare, attualmente in fase avanzata di attuazione (i progetti presentati sono al vaglio delle commissioni esaminatrici), che mirano a rafforzare l'infrastruttura impiantistica per la gestione dei rifiuti, sia attraverso l'ammodernamento e lo sviluppo di nuovi impianti, sia attraverso la realizzazione di progetti «faro» per le filiere strategiche dei rifiuti [rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche].

Per quanto riguarda la SEC, si prevede la necessità di semplificare le procedure autorizzative in materia di economia circolare per accelerare il conseguimento degli obiettivi che prevedono l'uso efficiente delle risorse entro il 2035, in particolare limitando quanto più possibile il ricorso alle discariche, che non rappresentano pratiche di economia circolare. La SEC prevede anche una revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento alla discarica nel territorio nazionale.

Il PNGR invece, oltre a rappresentare una componente vera e propria della SEC, è anche una riforma essenziale per il PNRR, essendo strettamente collegata agli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture impiantistiche. Il PNGR mira, infatti, a colmare l'insufficienza impiantistica per l'economia circolare, che rappresenta da sempre la più critica delle barriere al pieno sviluppo di questo modello economico. Il Piano ha un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028): fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti, offrendo, contestualmente, una ricognizione nazionale dell'impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire strumenti per colmare i divari impiantistici esistenti nel territorio.

Per raggiungere gli obiettivi europei di circolarità (65 per cento di riciclo e 10 per cento massimo di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani entro il 2035), le regioni dovranno scegliere in autonomia le combinazioni tecnologiche delle quali dotarsi per il recupero sia di materia sia di energia, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità della gestione, ma con la possibilità di stabilire accordi di macroarea con altre regioni. Merita sottolineare che il PNGR rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto alla pianificazione regionale, che è comunque tenuta ad uniformarsi alla programmazione nazionale, pena l'attivazione di opportuni meccanismi di potere sostitutivo. Sulla base degli esiti dell'attività di ricognizione effettuata sulla produzione dei rifiuti e sul sistema impiantistico regionale, il PNGR individua i flussi di rifiuti strategici per assicurare che gli obiettivi del piano siano soddisfatti, tra i quali figurano: rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, scarti derivanti dai trattamenti delle frazioni secche da raccolta differenziata e del trattamento delle frazioni organiche, rifiuti organici, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti inerti da costruzione e demolizione, rifiuti tessili, rifiuti in plastica, rifiuti contenenti amianto, veicoli fuori uso, rifiuti sanitari a rischio infettivo. L'ultima

rilevazione dell'ISPRA sulla produzione totale dei rifiuti in Italia segnala un ammontare di circa 184 milioni di tonnellate nel 2019. Di queste, circa 30 milioni sono di provenienza urbana e la restante quota è invece generata dalle attività produttive.

La norma, quindi, affronta sul piano procedurale le misure necessarie per consentire la realizzazione della capacità impiantistica necessaria a raggiungere gli obiettivi di economia circolare.

In particolare, il comma 1 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNRR siano da considerarsi interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con tutto ciò che ne consegue per le semplificazioni delle procedure di realizzazione degli impianti stessi.

Il comma 2 della norma prevede invece che nei procedimenti autorizzativi, diversi da quelli di competenza statale, riguardanti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal PNRR e dal PNRR, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Tra gli obiettivi del PNRR e, nello specifico della Strategia nazionale per l'economia circolare che costituisce una delle riforme principali della Missione 2 Componente 1, vi è la creazione di uno specifico organismo per la vigilanza e il controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti (consorzi e sistemi autonomi) presieduto dal Ministero della transizione ecologica. La finalità della creazione di tale organismo è quella di rafforzare le attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare attenzione ai risultati di gestione, riferiti al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio recepiti a livello nazionale e ai profili di tutela della concorrenza e del mercato. Si rende pertanto necessario integrare le disposizioni vigenti con la previsione di cui al comma 3.

Il comma 4 quantifica invece gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

(Art. 23)

La disposizione modifica l'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici; essa, inoltre, interviene a poca distanza temporale dalle modifiche introdotte dall'articolo 12 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ancora in materia di colonnine di ricarica.

Nello specifico, la disposizione in esame novella i commi 8 e 12 del citato articolo 57.

L'attuale comma 8 permette ai comuni di consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo un'eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Il comma 1, lettera a), del presente articolo, nel modificare il predetto comma 8, aggiunge, in fine, tre periodi; il primo di essi prevede che, nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica per cui è richiesta l'autorizzazione insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica la comunicazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito *internet* istituzionale nonché nella Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività; il secondo periodo prevede che, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Tale previsione è chiaramente volta ad assicurare un'adeguata fase di pubblicità alla richiesta di autorizzazione di un nuovo punto di ricarica (insistente su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica), al termine del quale il titolo abilitativo potrà essere concesso da parte dell'ente locale.

Il terzo periodo aggiunto al comma 8 prevede invece che, nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune,

l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. La norma in oggetto è volta a inserire una procedura competitiva nel caso di concorrenza di più domande autorizzative incompatibili con la programmazione adottata dall'ente locale in materia di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Il comma 1, lettera b), novella invece il comma 12 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, il quale prevede che l'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, definisca le misure tariffarie applicabili ai punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Nello specifico, la novella, restringendo il campo di applicazione della disposizione originaria, prevede che tali misure tariffarie definite dall'ARERA siano riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.

(Art. 24)

L'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, ha previsto che «L'Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziari finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*. Alla società di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma I. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo».

Al riguardo: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2021, adottato in forza delle disposizioni richiamate nelle premesse, è stata assegnata alla società Invitalia la somma di 35 milioni di euro per la sottoscrizione e la liberazione, ad opera di quest'ultima, del capitale iniziale della società la cui costituzione è stata autorizzata dalla medesima normativa, allo scopo dell'avvio e della conduzione delle analisi di fattibilità sotto il profilo economico, finanziario, industriale e ambientale, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, nell'ambito del plesso siderurgico di Taranto; in data 25 gennaio 2022 è stata costituita la società DRI d'Italia S.p.A., già pienamente operativa, per il perseguimento delle finalità individuate dalla menzionata fonte di normazione primaria.

Per quanto attiene alla trattazione dei profili afferenti all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) per tali iniziative, l'intervento in discussione si colloca all'interno della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente M2C2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», nell'ambito dell'intervento di cui alla lettera c) «Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno». In particolare, da una più approfondita analisi del citato ambito di intervento n. 3 della Componente 2 della Missione 2 emerge l'allocazione di risorse finanziarie pubbliche del PNRR pari a 2 miliardi di euro a valere sull'investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*», in cui, dalla lettura delle schede di approfondimento condivise tra le competenti strutture amministrative interne e la Commissione europea, trovano espressa e puntuale collocazione i progetti per la realizzazione e la gestione di impianti vocati alla produzione di preridotto – *direct reduced iron* per l'alimentazione di forni elettrici. Al riguardo la norma in esame destina a favore della società di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, risorse nel limite di 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, attraverso l'esclusivo utilizzo di idrogeno verde.

Venendo alla trattazione degli ambiti concernenti la concreta ammissione alla fruizione delle risorse finanziarie pubbliche del PNRR da parte degli investimenti di cui all'intervento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*», il citato Piano nazionale ne subordina l'eleggibilità e la conseguente attribuzione al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, tesa all'individuazione di uno o più soggetti attuatori dell'intervento in esame, in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea. Sul punto, l'assegnazione delle risorse pubbliche che, comunque entro il limite di un miliardo di euro, potranno essere allocate su tale progetto è subordinata al raggiungimento, entro il 2026, del duplice obiettivo (di cui dovrà darsi contezza nei successivi bandi per la realizzazione dei medesimi impianti):

- i) di una combinazione di fonti gassose (metano + idrogeno) di alimentazione degli impianti per la produzione di preridotto in cui almeno il 10 per cento sia rappresentato da idrogeno;
- ii) della derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili (cosiddetto «idrogeno green»).

In considerazione dell'evoluzione del contesto sin qui sinteticamente rappresentato, è apparso necessario focalizzarsi sugli ulteriori approfondimenti riguardanti la più adeguata cornice di natura giuridica entro cui collocare, sotto il profilo concreto, l'impulso alle fasi afferenti sia alla realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto, previa individuazione del soggetto attuatore dell'intervento, per l'assegnazione delle risorse del PNRR, sia all'affidamento della sua gestione, coerentemente con l'assetto desumibile dalle pertinenti fonti di normazione primaria vigenti e dagli approdi all'uopo raggiunti in sede giurisprudenziale, anche nella prospettiva di agevolare il complesso processo di transizione del plesso siderurgico di Taranto verso un modello di produzione eco-sostenibile. All'esito di tali approfondimenti ogni valutazione da cui poter ricavare la piena intercettazione delle duplici esigenze anzidette conduce all'allestimento di un intervento di natura normativa, nella versione sopra riportata, preordinato: ad agevolare l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento per la realizzazione, a valle dell'indizione di una gara pubblica, dell'impianto in esame, consentendo, per tale via, l'allocazione – per la quota parte che potrà essere destinata a tale finalità – delle pertinenti risorse del PNRR in capo a tale soggetto, evitando, allo stesso tempo, il ricorso ad una duplice procedura competitiva.

A tal fine, è prevista l'attribuzione *ex lege* alla società DRI d'Italia S.p.A. della veste di soggetto attuatore dell'intervento, cui poter assegnare le risorse finanziarie a ciò dedicate dal PNRR, per la successiva indizione, ad opera della medesima società, di una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di preridotto – *direct reduced iron* (nel rispetto dei requisiti di cui si è data contezza sopra: combinazione di fonti gassose di alimentazione degli impianti DRI in cui almeno il 10 per cento sia rappresentato da idrogeno; derivazione dell'idrogeno esclusivamente da fonti rinnovabili); a legittimare l'assunzione diretta della gestione dell'impianto in discussione da parte della stessa DRI d'Italia, contestualmente all'impulso ad un processo di ricomposizione del suo assetto azionario, attraverso l'apertura del suo capitale ad uno o più soci privati, in possesso degli indispensabili requisiti finanziari, tecnici e industriali, da realizzare con il ricorso al modello di gara «a doppio oggetto».

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

(Art. 22)

L'intervento previsto ai primi due commi intende introdurre strumenti di semplificazione amministrativa volti a colmare l'insufficienza impiantistica per l'economia circolare, che rappresenta da sempre la più critica delle barriere al pieno sviluppo del modello di economia circolare. La norma affronta infatti sul piano procedurale le misure necessarie per consentire l'ottenimento in tempi congrui dei provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione delle infrastrutture impiantistiche per la gestione dei rifiuti, sia attraverso l'ammodernamento e lo sviluppo di nuovi impianti, sia attraverso la realizzazione di nuovi progetti per le filiere strategiche dei rifiuti.

Quanto ai commi 3 e 4, si evidenzia che tra gli obiettivi del PNRR e, nello specifico della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, che costituisce una delle riforme principali della Missione 2 Componente 1, approvata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022, vi è la creazione di uno specifico Organismo per la vigilanza e il controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti (consorzi e sistemi autonomi) presieduto dal Ministero della transizione ecologica. Detto organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

La disposizione si inserisce nell'ambito delle norme contenute nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come novellato dal decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha recepito le direttive (EU) 2018/851 e 2018/852, nelle quali è stato introdotto in maniera più stringente il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) ed i requisiti minimi cui debbono attenersi i regimi istituiti secondo detto principio. In particolare, l'articolo 8-bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/851 prevede la costituzione di un organismo indipendente da interessi privati che vigili sui sistemi di responsabilità estesa del produttore (consorzi e sistemi autonomi) per verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla norma. Già con il suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020 si erano introdotte disposizioni normative in tal senso, che prevedevano quale unico soggetto deputato a svolgere detta funzione il Ministero della transizione ecologica. È stato, dunque, necessario prevedere un organismo con una più ampia partecipazione di soggetti titolati (Ministero dello sviluppo economico, AGCM, ARERA e ANCI) oltre al Ministero della transizione ecologica a vigilare, in quanto coinvolti nell'intera filiera, dalla produzione alla gestione del fine vita del prodotto, considerando anche gli aspetti di tutela della libera concorrenza sul mercato nazionale.

Detto organismo, quindi, è un istituto che rafforza le attività già svolte in via ordinaria dal Ministero della transizione ecologica con il supporto tecnico dell'ISPRA, mediante la costituzione di una struttura operativa il cui funzionamento è garantito tramite risorse da assegnare in un apposito fondo.

(Art. 23)

La norma contenuta all'art. 23 del decreto-legge in esame introduce ulteriori misure di maggior dettaglio in materia di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, al fine di incrementare il grado di competitività tra le imprese che installano e gestiscono punti di ricarica elettrica dei veicoli, nonché dà disposizioni ad ARERA nella definizione delle misure tariffarie applicabili.

(Art. 24)

L'articolo in esame si inserisce nell'ambito delle misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* nell'ambito della Missione 2, Componente 2 e all'allocatione delle risorse finanziarie pubbliche previste per tali finalità.

Nello specifico, la disposizione in esame aggiunge taluni periodi all'articolo 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, designando la società ivi prevista quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, nonché della relativa gestione.

Nel secondo periodo il predetto articolo individua il limite delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per la realizzazione dei già menzionati interventi.

Quanto ai problemi che la disposizione normativa pone, si evidenzia come essa, recando limitati impatti sul quadro giuridico, amministrativo, economico, sociale ed ambientale, non solleva particolari questioni da affrontare, se non in relazione alla necessità che Invitalia S.p.A. – destinataria principale della disposizione - predisponga ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della predetta società a uno o più soci privati, dotati dei requisiti previsti dalla legge.

2.1 Obiettivi generali e specifici

(Art. 22)

L'obiettivo dell'intervento di cui ai primi due commi è quello di superare le possibili criticità di tipo procedurale che potrebbero ostacolare e ritardare i procedimenti autorizzativi diversi da quelli di competenza statale; questo al fine di conseguire gli obiettivi strategici del PNRR e del PNRR volti al raggiungimento degli obiettivi europei di circolarità.

Quanto ai commi 3 e 4, la finalità della creazione di predetto organismo è quella di rafforzare le attività di vigilanza e controllo previste all'art. 206-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare attenzione ai risultati di gestione, in termini di raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio recepiti a livello nazionale e ai profili di tutela della concorrenza e del mercato, in conformità alla Direttiva (UE) 2018/851.

Il confronto tra i soggetti partecipanti, che a vario titolo si occupano dell'intero ciclo di un prodotto, dalla immissione sul mercato alla gestione del suo fine vita, garantisce che tutti gli aspetti afferenti agli obblighi di EPR, cui sono tenuti i consorzi ed i sistemi autonomi, siano dettagliatamente analizzati sia sotto il profilo di tutela ambientale che di tutela della concorrenza, nonché che gli stessi operino secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. L'organismo, laddove necessario, potrà intervenire indirizzando i sistemi di EPR a migliorare quelle attività che non vengono effettuate in coerenza con la norma di settore o in conformità ai principi della concorrenza sul mercato.

(Art. 23)

La norma è stata richiesta per rispondere ad un'esigenza rilevata dall'Unione europea in occasione della verifica della Milestone collegata alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (AS 2469-B) ed in particolare alla necessità di *"Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica"*.

Per quanto attiene nello specifico alla disposizione del comma 12 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, si precisa che, prima dell'intervento del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'articolo prevedeva che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisse le *"tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti."* Tale disposizione, che se attuata avrebbe introdotto prezzi regolati per la fornitura di energia elettrica ai veicoli elettrici, è stata oggetto di critiche sia da parte dell'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato (AGCM), con la Segnalazione AS1730 (sezione V.A) della stessa ARERA, in due occasioni: dapprima con la Memoria 300/2020/l/eel del (presentata alla Commissione parlamentare competente in sede di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020) e successivamente con la Memoria 370/2020/l/eel.

La disposizione sui "prezzi regolati" non è stata attuata da ARERA, per i motivi illustrati: in primo luogo, il concetto di "tariffa di fornitura" non è compatibile con la normativa comunitaria attualmente vigente, in base alla quale l'assetto del mercato elettrico è pienamente liberalizzato (nel seguito si distingue tra tariffe, con riferimento alle componenti regolate a copertura dei costi dei servizi di rete e degli oneri generali di sistema, e il prezzo di fornitura, inteso come valore medio per kWh della spesa finale comprensiva di tutte le voci che compongono la bolletta del cliente finale); in secondo luogo, perché l'equiparazione degli operatori commerciali (come i gestori dei punti di ricarica in luoghi aperti al pubblico) alle famiglie (clienti domestici) sarebbe stata, a giudizio di ARERA, "molto critica", in quanto non rispondente al principio di aderenza delle tariffe di rete ai costi (*cost-reflectivity*): infatti, le condizioni di ricarica possono essere molto diverse tra questi due ambiti, con particolare riguardo alla velocità di ricarica e, quindi, alla potenza elettrica richiesta al punto di connessione con la rete.

A tale proposito può essere utile richiamare il fatto che ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 257 del 2016, il gestore del punto di ricarica in luoghi accessibili al pubblico (CPO - *Charging point operator*) svolge il ruolo di cliente finale per il sistema elettrico; il servizio di ricarica non è quindi un servizio di rivendita di energia elettrica, come chiarito successivamente anche da altre disposizioni di legge.

La disposizione che era contenuta nel comma 12 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 76 del 2020, la cui abrogazione è oggetto del punto IX della milestone M1C2-6 ("Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici"), è stata del tutto soppressa dall'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il testo del comma 12 dell'art. 57 del decreto-legge n. 76 del 2020 è stato sostituito, in occasione dell'abrogazione della norma oggetto della Segnalazione AGCM e delle Memorie di ARERA, con un nuovo testo di legge, che non prefigura in alcun modo prezzi regolati per i CPO. Infatti, le "misure tariffarie" che ARERA può adottare applicabili "a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico" sono limitate alle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete (*network tariffs*) ed eventualmente alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema [con i limiti e le modalità definite dal comma 12-*bis*, introdotto dall'art. 45, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 199 del 2021].

La nuova formulazione contenuta nel decreto-legge n. 23 settembre 2022, n. 144 esplicita e puntualizza quanto sopra illustrato.

(Art. 24)

L'intervento in questione si pone l'obiettivo di garantire la corretta attuazione del PNRR, nell'ambito della Missione 2, Componente 2 «Transizione energetica e mobilità sostenibile», con particolare riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, nonché quello di individuare il limite delle risorse finanziarie pubbliche previste per la realizzazione dell'impianto per la produzione del *peridotto-direct reduced iron*.

2.2 Indicatori

(Art. 22)

Quanto ai primi due commi, gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivi indicati sono quelli europei pari a:

- 65% di riciclo
- 10% massimo di smaltimento in discarica.

Quanto ai restanti commi, in relazione all'obiettivo principale di rafforzare l'istituto della vigilanza, l'indicatore individuato è la verifica del corretto funzionamento di tutti i sistemi di EPR vigenti ed il raggiungimento degli obiettivi ad essi prefissati. Inoltre, ulteriore indicatore è rappresentato dalla pubblicazione annuale sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica dei risultati delle attività di vigilanza sui sistemi di EPR.

(Art. 23)

Non si rilevano precisi indicatori per il particolare contenuto prescrittivo della norma nonché per gli altri parametri desumibili dalle precedenti sezioni.

(Art. 24)

Grado di realizzazione delle attività nei tempi previsti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

(Art. 22)

Quanto ai primi due commi, in generale, per le amministrazioni pubbliche, dirette destinatarie della norma, nonché per i produttori e detentori di rifiuti e la collettività, indirettamente coinvolti, non vi è alcun impatto economico. Il principale beneficio per la collettività è quello di completare il sistema impiantistico necessario

per la gestione dei rifiuti ottenendo anche una riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti; inoltre contribuisce a prevenire e ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti con il raggiungimento degli obiettivi europei di circolarità fissati per il 2035.

Quanto ai restanti commi, i destinatari della norma introdotta sono i soggetti coinvolti nell'istituzione dell'organismo, quindi, Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico, AGCM, ARERA e ANCI nonché i sistemi di EPR (consorzi e sistemi autonomi). Non vi sono impatti economici per nessuno dei soggetti destinatari, in quanto le attività che dovrà effettuare il suddetto Organismo sono solo un rafforzamento rispetto a quelle già previste dalla norma vigente.

I destinatari indiretti della norma sono i consumatori e la collettività in genere sui quali non vi sono impatti economici negativi derivanti dalla norma, bensì gli stessi potranno beneficiare di un migliore servizio e di un decremento della spesa dovuto dalla vigilanza sulla corretta determinazione dei costi del fine vita del prodotto (contributo ambientale). Inoltre, questi ultimi potranno visionare sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica le risultanze delle attività del suddetto Organismo di vigilanza, pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno. Gli effetti dell'attuazione della disposizione in parola potranno essere verificati dopo circa il terzo anno di attività a regime dell'organismo di vigilanza.

(Art. 23)

La disposizione di cui al primo comma, lett. a), modifica l'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Nello specifico, la disposizione in esame novella i commi 8 e 12 del citato articolo 57. L'attuale comma 8 permette ai comuni di consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo un'eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Il comma 1, lettera a), del presente articolo, nel modificare il predetto comma 8, aggiunge, in fine, tre periodi; il primo di essi prevede che, nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica per cui è richiesta l'autorizzazione insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica la comunicazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale nonché nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività; il secondo periodo prevede che, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Tale previsione è chiaramente volta ad assicurare un'adeguata fase di pubblicità alla richiesta di autorizzazione, chiaramente a favore dei soggetti privati interessati, di un nuovo punto di ricarica (insistente su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica), al termine del quale il titolo abilitativo potrà essere concesso da parte dell'ente locale. Il terzo periodo aggiunto al comma 8 prevede invece che, nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. In tale ultimo caso, la norma inserita è volta chiaramente a inserire una procedura competitiva nel caso di concorrenza di più domande autorizzative incompatibili con la programmazione adottata dall'ente locale in materia di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, con chiari vantaggi a favore della collettività derivanti dal principio di concorrenza.

(Art. 24)

Dal punto di vista dell'impatto economico, la disposizione prevede di allocare 1 miliardo di euro per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto-*direct reduced iron* ed inoltre impone ad Invitalia S.p.A. l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società. In particolare, Invitalia S.p.A. dovrà porre in essere apposite procedure selettive di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 – sopportandone i relativi costi - al fine di individuare i soggetti dotati dei requisiti finanziari, tecnici e industriali richiesti, quali soci privati della società da costituire.

3.2 Impatti specifici

- A. *Effetti sulle PMI (Test PMI)*
- B. *Effetti sulla concorrenza*
- C. *Oneri informativi*
- D. *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

(Art. 22)

Con riferimento ai commi 1 e 2, si riportano i seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il rispetto delle tempistiche per l'ottenimento dei titoli autorizzativi contribuisce ad accelerare il conseguimento degli obiettivi di economia circolare con conseguenti vantaggi per gli imprenditori interessati.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, né sulla competitività del Paese, in quanto le modifiche apportate sono in linea con la disciplina europea. Inoltre, non sono previste disposizioni in grado di alterare il tenore concorrenziale del mercato e di ridurre il numero e la tipologia delle imprese operanti nella filiera, né di determinare l'introduzione o il rafforzamento di barriere all'entrata.

C. Oneri informativi

Il presente intervento non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e di imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio all'esame non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.

Con riferimento ai commi 3 e 4, si riportano i seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non vi sono nuovi effetti sulle PMI, in quanto la norma non modifica l'assetto attuale.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli effetti sulla concorrenza saranno evidentemente positivi, considerata la presenza all'interno dell'istituendo organismo dell'AGCM nonché di ARERA, la quale garantirà l'equilibrio dei costi di ingresso agli impianti di gestione dei rifiuti;

C. Oneri informativi

Gli oneri informativi a carico dei sistemi di EPR rimangono invariati in quanto gli stessi sono già disciplinati dalla norma vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Vi è il pieno rispetto dei livelli minimi di regolazione europea che, all'articolo 8-bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/851, prevede la costituzione dell'organismo in questione.

(Art. 23)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Dall'intervento possono essere interessate anche le PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La norma introduce disposizioni pro-concorrenziali in quanto prevede che nel caso in cui più soggetti siano interessati ad ottenere un'autorizzazione per l'installazione di un punto di ricarica elettrica di veicoli insistenti sul suolo pubblico o assimilato, l'Ente locale deve porre in essere una procedura ad evidenza pubblica trasparente e non discriminatoria.

C. Oneri informativi

Oneri informativi a carico dell'Ente Locale, per pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente sulla PUN (Piattaforma unica nazionale) quando operativa, di cui all'art.8 comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016, del ricevimento delle istanze di autorizzazione da parte degli operatori.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La norma è stata introdotta per rispondere all'esigenza di rispetto delle norme anche unionali in materia di concorrenza.

(Art. 24)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il rispetto delle tempistiche per l'ottenimento dei titoli autorizzativi contribuisce ad accelerare il conseguimento degli obiettivi di economia circolare con conseguenti vantaggi per gli imprenditori interessati.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio non produce effetti negativi sulla concorrenza del mercato, né sulla competitività del Paese, in quanto le modifiche apportate sono in linea con la disciplina europea. Inoltre, non sono previste disposizioni in grado di alterare il tenore concorrenziale del mercato e di ridurre il numero e la tipologia delle imprese operanti nella filiera, né di determinare l'introduzione o il rafforzamento di barriere all'entrata.

C. Oneri informativi

Il presente intervento non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e di imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio all'esame non definisce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti a livello europeo.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

(Art. 22)

Quanto al comma 1 e al comma 2, la concreta attuazione dell'intervento dipende dall'efficienza delle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni.

I soggetti che attueranno il presente intervento regolatorio sono:

- le autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi;
- il presidente del Consiglio dei Ministri che assegna il termine per uniformarsi pena l'attivazione di opportuni meccanismi di potere sostitutivo;
- il Ministero della Transizione Ecologica che propone l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Quanto al comma 3 e 4, la norma prevede che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore venga adottato un apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo ed i suoi obiettivi specifici. Per i componenti dell'Organismo di vigilanza, in ogni caso, non sono previsti compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, per il funzionamento del suddetto Organismo sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Il Ministero della transizione ecologica è il soggetto responsabile dell'attuazione della presente norma ed inoltre ha il compito di presiedere l'Organismo.

(Art. 23)

La norma dà disposizioni agli Enti Locali ed ARERA, che sono i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

(Art. 24)

Stante la natura organizzativa della disposizione, non si rinvergono condizioni giuridiche, economiche, sociali o amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento o sulla sua efficacia.

4.2 Monitoraggio

(Art. 22)

Quanto ai commi 1 e 2, Il Ministero della transizione ecologica, attraverso il supporto tecnico di ISPRA, effettuerà la raccolta dei dati utili per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei di circolarità.

Quanto ai commi 3 e 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della norma, si procederà tramite la verifica della pubblicazione annuale sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica dei risultati delle attività di vigilanza sui sistemi di EPR. Inoltre, sarà possibile, a decorrere del terzo anno, verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi di EPR vigenti ed il raggiungimento degli obiettivi ad essi prefissati.

(Art. 23)

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite la predetta PUN, una volta attivata.

(Art. 24)

Stante la natura organizzativa della disposizione, non si rinvergono condizioni giuridiche, economiche, sociali o amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento o sulla sua efficacia. Per le medesime ragioni sopra evidenziate, non appaiono necessarie attività di monitoraggio e di successiva valutazione.

8) MINISTERO DELLA CULTURA

Relazione AIR articoli: 11 (*Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura*); 39 (*Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali*) e 40 (*Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Il provvedimento in esame è volto all'attuazione delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), e, in particolare, di quelle previste dalla riforma M4C1 – 1.7. in materia di legislazione sugli alloggi per studenti universitari e di investimenti a favore degli stessi.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'articolo articolo 25 della Sezione II – Misure PNRR in materia di Università, rubricato *“Nuove misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”*.

Essa rappresenta il secondo intervento previsto dalla citata riforma.

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente analisi di impatto della regolamentazione rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare (aumento dei posti letto da destinare agli studenti fuori sede) dei destinatari dell'intervento (imprese private e studenti) e della valutazione dei principali impatti (benefici e costi attesi), seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

1. Contesto e problemi da affrontare

Con la misura in analisi, prevista dal P.N.R.R., si intende superare una problematica che "affligge" da molti anni il nostro "sistema Paese" e che è certificata dai seguenti dati:

- l'aumento degli studenti fuori sede registrato sul territorio nazionale. Rifacendosi ad un dato strettamente numerico: a fronte di un contesto in cui il numero degli studenti iscritti è rimasto sostanzialmente invariato, tra il 2015 e il 2019 (dall'anno accademico 2014/2015 all'anno accademico 2015/2016 il numero degli iscritti si è attestato tra le 250.000 alle 350.000 unità; fonte: ufficio USTAT MUR), il numero dei fuorisede è, invece, cresciuto costantemente passando da 784.000 a oltre 830.000 unità (fonte: ufficio USTAT MUR);
- la carenza dei posti letto per studenti fuori sede rilevata in Italia rispetto alle altre nazioni europee. Nel nostro paese, l'offerta complessiva di posti letto ammonta a circa 62.000 unità, di cui circa 40.000 in strutture pubbliche o convenzionate (c.d. offerta "istituzionale"). Ne deriva che l'attuale disponibilità di alloggi per studenti copre, dunque, meno dell'8% dei fuori sede. Trattasi di un valore nettamente inferiore rispetto a quello registrato in Francia (23%), Germania (14%) e Spagna (11%), la cui dotazione di *student housing* è decisamente superiore.

Una situazione, quella descritta, che determina, di fatto, la negazione di effettività di principi, anche costituzionali, in nome dei quali si dovrebbe assicurare che un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza.

L'intervento ha destinatari diretti sia pubblici che privati. Tra i destinatari pubblici vi sono gli atenei universitari, i destinatari privati sono invece da individuarsi nella popolazione studentesca e nelle imprese private. Con le organizzazioni rappresentative di queste ultime, come meglio si specificherà nella sezione successiva, sono state avviate consultazioni ristrette, tramite l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro, volto ad effettuare un'analisi dei costi/benefici dell'intervento in questione. Numericamente il provvedimento in esame coinvolge potenzialmente l'intera popolazione studentesca che ammonta attualmente ad un totale di 1.793.210 (fonte: ufficio USTAT - MUR) e tutti i 91 atenei italiani (fonte: ufficio USTAT - MUR), nonché le Istituzioni di Alta formazione Artistica e Musicale: trattasi, in particolare di 20 Accademie di belle arti statali (ABA); un'Accademia nazionale d'arte drammatica (ANDA); un'Accademia nazionale di danza (AND); 59 Conservatori di musica statali (CON - di cui 4 sezioni distaccate); 18 Istituti musicali pareggiati (ISSM - ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche (ISIA); 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute (ALR), tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 34 altri Istituti privati autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo di competenza mira a garantire un maggiore accesso alle strutture residenziali per gli studenti fuori sede in condizioni di disagio economico, sociale ed ambientale.

Quanto agli obiettivi specifici:

1) la misura mira a portare l'offerta di *student housing* a livello degli altri paesi europei; per far ciò occorrerebbe offrire agli studenti fuori sede circa 100.000 posti letto in più rispetto allo *stock* esistente. Per raggiungere questo obiettivo risulta indispensabile il coinvolgimento dei privati, restii, nel passato, a causa del "fallimento" del mercato delle residenze universitarie, caratterizzato da un elevato grado di incertezza a fronte di investimenti che, *a contrario*, risultano di natura irreversibile.

A tale proposito, considerata la particolare complessità dell'intervento, sono state svolte specifiche consultazioni proprio per meglio definire le problematiche da superare, individuare gli obiettivi e le strategie per realizzare gli stessi.

In data 19 luglio 2009 si è tenuto un tavolo di lavoro tra esperti del MUR, *stakeholders*, enti interessati alla risoluzione delle problematiche di cui alla precedente sezione. Nominativamente sono stati consultati: Confindustria Assoimmobiliare, Scenari immobiliari; Cassa Depositi e Prestiti; Andisu/LazioDisco; Ance; Banca d'Italia; CODAU.

Dal tavolo è emerso che, al fine di incentivare tali interventi privati è necessario attivare misure volte a garantire un tasso di copertura minimo delle nuove strutture, abbassando il costo d'uso su valori congrui ed avviare una sufficiente scala di operatività.

2) È emersa, altresì, la necessità di una misura che prevedesse importanti agevolazioni a livello fiscale, e, comunque, di consistenza superiore rispetto a quanto indicato nel PNRR. Si è immaginato un intervento innovativo, strutturale e di lungo termine, specificatamente diretto a favorire e incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di parte degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Per questo scopo, lo stesso P.N.R.R. ha previsto lo stanziamento di 660 milioni di euro.

Più nel dettaglio, con riguardo a tale ultimo profilo, gli *Operational Arrangements allegati* al P.N.R.R., così come risulta dalla *Council Implementing Decision* (CID) riguardante l'Italia, prevedono l'introduzione nel quadro normativo italiano di una misura che assicuri, in primo luogo, la partecipazione al finanziamento anche di investitori privati, consentendo partenariati pubblico – privati, garantendo una modifica al regime di tassazione (in questo caso il passaggio dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale).

3) Altro obiettivo della norma è quello di consentire che, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico agli studenti fuori sede, si consenta, al tempo stesso, un altro e diverso utilizzo delle strutture nei periodi in cui le stesse non sono necessarie a coprire l'ospitalità studentesca.

4) In ultimo la misura mira a raggiungere l'obiettivo di prevedere sia il cofinanziamento che le agevolazioni fiscali aggiuntive, su un'aspettativa di lungo periodo, vale a dire, anche dopo la scadenza dei

regimi speciali di finanziamento, che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati.

5) Altro obiettivo, non procrastinabile, è la ridefinizione degli *standards* per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate.

2.2. indicatori.

1) Un indicatore quantitativo sarà rappresentato dal numero di imprese private, che parteciperanno ai bandi di cofinanziamento e, conseguentemente, all'ampliamento quantitativo dei posti letto raggiungibile tramite tale misura, in un arco temporale di breve periodo (triennale).

2) Quanto al secondo obiettivo indicato si tratterà di individuare, anche qui in un arco di tempo triennale, il numero dei partenariati pubblico/privati che prevederanno i benefici fiscali di cui sopra.

3) Il grado di raggiungimento del terzo obiettivo potrà essere misurato tramite l'individuazione del numero di alloggi destinati, su un orizzonte triennale, ad altro utilizzo rispetto all'ospitalità studentesca nei periodi non destinati all'*housing* universitario.

4) Numero dei provvedimenti emanati che prevedono benefici fiscali di lungo periodo e conseguente percentuale di aumento degli investimenti finanziari delle imprese.

5) La ridefinizione degli *standards* relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici potrà essere individuata nel numero degli interventi normativi volti, nel breve periodo, alla rideterminazione degli stessi.

Fonti atte a fornire informazioni sull'efficacia di tali indicatori potranno essere sia di natura squisitamente economica: prima fra tutti il PIL, sia di natura sociale: sono, ad esempio utilizzabili le fonti ISTAT ma anche i BES (indicatori di benessere equo e sostenibile), che hanno come obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico ma anche sociale e ambientale, misurando la qualità di vita delle persone, nonché i *Sustainable Development Goals*, indicatori per il monitoraggio dell'Agenda 2030, tra i cui obiettivi rientrano la crescita economica, l'industria, le innovazioni e le infrastrutture. Altre fonti utilizzabili possono essere quelle fornite da Almalaurea, in quanto il delicato settore degli alloggi universitari ha impatti significativi proprio sul fenomeno degli studenti universitari, cd. fuori sede. Ulteriore fonte conoscitiva potranno essere i dossiers redatti dalla Cassa Depositi e Prestiti che nel marzo 2022 ha già pubblicato un interessante studio in materia.

3) valutazione dell'intervento normativo

3.1 impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

La norma di rango primario, per sua natura, reca con sé impatti economici, sociali ed ambientali.

Innanzitutto, la norma ha un deciso impatto economico per le imprese private: prevede l'istituzione del "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro che il PNRR stanziava per il perseguimento delle finalità di cui alla Riforma 1.7 della componente M4C1, i quali verranno utilizzati quali cofinanziamenti per le imprese private, destinatarie dirette dell'intervento. Altro impatto positivo per queste ultime sarà costituito da un regime fiscale di favore, mutuato dalla disciplina fiscale applicabile agli alloggi sociali, in aderenza a quanto espressamente previsto sul punto dagli *Operational Arrangements come risultanti dal CID*.

Si tratta, in primo luogo, della non concorrenza delle somme del Fondo corrisposte alle imprese nella formazione del reddito sull'imposta del reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società. Viene prevista, in secondo luogo, l'esenzione delle medesime somme dalla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Infine, la norma contempla, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che disciplina l'imposizione sui redditi dell'investitore derivanti dalla locazione di alloggi sociali, la non concorrenza dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti universitari in relazione a contratti di locazione per alloggi e residenze di cui alla disposizione in oggetto, alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito dall'assegnatario in relazione all'utilizzo dell'immobile. Un ulteriore beneficio è rappresentato dal riconoscimento di un credito d'imposta pari alla tassazione IMU connessa agli immobili di riferimento.

La misura risulta, altresì, proporzionata rispetto all'obiettivo che si pone. In questo senso, basti considerare che, a fronte dello sconto fiscale complessivo – pari a circa il 40 per cento rispetto al parametro di riferimento massimo, individuato nella tassazione d'impresa per le persone giuridiche – viene anche imposto un meccanismo di canone calmierato, vincolante per l'impresa: secondo tale meccanismo, infatti, il canone è determinato sulla base di parametri oggettivi che tengono conto dei valori di mercato e delle differenze territoriali, al quale deve essere sottratta una quota pari al 15 per cento.

Ulteriore impatto positivo è costituito dalla circostanza che il comma 10 prevede che gli atti destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Sotto il profilo strettamente finanziario la misura configura una rinuncia ad un maggior gettito ai fini dell'imposta di bollo e di registro, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola e, pertanto, non scontata in bilancio. I benefici fiscali sono quantificati, per lo Stato, in 19,1 milioni di euro per il 2025 e 10,8 milioni di euro dal 2026, tanto peserà l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro per gli atti relativi agli immobili destinati alle residenze sociali per gli universitari.

A ciò si aggiunga l'introduzione, con il comma 11, di un credito di imposta a favore dei soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 per compensare l'onere dovuto ai fini dell'imposta municipale propria relativa agli immobili destinati ad alloggi o residenze.

Palesi sono poi gli impatti in termini di qualità della vita, in termini di benessere, di cui potrà fruire la seconda categoria diretta di destinatari degli interventi, vale a dire gli studenti, questi ultimi potranno garantirsi un'istruzione di grado avanzato non solo nel proprio ambito di studi ma anche nel luogo territoriale di preferenza che hanno scelto, non essendo più così fortemente condizionati dal contesto socioeconomico di provenienza.

Ulteriori benefici la norma produrrà per gli atenei universitari e per le istituzioni del comparto di alta formazione artistica musicale e coreutica, che tramite l'offerta di un maggiore quantitativo di alloggi adeguato alle esigenze della popolazione studentesca anche fuori sede, potrà realizzare non solo un aumento delle iscrizioni ma anche innalzare il livello dell'offerta formativa grazie alla maggiore "vicinatas" territoriale tra discenti e luoghi fisici in cui viene dispensata la conoscenza e il sapere.

3.2 Impatti specifici:

- A. la misura proposta interessa, soprattutto dal punto di vista fiscale, i grandi investitori, tuttavia, avendo un effetto incentivante degli investimenti nel mercato delle residenze universitarie, potrà produrre dei benefici indiretti anche sulle piccole medie imprese che intorno a questo ruotano. Il corrispettivo pubblico per i primi tre anni di attività, unito alle agevolazioni fiscali previste, avrà l'effetto di moderare la ragionevole percezione del rischio di domanda, soprattutto nelle sedi universitarie lontane dalle grandi città, aumentando il numero dei fuori sede e l'indotto economico che da questo deriva;
- B. la norma non impatta direttamente sulla concorrenza. Sotto il profilo, invece, di una possibile qualificazione in termini di "aiuto di stato" secondo il diritto eurounitario, si ritiene che la stessa – per la quale si è debitamente previsto il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 107 TFUE – rappresenti una misura compatibile, in quanto mirante a realizzare una erogazione di risorse che producono un vantaggio economico reale per l'intera economia del Paese senza incidere su altri operatori economici in un mercato caratterizzato da fallimento;
- C. quanto agli oneri informativi occorrerà semplicemente rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa europea. In particolare, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto e prevede che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi.
- D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4) MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Allo stato attuale non si ravvisano condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali o amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade sul Ministero dell'università e della ricerca. Le risorse del Fondo verranno assegnate alle università, alle istituzioni AFAM e agli enti regionali per il diritto allo studio, che si occuperanno di realizzare, in convenzione con imprese ovvero in partenariato con le medesime, i posti letto preventivati. Gli interventi verranno selezionati da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca e le risorse verranno ripartite tenuto conto dei fabbisogni territoriali e della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Resta fermo che l'erogazione delle risorse verrà effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione dei posti letto. Tramite le risorse così assegnate, le università, le istituzioni AFAM e gli enti regionali per il diritto allo studio assicureranno una quota parte degli oneri corrispondenti alla disponibilità degli alloggi o residenze per i primi tre anni.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza annuale, attraverso analisi dei dati forniti periodicamente da parte istituzioni universitarie, agli enti di ricerca e al Ministero, tramite le direzioni generali competenti, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, attraverso la valutazione degli indicatori e, soprattutto, ulteriori, periodiche, necessarie e indispensabili, consultazioni con gli *stakeholders*.

9) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Relazione AIR articoli: 13 (*Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie*); 26 (*Misure per la riforma degli istituti tecnici*); 27 (*Misure per la riforma degli istituti professionali*) e 28 (*Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

a) Sintesi di tutte le proposte normative

Le proposte normative nascono dall'esigenza di dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui è compresa la Missione 4 "Istruzione e ricerca", che interviene con investimenti e riforme in un settore prioritario, avente come obiettivo il rafforzamento del sistema educativo, delle competenze digitali e STEM, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Inoltre, l'esigenza specifica di una delle misure proposte è quella di contenere l'emergenza energetica in atto, con esclusivo riferimento al settore delle scuole paritarie.

In tale quadro, gli interventi propongono principalmente la riforma della istruzione tecnica e professionale prevista dal citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R1.1), con particolare attenzione al sistema dell'istruzione tecnica.

Gli interventi in esame sono dettati anche dalla necessità di rispettare l'accordo operativo sull'attuazione del Piano di ripresa e resilienza e, in tale ottica, sono in linea con le riforme proposte negli altri settori istituzionali. Tutte le misure d'urgenza in esame si inseriscono nell'attuale quadro normativo europeo, rappresentato dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nazionale, rappresentato dai diversi provvedimenti normativi d'urgenza adottati dal Governo per attuare il PNRR.

b) Sintesi singole proposte normative

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

L'intervento regolatorio scaturisce dalla necessità ed urgenza di far fronte all'emergenza energetica e di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, con specifico riferimento alle esigenze delle scuole paritarie. La disposizione si propone, quindi, di coprire il maggiore fabbisogno energetico di tali scuole, incrementando il fondo previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Pertanto, il contributo che si va ad incrementare è destinato al mantenimento delle scuole paritarie e alla realizzazione del sistema scolastico integrato.

L'incremento previsto è pari a 30 milioni di euro, con riferimento all'anno 2022.

L'intervento è rivolto direttamente ai predetti istituti scolastici paritari. Pertanto, i beneficiari diretti della misura energetica proposta sono gli enti proprietari di tali scuole sui quali l'intervento avrà un importante impatto economico.

Destinatari indiretti sono gli studenti, i docenti e il personale scolastico dei medesimi istituti.

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)*

L'intervento regolatorio opera la riforma del sistema di istruzione tecnica in una visione di continuità con l'istruzione superiore e con le esigenze del territorio e del sistema produttivo. La misura proposta mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di rendere più forte il raccordo tra gli apprendimenti dei percorsi di istruzione tecnica e quelli degli ITS Academy.

L'intervento produrrà un significativo impatto sugli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché sui docenti e sui dirigenti scolastici dei medesimi istituti di secondo grado.

Fra gli ulteriori soggetti, pubblici e privati, destinatari della riforma in esame, si annoverano i medesimi istituti tecnici, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), gli ITS Academy e le Università.

➤ *Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

La proposta regolatoria è finalizzata a realizzare la revisione del sistema di istruzione professionale, intervenendo con alcune modifiche sul vigente ordinamento dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Un primo obiettivo è quello di allineare i percorsi formativi degli istituti professionali agli obiettivi in materia di digitalizzazione contenuti nel Piano Nazionale industria 4.0., che aprono a nuove prospettive occupazionali nel mondo del lavoro e delle professioni.

Un secondo obiettivo riguarda la semplificazione dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Ulteriore obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale, coerentemente con gli obiettivi di realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione.

L'intervento produrrà un significativo impatto sugli studenti degli istituti professionali, nonché sui docenti e sui dirigenti scolastici dei medesimi istituti di secondo grado.

La riforma in questione avrà effetti anche sul sistema regionale della formazione professionale, oltretutto sulle imprese e nel mondo delle professioni.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

L'intervento prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, il quale si inserisce nell'ambito delle riforme degli istituti tecnici e professionali. Si tratta di un organismo al quale sono attribuite funzioni propulsive e consultive nei confronti del Ministero dell'istruzione.

All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione - con decreto del Ministero dell'istruzione - di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

L'istituzione dell'Osservatorio è sempre legata all'attuazione della riforma M4C1-R1.1. del PNRR ed è finalizzata a rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.

Tra i principali destinatari della proposta normativa, si indicano gli istituti tecnici e professionali, gli uffici scolastici regionali, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), gli organismi della rete delle scuole professionali e il Comitato nazionale ITS Academy.

Ulteriori soggetti coinvolti direttamente dall'istituzione del predetto Osservatorio sono tutti coloro che, in qualità di esperti del sistema nazionale di istruzione e formazione, saranno nominati componenti del medesimo organismo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

L'intervento regolatorio scaturisce dalla necessità ed urgenza di far fronte all'emergenza energetica in atto e di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti.


In particolare, la proposta normativa è finalizzata a coprire il maggiore fabbisogno energetico all'interno delle scuole paritarie.

L'incremento previsto è destinato, infatti, al fondo di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge n. 62 del 2000, il quale era destinato originariamente alle "scuole elementari parificate".

Si forniscono di seguito i dati più recenti, di cui dispone l'Amministrazione, utili a inquadrare il contesto. Nell'a.s. 2021/2022 erano attive 12.096 istituzioni scolastiche, così suddivise per gradi scolastici:

- 8.529 scuole dell'infanzia;
- 1.354 scuole primarie;
- 616 scuole secondarie di I grado;
- 1.597 scuole secondarie di II grado;

L'incidenza percentuale dei singoli gradi scolastici sul totale è riportata nel grafico sottostante:



Si riporta di seguito la suddivisione analitica per Regione e per grado scolastico delle Istituzioni scolastiche paritarie.

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	497	74	54	58	683
Valle d'Aosta	8	3	1	5	17
Lombardia	1.676	247	190	367	2.480
Trentino Alto Adige	159	10	17	24	210
Veneto	1.087	95	63	92	1.337
Friuli Venezia Giulia	172	22	13	12	219
Liguria	204	44	20	16	284
Emilia Romagna	784	78	47	56	965
Toscana	381	79	25	48	533
Umbria	67	8	4	8	87
Marche	86	15	6	37	144
Lazio	743	206	89	228	1.266
Abruzzo	103	15	4	21	143
Molise	28	2	0	0	30
Campania	947	298	38	371	1.654
Puglia	391	37	10	26	464
Basilicata	40	2	0	1	43
Calabria	338	23	9	28	398

Sicilia	603	75	20	182	880
Sardegna	215	21	6	17	259
Italia	8.529	1.354	616	1.597	12.096

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)*

L'istruzione tecnica costituisce, per conformazione originaria, la spina dorsale della crescita industriale ed economica del Paese e si configura con riferimento ad una forte vocazione volta a garantire ai giovani sia l'ingresso nel mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi a livello post-secondario e universitario, soprattutto nell'area delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM).

L'intervento regolatorio scaturisce dall'esigenza di allineare il sistema dell'istruzione tecnica e professionale alle crescenti richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese, rendendolo quindi rispondente alla domanda di competenze proveniente dal sistema produttivo del Paese. La proposta normativa intende, quindi, riordinare il sistema dell'istruzione tecnica, orientando il modello di istruzione tecnico-professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano nazionale "industria 4.0", anche in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. L'intervento si inserisce nell'attuale cornice normativa rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale ha costituito l'ultimo intervento di riordino della materia in questione. Con il processo di riordino del 2010, strutturato all'interno di un complessivo piano programmatico di interventi che puntava ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, sono stati introdotti alcuni spunti di importante innovazione, tra i quali una nuova strutturazione ordinamentale e metodologica.

Non tutte le previsioni hanno tuttavia trovato piena ed efficace attuazione.

Come previsto dal predetto dPR n. 88/2010, l'identità attuale degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

In coerenza con tali finalità, il dPR n. 88/2010 ha quindi individuato per gli istituti tecnici due distinti percorsi, collegati a specifici indirizzi:

- il settore economico (articolo 3), associato ai due indirizzi "amministrazione, finanza e marketing" e "turismo";
- il settore tecnologico (articolo 4), associato agli indirizzi "meccanica, meccatronica ed energia", trasporti e logistica", "elettronica ed elettrotecnica", "informatica e telecomunicazioni", "grafica e comunicazione", "chimica, materiali e biotecnologie", "

Inoltre, il dPR n. 88/2010 contiene la disciplina dei criteri relativi all'organizzazione dei percorsi di apprendimento (articolo 5), dei sistemi di valutazione periodica e finale degli apprendimenti (articolo 6) e del monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati (articolo 7).

Attualmente si registrano circa 800.000 studenti frequentanti i percorsi dell'istruzione tecnica che rappresentano il 30% della popolazione frequentante la scuola secondaria di secondo grado. Dalla riforma del 2010 ad oggi l'istruzione tecnica ha registrato un costante, seppure minimo, calo delle frequenze. In particolare, il settore Tecnologico è scelto

dal 20,4% del complessivo contingente di studenti che accede alla scuola secondaria di secondo grado, il settore Economico dal 10,3%.

In tale quadro normativo, si inserisce la riforma proposta dall'intervento in esame, il quale

scaturisce dall'esigenza di intervenire su tre livelli:

- 1) l'integrazione tra il sistema di istruzione tecnico e professionale e il contesto socio-economico di riferimento, favorendo quindi una più solida connessione tra gli istituti tecnici e la domanda di competenze proveniente dal tessuto produttivo e orientandone il modello di istruzione alle innovazioni tecnologiche di cui al Piano Nazionale "Industria 4.0". Tale piano, presentato nel 2016 dal Governo, consiste in un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e da una bassa crescita della produttività. Nel 2017-2018, il Piano nazionale industria 4.0 è stato modificato in Piano nazionale Impresa 4.0, con l'introduzione, nella legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), di ulteriori interventi rivolti in particolare alle piccole e medie imprese e a supportare il processo di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo italiano.

Il rapido evolversi dei processi produttivi legati al mondo del lavoro e il progressivo manifestarsi di nuovi fabbisogni, espressi in termini di competenze, hanno messo in evidenza la necessità di riorganizzare l'offerta formativa dell'istruzione tecnica in modo funzionale ad accompagnare il Paese alla quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), proponendo percorsi aggiornati e adattabili anche a futuri sviluppi.

I punti qualificanti della riforma degli istituti tecnici sono infatti legati alla necessità di arginare il fenomeno del *mismatch* tra domanda e offerta del lavoro, di generare nuova occupazione qualificata e stabile e di prevenire perdite occupazionali conseguenti a Industry 4.0.

Le stime del Sistema informativo Excelsior - Unioncamere / Anpal – attestano il divario tra domanda e offerta lavoro al 41,6%, contro il 32,7% dello scorso anno e individuano, tra i settori maggiormente interessati, quelli delle industrie metallurgiche, delle industrie del legno e del mobile, le imprese delle costruzioni, le imprese dei servizi informatici e delle comunicazioni, le industrie meccaniche ed elettroniche afferenti, lato formazione, all'istruzione tecnica.

- 2) l'adeguamento dei curricula, e quindi dei modelli di certificazione dei percorsi di istruzione tecnica, al contesto economico-sociale, anche a livello internazionale, favorendo il consolidamento di competenze cardine per l'apprendimento permanente;
- 3) la promozione di percorsi di continuità tra gli apprendimenti degli istituti tecnici e quelli degli ITS Academy, come disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.

In particolare, l'esigenza di raccordare l'istruzione tecnica con l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy) scaturisce anche dagli impegni imposti dal PNRR, il quale ha richiesto una ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Infatti, il Piano prevede infatti il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria professionalizzante, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Al potenziamento dell'offerta formativa degli ITS e all'incremento dei relativi iscritti sono stati inoltre destinati dal Piano investimenti per 1,5 miliardi di euro.

➤ *Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

La proposta normativa scaturisce dalla necessità di riformare l'istruzione professionale, al fine di dare attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese.

L'intervento scaturisce anche dalla esigenza di aggiornare il sistema dell'istruzione professionale allineando i percorsi formativi degli istituti professionali agli obiettivi in materia di digitalizzazione contenuti nel Piano Nazionale industria 4.0., che aprono a nuove prospettive occupazionali nel mondo del lavoro e delle professioni. Tali obiettivi riguardano in particolare: *big data* e analisi dei dati; *cloud e fog computing*; *cyber security*; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La revisione del sistema di istruzione professionale si inserisce nel quadro normativo di riferimento, rappresentato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il quale definisce il vigente assetto ordinamentale

dei percorsi di istruzione professionale. La riorganizzazione degli indirizzi di studi dell'istruzione professionale ha introdotto radicali modifiche rispetto all'assetto didattico e organizzativo dell'offerta formativa, caratterizzata da una forte personalizzazione dei percorsi, ed ha affidato direttamente alle scuole il ruolo strategico di declinare i profili unitari e nazionali degli indirizzi in percorsi formativi richiesti dal territorio, costruendo stabili alleanze con il sistema produttivo. Il lavoro di riordino, partito nel 2015 e conclusosi nel 2018 con il Regolamento attuativo 24 maggio 2018 n. 92, seppure ha colto gli item dell'innovazione in termini di profili e risultati di apprendimento coerenti con le filiere produttive, potrebbe non risultare pienamente aggiornato ai temi della nuova digitalizzazione e della eco-sostenibilità ambientale come delineatisi nello scenario degli ultimissimi anni.

La proposta in esame, pertanto, opera alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 61 del 2017.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

L'intervento si inserisce nel quadro generale delle riforme recate dagli articoli 27 e 28 sopra descritti e nell'ambito dell'attuazione della Misura 4C1 del PNRR "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali". Esso scaturisce, tra l'altro, dall'esigenza di operare un raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali e di supportare il sistema nazionale della formazione tecnica e professionale.

A tal fine, la proposta regolatoria prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, con funzioni propulsive e consultive nei confronti del Ministero dell'istruzione.

Le esigenze alla base dell'intervento sono le medesime di quelle da cui scaturisco gli interventi evidenziati in questa Sezione 1, con specifico riferimento alle proposte regolatorie relative alla riforma degli istituti tecnici e degli istituti professionali, alla quale si rinvia per gli ulteriori approfondimenti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

L'obiettivo principale della disposizione è quello di fronteggiare le nuove esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia.

L'intervento si pone, quindi, l'obiettivo specifico di coprire il maggiore fabbisogno energetico delle predette scuole paritarie, incrementando lo specifico fondo previsto dalla citata legge n. 62 del 2000.


In particolare, si prevede un incremento del contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della predetta legge n. 62 del 2000, destinato alle scuole elementari parificate. L'onere di 30 milioni, così previsto per l'anno 2022, sarà coperto attraverso le misure finanziarie indicate dall'articolo 43 del decreto-legge in questione.

Il predetto finanziamento sarà ripartito tra gli Uffici scolastici regionali e la Regione autonoma Valle d'Aosta sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi e sezioni, e degli alunni i cui dati si riportano di seguito.

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, erano iscritti alle scuole paritarie 817.413 allievi, così suddivisi per grado scolastico:

- scuola dell'infanzia: n. 466.037 bambini;
- scuola primaria: n. 159.505 alunni;
- scuola secondaria di I grado: n. 67.702 alunni;
- scuola secondaria di II grado: n. 124.169 studenti.

L'incidenza percentuale degli allievi iscritti ai singoli gradi scolastici sul totale è riportata nel grafico sottostante:



Si riporta di seguito, altresì, la suddivisione analitica per Regione per grado scolastico degli allievi iscritti alle Istituzioni scolastiche paritarie.

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	29.411	10.808	6.477	5.571	52.267
Valle d'Aosta	461	336	131	760	1.688
Lombardia	122.001	38.964	26.726	33.504	221.195
Trentino Alto Adige	8.399	1.318	2.280	2.701	14.698
Veneto	67.305	11.705	6.820	9.438	95.268
Friuli Venezia Giulia	10.093	2.283	1.393	1.052	14.821
Liguria	10.379	4.783	1.603	2.105	18.870
Emilia Romagna	47.811	11.583	5.980	4.411	69.785
Toscana	17.765	8.560	2.026	2.915	31.266
Umbria	2.583	582	187	258	3.610
Marche	4.016	1.232	311	1.616	7.175
Lazio	46.694	24.198	8.650	15.649	95.191
Abruzzo	3.958	1.418	179	761	6.316
Molise	835	137	-	-	972
Campania	40.049	26.482	1.873	31.300	99.704
Puglia	15.330	4.238	636	1.444	21.648
Basilicata	1.592	192	-	62	1.846
Calabria	10.396	1.624	378	1.199	13.597
Sicilia	19.421	7.056	1.530	8.910	36.917
Sardegna	7.538	2.006	522	513	10.579
Italia	466.037	159.505	67.702	124.169	817.413

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)*

La proposta normativa si pone l'obiettivo generale di riformare gli istituti tecnici rivedendo l'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa. La misura persegue l'obiettivo generale di assicurare la crescita economica del Paese, coniugando anche le istanze di giustizia sociale.

A tal fine, la disposizione in esame rinvia allo strumento normativo regolamentare per la concreta revisione dei suddetti percorsi di istruzione tecnica.

Tra gli obiettivi specifici dell'intervento indichiamo i seguenti:

- la ridefinizione dei profili dei curricula vigenti, con l'intento di rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socio-economico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

- valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché l'aggiornamento del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità;

- la previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS nei settori tecnologici, in coerenza con quanto disposto dalle recenti riforme in materia di ITS Academy e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti (legge 8 novembre 2021, n. 163). L'obiettivo di rendere più forte il raccordo tra gli apprendimenti dei percorsi di istruzione tecnica e quelli degli ITS Academy mira a strutturare una filiera verticale nell'ambito della TVET (Technical and Vocational Education and Training) che, ai diversi livelli di qualificazione richiesta dal mondo del lavoro, soddisfi pienamente i fabbisogni formativi e occupazionali. La filiera verticale, attraverso condivisione di metodologie e obiettivi, consente di non disperdere risorse e ottimizzare a tutti i livelli la qualità dei percorsi formativi generando valore aggiunto in senso bidirezionale.

- la previsione di un piano formativo specifico destinato al personale docente degli istituti tecnici, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- la previsione di accordi, denominati "Patti educativi 4.0", per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise a livello regionale o interregionale. ;

- la possibilità di erogare direttamente da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

- la previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli Istituti nella prospettiva della realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di rapportare le qualifiche conseguibili all'esito dei percorsi di istruzione tecnica ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nel rispetto della raccomandazione del Consiglio n. 2017/C189/03 del 22 maggio 2017, la quale specifica che i livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti.

A tal fine la misura prevede che gli studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione conseguano una certificazione che attesti le competenze di cui al (EQF).

Tale certificazione è articolata in due livelli:

- a conclusione del primo biennio dei percorsi dell'istruzione tecnica, la certificazione è corrispondente al 2° livello EQF;
- a conclusione del secondo biennio, la certificazione è corrispondente al 3° livello EQF.

➤ *Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

L'intervento persegue l'obiettivo generale di aggiornare il sistema di istruzione professionale, adeguando i relativi percorsi ai nuovi obiettivi generali di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo, indicati dal PNRR. Il fine è anche quello di allineare tali percorsi, e i relativi Progetti formativi individuali, all'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano Industria 4.0.

In particolare, i nuovi obiettivi di tale Piano industria 4.0., che apriranno a nuovi sbocchi occupazionali, riguardano: *big data* e analisi dei dati; *cloud e fog computing*; *cyber security*; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è quello di semplificare il passaggio tra i percorsi dell'istruzione professionale (IP) e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP), di competenza regionale.

Il passaggio da un percorso quinquennale di istruzione professionale ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (e viceversa) è una opzione che consente agli studenti di rimodulare il proprio percorso di apprendimento e vedere assicurata la piena reversibilità della scelta originaria senza disperdere il bagaglio di acquisizioni.

La misura introdotta dall'opzione regolatoria in esame si propone, pertanto, di operare la semplificazione amministrativa degli adempimenti necessari per il suddetto passaggio tra i due percorsi di istruzione.

Ultimo obiettivo dell'intervento è quello di sostenere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale, coerentemente con gli obiettivi di realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

L'istituzione dell'Osservatorio è sempre legata all'esigenza di attuare la riforma M4C1-R1.1. del PNRR ed è finalizzata a rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste.

Lo strumento di supporto consultivo e propulsivo introdotto, pertanto, deve contribuire a realizzare un sistema di istruzione tecnica e professionale coerente con la Missione 1 – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, Investimento 1 “Transizione 4.0”, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In sintesi, tale misura regolatoria è finalizzata a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della riforma degli istituti tecnici e professionali, quali sopra evidenziati, e a soddisfare quindi le esigenze illustrate nella precedente sezione 1.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

Il principale indicatore che consentirà la verifica *ex post* del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel punto 2.1, è rappresentato dalla effettiva totale copertura dello straordinario fabbisogno energetico delle scuole paritarie e il contenimento dei costi dell'energia, oppure dal grado di copertura conseguito rispetto all'effettivo fabbisogno energetico.

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)*

Tra i principali indicatori per la verifica *ex post* del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel punto 2.1, indichiamo:

- il miglioramento generale della qualità del sistema di istruzione tecnica e professionale in relazione alle esigenze del territorio e del sistema produttivo l'effettivo adeguamento dei curricula degli istituti tecnici e dei percorsi professionali alle conoscenze tecnologiche previste e al contesto economico-sociale;
- l'efficacia dell'azione formativa e professionalizzante dei nuovi percorsi in termini di percentuali di occupazione dei diplomati nel mondo del lavoro e delle professioni;

- l'effettiva ridefinizione dei profili dei curricula vigenti, mediante il rafforzamento delle competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche e la connessione al tessuto socio-economico del territorio di riferimento;
- l'effettivo incremento della laboratorialità e dell'innovazione all'interno dei percorsi di istruzione tecnica, con riferimento all'andamento del numero di laboratori attivi nelle sedi della scuola e di spazi alternativi di apprendimento;
- l'andamento del numero di studentesse e di studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica che si realizzerà per effetto del nuovo ordinamento;
- l'effettivo raccordo tra i percorsi di istruzione tecnica e quelli di istruzione tecnica superiore (ITS Academy) e delle lauree professionalizzanti;
- la effettiva predisposizione del piano formativo destinato al personale docente degli istituti tecnici e l'innalzamento della qualità dell'insegnamento in tali istituti;
- il numero di accordi che saranno effettivamente realizzati per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali tra gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca;
- il numero dei percorsi di istruzione tecnica che saranno erogati direttamente da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA);
- la concreta attivazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli Istituti in coerenza con gli obiettivi europei in tema di istruzione e formazione professionale;
- il numero di certificazioni rilasciate dagli istituti tecnici, che attestino le competenze di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

➤ *Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

Tra i principali indicatori per la verifica ex post del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel punto 2.1, indichiamo:

- l'effettivo rafforzamento del raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti professionali;
- la riduzione del divario tra domanda e offerta di competenze;
- l'effettivo rafforzamento della connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale Industria 4.0.;
- l'effettivo snellimento delle procedure amministrative per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'effettiva internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale e la concreta attivazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti in questione, in coerenza con gli obiettivi europei in tema di istruzione e formazione professionale;
- l'andamento del numero di studentesse e di studenti frequentanti sia i percorsi di istruzione professionale, che i percorsi di istruzione e formazione professionale, quale si realizzerà per effetto delle innovazioni introdotte nei predetti percorsi.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

Il principale indicatore per la verifica ex post del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel punto 2.1 è rappresentato dalla effettiva costituzione dell'organismo previsto e dal regolare svolgimento delle previste funzioni propulsive e consultive.

Nello specifico, il più importante indicatore sarà rappresentato dall'effettivo rafforzamento della connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento.

Ulteriore indicatore è quello della effettiva costituzione dei previsti osservatori regionali, incardinati presso gli uffici scolastici, e dell'effettivo funzionamento degli stessi a supporto dell'organismo nazionale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

L'opzione zero non risulta percorribile in quanto non consentirebbe di risolvere le criticità evidenziate nella Sezione 1 e di raggiungere gli obiettivi voluti dall'intervento normativo prescelto, come illustrati nella Sezione 2.

In particolare, data la natura economica della misura scelta e l'urgenza di far fronte all'emergenza energetica in atto, si è valutato che essa potesse costituire l'unica opzione regolatoria adeguata a soddisfare le esigenze di maggiore fabbisogno energetico sorte all'interno delle suddette scuole paritarie.

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici) e Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

L'opzione zero non risulta percorribile in quanto non consentirebbe di risolvere le criticità evidenziate nella Sezione 1 e di raggiungere gli obiettivi voluti dagli interventi normativi prescelti, come illustrati nella Sezione 2.

In particolare, qualora non si seguissero le opzioni regolatorie scelte e si mantenesse l'attuale conformazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, non potrebbero trovare adeguata risposta ordinamentale le nuove esigenze provenienti dal mondo produttivo.

Tra l'altro, come evidenziato nella Sezione 1 con riferimento agli istituti tecnici, non tutte le innovazioni recate dal citato dPR n. 88 del 2010 hanno trovato piena attuazione.

Inoltre, le scelte normative seguite risultano strettamente vincolate alla specifica azione del Piano nazionale di ripresa e resilienza M4C1-R.1.1, 5-10, denominata "Riforma degli istituti tecnici e professionali", della quale è titolare il Ministero dell'istruzione. Essa si inserisce nella Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" della Missione 4 "Istruzione e ricerca", il quale include, tra le proprie aree di intervento "l'ampliamento delle competenze – con particolare riferimento alle discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche) e al multilinguismo".

Pertanto, in tale contesto, si è scelto di innovare i percorsi dell'istruzione tecnica, allineando i curricula alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e di

orientare, sia l'istruzione tecnica che quella professionale, verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandole nel contesto dell'innovazione digitale e nell'ottica della sostenibilità ambientale.

Con riferimento agli istituti professionali, in ragione della recente riforma dei percorsi dell'istruzione professionale, la misura proposta è tesa soltanto ad inserire alcuni correttivi necessari a soddisfare le predette indicazioni provenienti dal PNRR.

In tale ottica, si è valutato di non apportare sostanziali modifiche al nuovo assetto dei percorsi dell'istruzione professionale il quale presente già profili innovativi e richiede soltanto elementi di aggiornamento in relazione ai nuovi temi della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

L'opzione zero non risulta percorribile in quanto non consentirebbe di risolvere le criticità evidenziate nella Sezione 1 e di raggiungere gli obiettivi voluti dall'intervento normativo prescelto, come illustrati nella Sezione 2.

In particolare, la scelta normativa in esame è motivata dalle medesime ragioni ed esigenze illustrate nei precedenti punti di questa Sezione 3, ai quali pertanto si rinvia.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

➤ *Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie)*

I principali destinatari pubblici dell'intervento sono le scuole paritarie e gli enti proprietari di tali strutture scolastiche. Questi ultimi beneficeranno direttamente della misura di necessità recata dall'intervento in esame.

Destinatari privati indiretti sono gli alunni, i docenti e il personale scolastico dei medesimi istituti.

Si riassumono, di seguito, i principali dati concernenti le istituzioni scolastiche paritarie:

- 8.529 scuole dell'infanzia per un totale di 466.037 bambini;
- 1.354 scuole primarie per un totale di 159.505 alunni;
- 616 scuole secondarie di I grado per un totale di 67.702 alunni;
- 1.597 scuole secondarie di II grado per un totale di 24.169 studenti

➤ *Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici)*

I destinatari pubblici diretti dell'intervento sono costituiti dagli istituti tecnici.

Quelli indiretti, sui quali la misura potrà produrre effetti, sono rappresentati dalle regioni, dagli ITS Academy, dagli istituti professionali, dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e dalle università. Tra i destinatari privati indiretti si indicano gli studenti dei predetti istituti, nonché i docenti e i dirigenti scolastici dei medesimi istituti di secondo grado. Anche le famiglie degli studenti sopra indicati potranno beneficiare indirettamente della riforma.

Destinatari privati indiretti sono anche le imprese e il mondo produttivo in generale.

➤ *Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali)*

I destinatari pubblici diretti dell'intervento sono costituiti dagli istituti professionali

Quelli indiretti, sui quali la misura potrà produrre effetti, sono rappresentati dalle regioni, dagli ITS Academy e dagli istituti tecnici. Tra i destinatari privati indiretti si indicano gli studenti dei predetti istituti, nonché i docenti e i dirigenti scolastici dei medesimi istituti di secondo grado. Anche le famiglie degli studenti potranno beneficiare indirettamente della riforma.

Ulteriori destinatari diretti sono gli enti di formazione accreditati dalle Regioni.

Destinatari privati indiretti sono anche le imprese e il mondo produttivo in generale, oltreché il mondo delle professioni.

➤ *Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale)*

Tra i principali destinatari pubblici della proposta normativa, si indicano gli istituti tecnici e professionali, gli uffici scolastici regionali, i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), gli organismi della rete delle scuole professionali e il Comitato nazionale ITS Academy.

Anche gli enti di formazione accreditati dalle Regioni sono i possibili destinatari privati indiretti della misura introdotta.

Ulteriori soggetti privati coinvolti direttamente dall'istituzione del predetto Osservatorio sono tutti coloro che, in qualità di esperti del sistema nazionale di istruzione e formazione, saranno nominati componenti del medesimo organismo.

Non si ravvisano svantaggi, ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione delle proposte regolatorie in esame.

4.2 Impatti specifici

Con riferimento a tutte le proposte regolatorie sopra illustrate

Non si evidenziano vincoli di natura giuridico/normativa, né tantomeno di ordine organizzativo o economico/finanziario che impediscano le innovazioni proposte.

La maggior parte degli interventi proposti coinvolge le PMI potendo produrre un impatto concorrenziale positivo nel mercato dei servizi e delle prestazioni.

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'intervento non appare in contrasto con i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a tutte le proposte regolatorie sopra illustrate

In sintesi, la possibilità di applicare le innovazioni proposte consentirà il raggiungimento degli obiettivi descritti, altrimenti difficilmente perseguibili.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con riferimento a tutte le proposte regolatorie sopra illustrate

I soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi regolatori in esame sono il Ministero dell'istruzione (nelle sue articolazioni centrale e periferiche), il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti tecnici e professionali.

Tra i soggetti attivi, indichiamo anche i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), gli ITS Academy, le Università e l'istituendo Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Infine, ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi proposti sono le regioni, degli enti locali, gli enti del sistema camerale, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

5.2 Monitoraggio

Con riferimento a tutte le proposte regolatorie sopra illustrate

Il controllo ed il monitoraggio relativi agli interventi regolatori avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, anche mediante la sinergia con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento (gli Uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche coinvolte, l'INVALSI, l'INDIRE e gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle misure regolatorie proposte).

Potranno essere coinvolti nel monitoraggio anche ulteriori soggetti istituzionali, competenti in materia energetica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Con riferimento a tutte le proposte regolatorie sopra illustrate

Per la materia oggetto degli interventi proposti e per la natura straordinaria ed urgente delle opzioni regolatorie scelte, non si è ritenuto di effettuare le consultazioni.

10) MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Relazione AIR: articolo 25 (*Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame è volto all'attuazione delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), e, in particolare, di quelle previste dalla riforma M4C1 – 1.7. in materia di legislazione sugli alloggi per studenti universitari e di investimenti a favore degli stessi.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'articolo 25 della Sezione II – Misure PNRR in materia di Università, rubricato "*Nuove misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*".

Essa rappresenta il secondo intervento previsto dalla citata riforma.

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente analisi di impatto della regolamentazione rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare (aumento dei posti letto da destinare agli studenti fuori sede) dei destinatari dell'intervento (imprese private e studenti) e della valutazione dei principali impatti (benefici e costi attesi), seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

1. Contesto e problemi da affrontare

Con la misura in analisi, prevista dal P.N.R.R., si intende superare una problematica che "affligge" da molti anni il nostro "sistema Paese" e che è certificata dai seguenti dati:

- l'aumento degli studenti fuori sede registrato sul territorio nazionale. Rifacendosi ad un dato strettamente numerico: a fronte di un contesto in cui il numero degli studenti iscritti è rimasto sostanzialmente invariato, tra il 2015 e il 2019 (dall'anno accademico 2014/2015 all'anno accademico 2015/2016 il numero degli iscritti si è attestato tra le 250.000 alle 350.000 unità; fonte: ufficio USTAT MUR), il numero dei fuorisede è, invece, cresciuto costantemente passando da 784.000 a oltre 830.000 unità (fonte: ufficio USTAT MUR);
- la carenza dei posti letto per studenti fuori sede rilevata in Italia rispetto alle altre nazioni europee. Nel nostro paese, l'offerta complessiva di posti letto ammonta a circa 62.000 unità, di cui circa 40.000 in strutture pubbliche o convenzionate (c.d. offerta "istituzionale"). Ne deriva che l'attuale disponibilità di alloggi per studenti copre, dunque, meno dell'8% dei fuori sede. Trattasi di un valore nettamente inferiore rispetto a quello registrato in Francia (23%), Germania (14%) e Spagna (11%), la cui dotazione di *student housing* è decisamente superiore.

Una situazione, quella descritta, che determina, di fatto, la negazione di effettività di principi, anche costituzionali, in nome dei quali si dovrebbe assicurare che un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza.

L'intervento ha destinatari diretti sia pubblici che privati. Tra i destinatari pubblici vi sono gli atenei universitari, i destinatari privati sono invece da individuarsi nella popolazione studentesca e nelle imprese private. Con le organizzazioni rappresentative di queste ultime, come meglio si specificherà nella sezione successiva, sono state avviate consultazioni ristrette, tramite l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro, volto ad effettuare un'analisi dei costi/benefici dell'intervento in questione. Numericamente il provvedimento in esame coinvolge potenzialmente l'intera popolazione studentesca che ammonta attualmente ad un totale di 1.793.210 (fonte: ufficio USTAT - MUR) e tutti i 91 atenei italiani (fonte: ufficio USTAT - MUR), nonché le Istituzioni di Alta formazione Artistica e Musicale: trattasi, in particolare di 20 Accademie di belle arti statali (ABA); un'Accademia nazionale d'arte drammatica (ANDA); un'Accademia nazionale di danza (AND); 59 Conservatori di musica statali (CON - di cui 4 sezioni distaccate); 18 Istituti musicali pareggiati (ISSM - ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche (ISIA); 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute (ALR), tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 34 altri Istituti privati autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo di competenza mira a garantire un maggiore accesso alle strutture residenziali per gli studenti fuori sede in condizioni di disagio economico, sociale ed ambientale.

Quanto agli obiettivi specifici:

1) la misura mira a portare l'offerta di *student housing* a livello degli altri paesi europei; per far ciò occorrerebbe offrire agli studenti fuori sede circa 100.000 posti letto in più rispetto allo *stock* esistente. Per raggiungere questo obiettivo risulta indispensabile il coinvolgimento dei privati, restii, nel passato, a causa del "fallimento" del mercato delle residenze universitarie, caratterizzato da un elevato grado di incertezza a fronte di investimenti che, *a contrario*, risultano di natura irreversibile.

A tale proposito, considerata la particolare complessità dell'intervento, sono state svolte specifiche consultazioni proprio per meglio definire le problematiche da superare, individuare gli obiettivi e le strategie per realizzare gli stessi.

In data 19 luglio 2009 si è tenuto un tavolo di lavoro tra esperti del MUR, *stakeholders*, enti interessati alla risoluzione delle problematiche di cui alla precedente sezione. Nominativamente sono stati consultati: Confindustria Assoimmobiliare, Scenari immobiliari; Cassa Depositi e Prestiti; Andisu/LazioDisco; Ance; Banca d'Italia; CODAU.

Dal tavolo è emerso che, al fine di incentivare tali interventi privati è necessario attivare misure volte a garantire un tasso di copertura minimo delle nuove strutture, abbassando il costo d'uso su valori congrui ed avviare una sufficiente scala di operatività.

2) È emersa, altresì, la necessità di una misura che prevedesse importanti agevolazioni a livello fiscale, e, comunque, di consistenza superiore rispetto a quanto indicato nel PNRR. Si è immaginato un intervento innovativo, strutturale e di lungo termine, specificatamente diretto a favorire e incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di parte degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Per questo scopo, lo stesso P.N.R.R. ha previsto lo stanziamento di 660 milioni di euro.

Più nel dettaglio, con riguardo a tale ultimo profilo, gli *Operational Arrangements allegati* al P.N.R.R., così come risulta dalla *Council Implementing Decision* (CID) riguardante l'Italia, prevedono l'introduzione nel quadro normativo italiano di una misura che assicuri, in primo luogo, la partecipazione al finanziamento anche di investitori privati, consentendo partenariati pubblico – privati, garantendo una modifica al regime di tassazione (in questo caso il passaggio dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale).

3) Altro obiettivo della norma è quello di consentire che, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico agli studenti fuori sede, si consenta, al tempo stesso, un altro e diverso utilizzo delle strutture nei periodi in cui le stesse non sono necessarie a coprire l'ospitalità studentesca.

4) In ultimo la misura mira a raggiungere l'obiettivo di prevedere sia il cofinanziamento che le agevolazioni fiscali aggiuntive, su un'aspettativa di lungo periodo, vale a dire, anche dopo la scadenza dei

regimi speciali di finanziamento, che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati.

5) Altro obiettivo, non procrastinabile, è la ridefinizione degli *standards* per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate.

2.2. indicatori.

1) Un indicatore quantitativo sarà rappresentato dal numero di imprese private, che parteciperanno ai bandi di cofinanziamento e, conseguentemente, all'ampliamento quantitativo dei posti letto raggiungibile tramite tale misura, in un arco temporale di breve periodo (triennale).

2) Quanto al secondo obiettivo indicato si tratterà di individuare, anche qui in un arco di tempo triennale, il numero dei partenariati pubblico/privati che prevederanno i benefici fiscali di cui sopra.

3) Il grado di raggiungimento del terzo obiettivo potrà essere misurato tramite l'individuazione del numero di alloggi destinati, su un orizzonte triennale, ad altro utilizzo rispetto all'ospitalità studentesca nei periodi non destinati all'*housing* universitario.

4) Numero dei provvedimenti emanati che prevedono benefici fiscali di lungo periodo e conseguente percentuale di aumento degli investimenti finanziari delle imprese.

5) La ridefinizione degli *standards* relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici potrà essere individuata nel numero degli interventi normativi volti, nel breve periodo, alla rideterminazione degli stessi.

Fonti atte a fornire informazioni sull'efficacia di tali indicatori potranno essere sia di natura squisitamente economica: prima fra tutti il PIL, sia di natura sociale: sono, ad esempio utilizzabili le fonti ISTAT ma anche i BES (indicatori di benessere equo e sostenibile), che hanno come obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico ma anche sociale e ambientale, misurando la qualità di vita delle persone, nonché i *Sustainable Development Goals*, indicatori per il monitoraggio dell'Agenda 2030, tra i cui obiettivi rientrano la crescita economica, l'industria, le innovazioni e le infrastrutture. Altre fonti utilizzabili possono essere quelle fornite da Almalaura, in quanto il delicato settore degli alloggi universitari ha impatti significativi proprio sul fenomeno degli studenti universitari, cd. fuori sede. Ulteriore fonte conoscitiva potranno essere i dossiers redatti dalla Cassa Depositi e Prestiti che nel marzo 2022 ha già pubblicato un interessante studio in materia.

3) valutazione dell'intervento normativo

3.1 impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

La norma di rango primario, per sua natura, reca con sé impatti economici, sociali ed ambientali.

Innanzitutto, la norma ha un deciso impatto economico per le imprese private: prevede l'istituzione del "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro che il PNRR stanziava per il perseguimento delle finalità di cui alla Riforma 1.7 della componente M4C1, i quali verranno utilizzati quali cofinanziamenti per le imprese private, destinatarie dirette dell'intervento. Altro impatto positivo per queste ultime sarà costituito da un regime fiscale di favore, mutuato dalla disciplina fiscale applicabile agli alloggi sociali, in aderenza a quanto espressamente previsto sul punto dagli *Operational Arrangements come risultanti dal CID*.

Si tratta, in primo luogo, della non concorrenza delle somme del Fondo corrisposte alle imprese nella formazione del reddito sull'imposta del reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società. Viene prevista, in secondo luogo, l'esenzione delle medesime somme dalla formazione del valore netto della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Infine, la norma contempla, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che disciplina l'imposizione sui redditi dell'investitore derivanti dalla locazione di alloggi sociali, la non concorrenza dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti universitari in relazione a contratti di locazione per alloggi e residenze di cui alla disposizione in oggetto, alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito percepito dall'assegnatario in relazione all'utilizzo dell'immobile. Un ulteriore beneficio è rappresentato dal riconoscimento di un credito d'imposta pari alla tassazione IMU connessa agli immobili di riferimento.

La misura risulta, altresì, proporzionata rispetto all'obiettivo che si pone. In questo senso, basti considerare che, a fronte dello sconto fiscale complessivo – pari a circa il 40 per cento rispetto al parametro di riferimento massimo, individuato nella tassazione d'impresa per le persone giuridiche – viene anche imposto un meccanismo di canone calmierato, vincolante per l'impresa: secondo tale meccanismo, infatti, il canone è determinato sulla base di parametri oggettivi che tengono conto dei valori di mercato e delle differenze territoriali, al quale deve essere sottratta una quota pari al 15 per cento.

Ulteriore impatto positivo è costituito dalla circostanza che il comma 10 prevede che gli atti destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Sotto il profilo strettamente finanziario la misura configura una rinuncia ad un maggior gettito ai fini dell'imposta di bollo e di registro, in quanto si tratta di nuovi atti, aventi ad oggetto immobili messi a disposizione degli studenti universitari, che vengono stipulati in ragione della norma agevolativa in parola e, pertanto, non scontata in bilancio. I benefici fiscali sono quantificati, per lo Stato, in 19,1 milioni di euro per il 2025 e 10,8 milioni di euro dal 2026, tanto peserà l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro per gli atti relativi agli immobili destinati alle residenze sociali per gli universitari.

A ciò si aggiunga l'introduzione, con il comma 11, di un credito di imposta a favore dei soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 per compensare l'onere dovuto ai fini dell'imposta municipale propria relativa agli immobili destinati ad alloggi o residenze per

Palesi sono poi gli impatti in termini di qualità della vita, in termini di benessere, di cui potrà fruire la seconda categoria diretta di destinatari degli interventi, vale a dire gli studenti, questi ultimi potranno garantirsi un'istruzione di grado avanzato non solo nel proprio ambito di studi ma anche nel luogo territoriale di preferenza che hanno scelto, non essendo più così fortemente condizionati dal contesto socioeconomico di provenienza.

Ulteriori benefici la norma produrrà per gli atenei universitari e per le istituzioni del comparto di alta formazione artistica musicale e coreutica, che tramite l'offerta di un maggiore quantitativo di alloggi adeguato alle esigenze della popolazione studentesca anche fuori sede, potrà realizzare non solo un aumento delle iscrizioni ma anche innalzare il livello dell'offerta formativa grazie alla maggiore "vicinatas" territoriale tra discenti e luoghi fisici in cui viene dispensata la conoscenza e il sapere.

3.2 Impatti specifici

A. La misura proposta interessa, soprattutto dal punto di vista fiscale, i grandi investitori, tuttavia, avendo un effetto incentivante degli investimenti nel mercato delle residenze universitarie, potrà produrre dei benefici indiretti anche sulle piccole medie imprese che intorno a questo ruotano. Il corrispettivo pubblico

per i primi tre anni di attività, unito alle agevolazioni fiscali previste, avrà l'effetto di moderare la ragionevole percezione del rischio di domanda, soprattutto nelle sedi universitarie lontane dalle grandi città, aumentando il numero dei fuori sede e l'indotto economico che da questo deriva;

- B. la norma non impatta direttamente sulla concorrenza. Sotto il profilo, invece, di una possibile qualificazione in termini di "aiuto di stato" secondo il diritto eurounitario, si ritiene che la stessa – per la quale si è debitamente previsto il procedimento di notifica ai sensi dell'art. 107 TFUE – rappresenti una misura compatibile, in quanto mirante a realizzare una erogazione di risorse che producono un vantaggio economico reale per l'intera economia del Paese senza incidere su altri operatori economici in un mercato caratterizzato da fallimento;
- C. quanto agli oneri informativi occorrerà semplicemente rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa europea. In particolare, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto e prevede che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi.
- D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4) modalità di attuazione e monitoraggio

Allo stato attuale non si ravvisano condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali o amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade sul Ministero dell'università e della ricerca. Le risorse del Fondo verranno assegnate alle università, alle istituzioni AFAM e agli enti regionali per il diritto allo studio, che si occuperanno di realizzare, in convenzione con imprese ovvero in partenariato con le medesime, i posti letto preventivati. Gli interventi verranno selezionati da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca e le risorse verranno ripartite tenuto conto dei fabbisogni territoriali e della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Resta fermo che l'erogazione delle risorse verrà effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione dei posti letto. Tramite le risorse così assegnate, le università, le istituzioni AFAM e gli enti regionali per il diritto allo studio assicureranno una quota parte degli oneri corrispondenti alla disponibilità degli alloggi o residenze per i primi tre anni.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza annuale, attraverso analisi dei dati forniti periodicamente da parte istituzioni universitarie, agli enti di ricerca e al Ministero, tramite le direzioni generali competenti, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, attraverso la valutazione degli indicatori e, soprattutto, ulteriori, periodiche, necessarie e indispensabili, consultazioni con gli *stakeholders*.

11) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**SECONDA VALUTAZIONE SENZA OSSERVAZIONI – AIR PRONTA 20.10.2022.**

Relazione AIR articoli: 31 (*Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico*); 37 (*Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi*) e 38, norme di competenza (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo*).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Art. 31: L'intervento normativo autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche a società ed enti *in house*, funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi necessari alle attività di attuazione, monitoraggio e controllo delle misure M1C2-I1 "Transizione 4.0" e M4C2-I2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria" previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ART. 37: L'articolo 37 modifica la disciplina in tema di delocalizzazioni di cui ai commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tali commi avevano introdotto alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Si prevedeva che il mancato rispetto di tale procedura comportasse la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS. Lo svolgimento della fase procedurale avrebbe dovuto condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale sarebbe conseguita anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori e l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati in mancanza di sottoscrizione del piano si prevedeva in ogni caso una specifica maggiorazione del contributo suddetto. L'intervento normativo nasce dall'esigenza di assicurare maggiore tutela ai lavoratori attraverso una estensione dei tempi per la discussione del piano, l'introduzione di forme di monitoraggio sui tempi e sulle modalità di attuazione dello stesso e l'introduzione di disincentivi di carattere economico in caso di riduzione del personale oltre una certa soglia.

ART. 38: La disposizione in esame interviene modificando il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevedendo un differimento di trenta giorni (dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2022) del termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 7 del medesimo articolo 5.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

ART. 31: L'intervento normativo si rende necessario a garantire la corretta esecuzione delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si tratta, più specificamente, delle misure M1C2-I1 "Transizione 4.0" e M4C2-I2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria" per le quali occorre realizzare una o più piattaforme informatiche dedicate alla gestione dei flussi informativi relativi:

- per la misura M1C2-I1:
 - al credito d'imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, design e innovazione estetica, di cui ai commi 198-207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, anche ai fini della procedura prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73; più nello specifico, la procedura informatica da un lato conferisce maggiore certezza alle imprese che usufruiscono del credito d'imposta e dall'altro permette un più celere scambio di informazioni con l'Agenzia delle entrate;
 - al credito d'imposta per investimenti in attività di formazione di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini della procedura prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; più nello specifico la procedura informatica permette di standardizzare la procedura con cui vengono erogate le attività di formazione, in termini di verifiche iniziali delle competenze dei lavoratori, orientamento verso le opportune attività formative e verifica dell'acquisizione e del consolidamento delle nuove competenze;
 - alla totalità dei crediti d'imposta compresi nel Piano Transizione 4.0, con specifico riferimento ai modelli di comunicazione di cui ai decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, emanati ai sensi dei commi 191, 204 e 214 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 M1C2-I1; la procedura informatica permette l'acquisizione delle informazioni utili alla valutazione delle misure del Piano Transizione 4.0.
- per la misura M4C2-I2.3: ai servizi erogati alle imprese dai centri di trasferimento tecnologico; la procedura informatica permette, tramite un sistema front-end e back-end, la tracciabilità di tali servizi.

ART. 37: L'articolo 37 interviene sulla disciplina in tema di delocalizzazioni di cui ai commi 224 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'intervento pone tra i suoi obiettivi quello di concedere alle parti della procedura ivi disciplinata (datore di lavoro e rappresentanze sindacali) un termine maggiore per la discussione del piano di cui al comma 231, al fine di una maggiore ponderazione delle misure da adottare per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. L'intervento intende, inoltre, favorire l'accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione concordate, disincentivare per quanto possibile la cessazione definitiva dell'attività produttiva o di una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale. L'intervento normativo si è reso necessario in quanto la situazione delle aziende che hanno inviato la comunicazione ex articolo 1, co. 224 e il piano ex co. 228 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), a partire dall'entrata in vigore della medesima legge (gennaio 2022), è la seguente:

- 11 imprese interessate che hanno inviato la comunicazione ex articolo 1, co. 224, con n. 1.901 lavoratori complessivamente coinvolti;
- 2 piani discussi presso il MLPS, Mise e Regioni con relazione positiva da parte della struttura di crisi del Mise sul fatto che i Piani formalmente contengano i requisiti previsti dalla legge con n. 177 lavoratori complessivamente coinvolti;
- 6 piani non ritenuti conformi alla procedura di cui all'articolo 1, co. 224-238, della legge n. 234/2021, con n. 842 lavoratori complessivamente coinvolti;
- 1 piano ritirato per effetto di una sentenza del Tribunale del lavoro (451 lavoratori);
- 2 piani ancora da discutere presso il MLPS, Mise e Regioni con n. 431 lavoratori complessivamente coinvolti.

I dati sopra esposti evidenziano che nei primi mesi del 2022 meno del 20% delle domande è stata accolta per un numero di lavoratori coinvolti inferiori al 10%.

Questi dati confermano come la formulazione originaria della Legge di bilancio 2022 evidenzi la necessità di modifiche, imponendo maggiori tempistiche alle aziende per la redazione di Piani che rispettino i requisiti.

ART. 38: Il decreto-legge n. 146/2021 (c.d. DL Fiscale) ha introdotto, all'articolo 5, commi 7-12, una procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto.

L'intervento normativo, alla luce dell'attuale emergenza energetica, si rende necessario in quanto finalizzato a consentire alle imprese di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

2.2 Indicatori

ART. 31: Non si hanno indicazioni al riguardo.

ART. 37: Non si hanno indicazioni al riguardo.

ART. 38: Non si hanno indicazioni al riguardo.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

ART. 31: I principali beneficiari della disposizione in esame sono i soggetti che intervengono nei processi propri di ciascuna delle misure considerate (soggetti fruitori dei servizi di formazione, imprese fruitrici dei servizi offerti dai centri di trasferimento tecnologico): le piattaforme da realizzare assicurano l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione di una base dati – composta principalmente da informazioni relative a tali soggetti e all'oggetto delle misure (e.g. attività di formazione erogate, servizi erogati dai centri di trasferimento tecnologico) – anche attraverso *middleware* applicativi con cui è possibile interagire tramite interfaccia utente basata sul web, garantendo le componenti di sicurezza di accesso e di profilazione degli utenti.

ART. 37: Tra i principali effetti benefici della riforma si prevede una maggiore salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, con una più attenta ponderazione degli interessi in gioco nell'ambito delle procedure di conciliazione di cui ai commi 224 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Si prevede che tale risultato potrà dipendere sia dall'estensione della tempistica per la discussione del piano che dall'introduzione delle nuove misure disincentivanti costituite dall'obbligo di restituzione degli aiuti di stato rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nell'apposito registro e percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima e dall'impossibilità di accedere ad ulteriori misure incentivanti fino alla completa restituzione.

ART. 38: I principali beneficiari della disposizione in esame sono i soggetti che nei periodi di imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta, nonché i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

3.2 Impatti specifici

ART. 31: La disposizione non comporta oneri a carico delle imprese bensì effetti in termini di maggiore efficienza ed efficacia delle procedure agevolative. Più nello specifico, gli effetti previsti riguardano:

- per la misura M1C2-I1:
 - o una maggiore certezza per le imprese nella fruizione del credito d'imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, design e innovazione estetica, di cui ai commi 198-207, grazie a una gestione centralizzata e informatizzata della procedura di certificazione prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;

- una riqualificazione delle competenze dei lavoratori tramite un sistema che renda maggiormente qualificate le attività di formazione che danno diritto al credito d'imposta per investimenti in attività di formazione di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini della procedura prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
 - una più efficace valutazione delle misure del Piano Transizione 4.0 da parte del Ministero dello sviluppo economico tramite il consolidamento delle informazioni presenti nei modelli di comunicazione di cui ai decreti direttoriali del 6 ottobre 2021, emanati ai sensi dei commi 191, 204 e 214 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 M1C2-I1.2, che permetta tempestive azioni correttive sul funzionamento delle agevolazioni.
- per la misura M4C2-I2.3:
- la fruizione da parte delle imprese in misura agevolata di servizi tecnologici avanzati, innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico erogati da una rete di soggetti di 50 centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale)

Non sono previsti ulteriori impatti.

ART. 37: Non si hanno indicazioni al riguardo.

ART. 38: Non si hanno indicazioni al riguardo.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

ART. 31: Per la realizzazione delle piattaforme è previsto un onere pari a euro 1.500.000 per l'anno 2022. Tale onere complessivo è quantificato sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di piattaforme con analoghe funzionalità gestite dal MISE (e.g., piattaforma per la concessione dei contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022). Per la gestione e l'aggiornamento delle stesse piattaforme il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 37: L'intervento non richiede la definizione di modalità attuative da parte di fonti secondarie e si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse.

In relazione agli obblighi introdotti dal comma secondo si prevede che il provvedimento delle singole Amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che, secondo quanto previsto, dia atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione degli aiuti ricevuti, costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e che le somme in tal modo riscosse siano riversate in apposito capitolo di bilancio per essere destinate a favorire processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

ART. 38: Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Agenzia delle entrate: il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura in esame sono definiti con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

4.2 Monitoraggio

ART. 31: Il monitoraggio dell'intervento è affidato al Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ART. 37: Le modifiche al comma 235 prevedono che, in caso di sottoscrizione del piano, il datore di lavoro comunichi mensilmente alle controparti il relativo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi

e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro debba dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

ART. 38: Il monitoraggio dell'intervento è affidato all'Agenzia delle entrate, alla quale i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo devono inviare apposita richiesta entro il 31 ottobre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

12) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazione AIR articolo 33 (*Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria*).

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge in esame reca ulteriori misure urgenti per contenere gli effetti derivanti dal costo dell'aumento dell'energia e dei carburanti nonché a sostegno dell'economia e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR).

Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, l'articolo 33 del decreto-legge in oggetto, introduce modifiche alla disciplina vigente del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, allo stato, strutturato come concorso di secondo grado, al fine di ampliare la platea dei partecipanti in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni. La disposizione in esame, infatti, anticipando gli effetti determinati dall'attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71, statuisce nuovi requisiti per l'accesso al concorso in magistratura e nuove modalità di espletamento delle prove scritte, realizzando un processo organizzativo di reclutamento dei nuovi magistrati più celere ed efficiente in grado di contribuire nel breve e medio termine al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti giudiziari, in linea con i progetti di riforma sottoscritti nell'ambito del PNRR.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 sull'andamento della giustizia nell'anno 2021², il Primo Presidente della Corte di cassazione ha evidenziato una significativa percentuale di scopertura nell'organico della magistratura giudiziaria ordinaria. Il numero dei magistrati ordinari in servizio alla fine del 2021 ammontava a 9.636, di cui, quelli in servizio presso gli uffici giudiziari erano 9.088, cui si sommano 292 magistrati in tirocinio, nonché 256 magistrati collocati fuori ruolo (fonte CSM). Alla stessa data risultavano vacanti negli uffici giudiziari 1.328 posti, a fronte di un organico complessivo ripartito tra gli uffici giudiziari pari a 10.433 unità; la percentuale di scopertura è quindi del 12,72%, distribuita quasi egualmente tra magistrati addetti agli uffici giudicanti (-12,47%) e requirenti (-13,47%).

L'anno 2021 ha potuto registrare l'avvio dello svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria indetto con d.m. del 29.10.2019, per 320 posti, in precedenza di fatto impedito dalla sopraggiunta emergenza sanitaria. Inoltre, facendo seguito alla previsione di cui all'art. 26-bis del d.l. n. 118/2021, introdotto in sede di conversione in legge, con d.m. del 1° dicembre 2021 è stato indetto il concorso a 500 posti di magistrato ordinario (pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 2021, n. 98), attualmente in corso di svolgimento³.

²Cfr. Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione sull'andamento della giustizia nell'anno 2021.

³ Nell'ultimo concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 1-12-2021, le cui prove scritte si sono svolte il 13, il 14 e il 15 luglio 2022 a Roma, Bari, Bologna, Milano e Torino, hanno consegnato i tre compiti scritti, 3.618

In alcune realtà territoriali vengono segnalate rilevanti criticità organizzative, derivanti dalla significativa scopertura dei posti e dal vorticoso *turn-over* causato dalla scarsa appetibilità della sede che determinano importanti conseguenze sull'efficienza dell'ufficio e sulla qualità dell'attività giudiziaria.

L'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71⁴ (*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*) reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dell'accesso alla magistratura, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 160 del 2006⁵ con il dichiarato intento di abbandonare il vigente modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo.

In particolare, il comma 1, lett. a) del sopracitato articolo 4, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, debba consentire la partecipazione al concorso in magistratura ai laureati in giurisprudenza, senza richiedere ulteriori titoli o pregresse esperienze professionali. I decreti delegati devono essere adottati entro il 20 giugno 2023, ossia entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge sopra citata, come prevede l'articolo 1 della legge n.71/2022.

Invero, giova rappresentare che prima della riforma dell'ordinamento giudiziario, potevano partecipare al concorso in magistratura i laureati in giurisprudenza semplicemente a compimento del percorso di studi universitario. La crescita notevole dei candidati a partire dagli anni '90 del secolo scorso, ha dapprima indotto il legislatore a prevedere - dal 1997 al 2004 - una prova preselettiva informatizzata per scremare i partecipanti agli scritti, e poi, a ristrutturare il concorso, mediante la previsione di titoli aggiuntivi rispetto alla laurea in giurisprudenza (art. 2 del d.lgs. n. 160 del 2006).

Questa scelta, alla prova dei fatti, si è tradotta in un significativo innalzamento dell'età media dell'ingresso in magistratura (*cf.* tab. sotto) e, soprattutto, si è risolta in effetti negativi, consistenti, in primo luogo, nello scoraggiare molti giovani laureati dal perseguire la strada del concorso.

Infatti, la dilatazione significativa dei tempi per acquisire la legittimazione a partecipare al concorso, sommata ai tempi non certo celeri di svolgimento dei concorsi medesimi (non meno di 14 mesi)⁶, ha reso per molti giovani più appetibile la scelta di altri percorsi professionali caratterizzati da tempi più rapidi nell'accesso e

candidati dei 6.523 che si erano presentati. La correzione dei compiti è iniziata il 5 settembre. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021.

⁴ [GU Serie Generale n.142 del 20-06-2022.](#)

⁵ In Italia si diventa magistrato mediante concorso, ai sensi dell'art. 106, primo comma, Cost. L'accesso non è diretto dopo la laurea, ma presuppone, alternativamente, l'aver svolto il tirocinio presso gli Uffici giudiziari, la scuola di specializzazione per le professioni legali, l'aver conseguito l'abilitazione forense, il dottorato di ricerca o altri titoli analoghi. La disciplina del concorso pubblico alla magistratura professionale è contenuta nel capo I del decreto legislativo n. 160 del 2006. Il concorso è strutturato sulla falsariga di un concorso di secondo grado. Alle prove scritte sono ammessi, infatti, coloro che già hanno accumulato esperienze professionali – magistrati amministrativi e contabili, avvocati, pubblici dipendenti con specifiche funzioni o qualifiche, professori universitari, magistrati onorari – o formative - come diplomi postuniversitari di perfezionamento, dottorati di ricerca in materia giuridiche, o anche il tirocinio presso gli uffici giudiziari. La selezione è attuata mediante esame scritto e orale in materie giuridiche. I vincitori del concorso assumono la qualifica di "magistrati ordinari in tirocinio" e svolgono un periodo di tirocinio, della durata complessiva di 18 mesi, articolato in corsi di approfondimento teorico-pratico (che si tengono presso la Scuola superiore della magistratura) e sessioni presso uffici giudiziari. Queste ultime prevedono una prima fase, il c.d. tirocinio generico, in cui i magistrati in tirocinio frequentano tutti gli uffici giudiziari, affiancando i magistrati già in servizio nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, e una seconda fase, il c.d. tirocinio mirato, in cui i magistrati concentrano il tirocinio sulle funzioni che concretamente essi svolgeranno al momento della destinazione agli uffici giudiziari. Il magistrato in tirocinio non esercita funzioni giudiziarie. Concluso il tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura - sulla base delle relazioni, redatte dai magistrati affidatari presso gli uffici giudiziari e dai tutor della Scuola superiore della magistratura e inerenti all'attività svolta durante il periodo di tirocinio - valuta l'idoneità del magistrato a esercitare le funzioni giudiziarie. Se il giudizio è positivo, vengono conferite le funzioni giurisdizionali e assegnata una sede di servizio. In caso di valutazione negativa, il magistrato ordinario è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno. L'eventuale seconda valutazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.

⁶ Si tratta di tempi medi di svolgimento del concorso in magistratura espletato con le modalità ordinarie e non attraverso le norme speciali previste per l'emergenza Covid, calcolati dalla pubblicazione del bando, espletamento delle prove scritte, di quelle orali, formazione della graduatoria, approvazione della stessa da parte del CSM, successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale per 30 giorni, fino alla pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale.

da costi di preparazione e studio inferiori a quelli attualmente necessari per la preparazione del concorso. I costi da sostenere per la frequenza dei corsi di preparazione al concorso in magistratura, infatti, allo stato attuale, risultano non irrilevanti e tali da generare potenzialmente una forma di selezione censuraria dei candidati.

I dati indicati nella tabella sotto riportata evidenziano come, in venti anni, si è alzata di quattro anni l'età media di ingresso in magistratura. Se si raffrontano i dati attuali con l'inizio dell'attività del Consiglio, addirittura il gap è di 6 anni.

Tabella 1: Età media di ingresso in magistratura dei magistrati donne e uomini e totale, in servizio al 31/12/2017, per decenni di ingresso in magistratura

Anno di ingresso in magistratura	Età media all'ingresso in magistratura		
	Donne	Uomini	Totale
"1969-1978"	26	26	26
"1979-1988"	27	27	27
"1989-1998"	28	29	29
"1999-2008"	30	30	30
"2009-2017"	32	32	32

In tal senso la Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all'accesso alla magistratura ordinaria, istituita nel 2017⁷, ha evidenziato come l'intento deflattivo della partecipazione al concorso perseguito con la riforma del 2006, è stato solo in parte conseguito (nel 2008, a ridosso della riforma, furono presentate ben 31.857 domande al concorso), mentre indubbiamente si è innalzata l'età di ingresso in magistratura (dai 25 anni di età media degli anni '60 si è passati agli attuali 33 anni). Per la citata Commissione il concorso di secondo grado ha prodotto, inoltre, un ulteriore effetto negativo determinando, con l'innalzamento dell'età media dei partecipanti, «una selezione anche censuraria delle persone che possono parteciparvi, dal momento che le famiglie meno abbienti non hanno la possibilità economica di mantenere i figli allo studio per un numero così elevato di anni».



Il Consiglio superiore della magistratura nel parere reso sugli emendamenti del Governo al d.d.l. A.C. 2681 (*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*) ha valutato positivamente il ritorno al concorso di primo grado – peraltro già auspicato dal CSM nella risoluzione del 7 dicembre 2021 – evidenziando l'urgenza del ritorno a tale modalità di concorso e segnalando l'opportunità di ricorrere a prescrizioni puntuali piuttosto che a una legge delega.

La disposizione di cui all'articolo 33 del decreto-legge in oggetto anticipa, pertanto, le previsioni già contenute nell'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

La necessità e l'urgenza di provvedere in tal senso derivano dall'impellente esigenza di raggiungere gli obiettivi quantitativi (*targets*) individuati a livello nazionale dal PNRR che prevedono, tra l'altro, la diminuzione entro il mese di giugno 2026 del cosiddetto *disposition time* – indicatore di durata utilizzato dalla Commissione europea (Cepej) che indica il rapporto tra il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento e il flusso dei definiti nel periodo – nella misura del 40% nel settore civile e del 25% in quello penale.

⁷Decreto Ministro Orlando del 22 dicembre 2017 - Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all'accesso alla magistratura ordinaria.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC120398&previousPage=mg_1_36_0

Giova ricordare che, in relazione ai tempi medi di durata dei nostri procedimenti, l'ultimo rapporto della Commissione per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), fondato sui dati del 2018, conferma come la performance del nostro Paese in punto di tempo medio di durata del processo civile sia tra le peggiori a livello europeo (cfr. grafici sotto).



Il quadro si è ulteriormente aggravato a seguito dell'emergenza pandemica causata dal virus Covid-19. Il 2020 ha infatti registrato un ulteriore significativo peggioramento del "*disposition time*", ovvero della misura utilizzata dal CEPEJ per valutare in maniera comparata la rapidità dei sistemi giudiziari nell'Unione Europea. Le analisi comparative internazionali svolte dalla Banca mondiale nel rapporto annuale *Doing business 2020*⁸, hanno mostrato che la risoluzione di una controversia commerciale presso i 13 tribunali italiani esaminati è più lunga ed onerosa che nella maggior parte dei Paesi europei: considerevole è il tempo di risoluzione delle controversie commerciali (mediamente superiore, nelle 13 città considerate, ai 1.000 giorni, con una forbice che va dagli 860 giorni a Torino ai 1750 giorni a Reggio Calabria).

La situazione non appare migliore rispetto ai procedimenti penali. Nel rapporto CEPEJ per l'anno 2021 (basato sui dati 2018) emerge che il *disposition time* nel processo penale di primo grado è stato di 361 giorni rispetto ai 122 di media europea; in grado di appello di 850 giorni rispetto ai 104 di media europea; in ultimo grado di 156 giorni rispetto a 114 giorni⁹.

Per quanto riguarda i flussi e le pendenze della giustizia civile, le statistiche ministeriali indicano che, a livello nazionale, il numero dei procedimenti civili complessivamente pendenti in tutti gli uffici giudiziari al 30 giugno 2021 è stato di 3.106.623 unità, quindi, inferiore a quello di 3.321.149 del 30 giugno 2020. Con riferimento al settore penale, in tutti gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, il numero dei procedimenti penali nei confronti di autori noti, pendenti al 30 giugno 2021 era di 2.540.674 unità in decremento (-3,8 %) rispetto a quello di 2.640.616 del 30 giugno 2020. (Fonte: Ministero della giustizia. Direzione generale di statistica e analisi organizzativa).

Si conferma, quindi, una costante, seppure lieve, flessione delle pendenze sia nel settore civile che penale. A tal proposito nel Rapporto 2018 sopra citato, l'Italia si conferma come uno tra i Paesi con il più elevato *clearance rate*, ovvero con un elevato rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti iscritti in un dato anno. Anche nel 2018, il *clearance rate* è stato infatti superiore al 100% (sebbene in riduzione rispetto agli anni precedenti). Ciò significa che nel corso di un anno sono stati definiti più procedimenti di quelli iscritti e pertanto si è avuta una erosione delle pendenze.

Nell'ambito del PNRR sono stati, pertanto, fissati con la Commissione europea i seguenti obiettivi quantitativi (*target*) per l'Italia:

- 1) riduzione del *disposition-time* complessivo, dato dalla somma del DT nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale, entro giugno 2026;
- 2) riduzione dell'arretrato civile del 65% in tribunale e del 55% in Corte di appello entro fine 2024; del 90% in tribunale e in Corte di appello entro giugno 2026.

⁸ Cfr. *Doing Business nell'Unione Europea 2020: Italia – Un confronto tra le regolamentazioni d'impresa in 13 città italiane e quelle di 189 paesi del mondo* – World Bank Group, European Commission, citato nella relazione AIR allegata all'atto di Governo [AG 407](#), (Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), pag. 7.

⁹ Per una disamina completa dei dati relativi ai flussi e alle pendenze dei processi penali, cfr. relazione Air allegata all'[Atto del Governo 414](#), (Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La disposizione normativa in oggetto persegue i seguenti obiettivi:

- garantire una più vasta partecipazione al concorso in magistratura estendendo la platea ai neolaureati all'esito di corsi universitari di durata non inferiore a quattro anni. Si rappresenta che l'innalzamento della platea degli aspiranti magistrati dovrebbe garantire un maggiore afflusso al concorso così da scongiurare almeno in parte il rischio di mancata copertura dei posti banditi, come avvenuto in occasione delle ultime procedure concorsuali;
- rendere più celeri ed efficienti le procedure di reclutamento dei nuovi magistrati prevedendo la possibilità di svolgimento delle prove scritte del concorso mediante l'ausilio di strumenti informatici in modo da facilitare la correzione degli elaborati;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR sopra indicati di riduzione dei tempi dei processi e di smaltimento dell'arretrato.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono rappresentati dai dati concernenti:

- il numero dei partecipanti al concorso in magistratura, il numero dei vincitori e l'età media degli stessi, in conseguenza del ripristino del sistema di un concorso c.d. di primo grado;
- la durata media di svolgimento dei concorsi medesimi, in particolare, la riduzione anche in termini percentuali dei tempi medi di correzione degli elaborati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti della disposizione normativa in esame sono: il Ministero della giustizia e i suoi dipartimenti, tra i quali: il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in particolare, la Direzione generale dei magistrati; il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, in particolare, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; gli Atenei cui appartengono i professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso in magistratura e che dovranno rilasciare apposita autorizzazione per consentire l'esonero totale o parziale dall'attività didattica, in pendenza delle procedure concorsuali.

Destinatari diretti sono altresì i laureati in giurisprudenza al termine di un corso universitario non inferiore a quattro anni.

L'intervento normativo può comportare, almeno in una fase iniziale, costi di adeguamento sostanziale per lo più legati all'organizzazione e alla gestione dei concorsi, connessi all'ampliamento della platea dei partecipanti e alla possibilità di utilizzare strumenti informatici per la prova scritta (tablet e tastiere, licenze d'uso per software, installazione del sistema programma, assistenza tecnico-informatica, altre esigenze di natura tecnico-informatica: schermature, strumenti di ricarica massiva, collegamenti in rete, ecc.).

In coerenza con i dati raccolti dall'ufficio della Direzione magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura, si ipotizza un ampliamento massimo del 20% sia delle domande di ammissione pari a 2.911 (20% di 14.557 domande di partecipazione -media annuale calcolata in riferimento al triennio 2017/2019) sia del numero di partecipanti alle prove scritte (l'ultimo dato per il concorso 2022, in via di svolgimento, è stato pari a 6.523) con una stima massima di presenti alle prove scritte dei prossimi concorsi di 8.000 candidati per ciascuna procedura (*cf.* relazione tecnica allegata al decreto-legge in oggetto).

Nella relazione tecnica si assicura che i costi legati al possibile utilizzo delle modalità informatiche per le prove scritte del concorso, possono trovare copertura mediante una specifica autorizzazione di spesa (di euro 1.470.200,00 per l'anno 2023 e in euro 970.200,00 a decorrere dall'anno 2024, comma 5) cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie e il cui utilizzo non pregiudica gli interventi di spesa già programmati dall'amministrazione giudiziaria.

Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'ampliamento della platea dei partecipanti (+ 137.100 euro), nella relazione tecnico-finanziaria, si evidenzia che essi potranno essere coperti dal maggior gettito di entrate derivante dal versamento della quota di partecipazione al concorso, nella misura di euro 50 pro-capite (+ 145.550 euro) del maggior numero di candidati.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI).

La disposizione in esame non incide direttamente sulle piccole e medie imprese, che anzi potrebbero giovare dei benefici riflessi derivanti da un sistema giustizia maggiormente efficiente.

B. Effetti sulla concorrenza.

La disposizione non comporta effetti immediati sulle dinamiche della concorrenza, ma un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema giustizia nel suo complesso.

C. Oneri informativi.

La disposizione non introduce oneri informativi a carico di cittadini o imprese diversi da quelli già esistenti. Il contributo a carico dei partecipanti al concorso, nella misura forfettaria di euro 50 pro-capite è già vigente, essendo stato fissato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2014.

Rispetto alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 33 in esame, secondo cui i professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione del concorso in magistratura possono chiedere direttamente al proprio Ateneo e senza necessità di un decreto ministeriale l'esonero totale o anche parziale dall'attività didattica, la disposizione in esame semplifica la disciplina vigente, sostituendo al più complesso onere del decreto ministeriale, un provvedimento di autorizzazione che viene concesso a discrezione dall'Università di appartenenza, alla luce della rispettiva programmazione annuale, senza quindi che si determinino fabbisogni aggiuntivi di organico per le amministrazioni di origine, né la necessità di adottare particolari misure organizzative.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

La disposizione in esame è finalizzata ad allineare il nostro ordinamento al raggiungimento di quelli che sono gli standard minimi di efficienza del sistema giustizia richiesti a livello europeo. L'accelerazione delle procedure di reclutamento rese più efficienti dall'utilizzo dei sistemi informatici e l'ingresso di nuovi giovani magistrati contribuirà a raggiungere nel breve e medio termine gli obiettivi di smaltimento delle pendenze previsti dal PNRR.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni (Direzione generale magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura e Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) nonché delle altre amministrazioni (Atenei, Ministero dell'Università) a vario titolo coinvolte, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verranno attuati dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza

pubblica. A cura della Direzione generale magistrati verranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni saranno utilizzate anche ai fini della Vir.

13) MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Relazione AIR articolo 34 (*Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate*).

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La norma in commento trova il suo fondamento nell’esigenza di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate” previsto dal PNRR, che già aveva stanziato 100 milioni di euro riservati tuttavia alle farmacie rurali sussidiate delle aree interne sulla base dell’interpretazione restrittiva fornita dalla Commissione Europea.

Essa si prefigge, dunque, l’obiettivo di fornire una chiara regolamentazione della suddetta misura precedentemente varata dal PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate, prevedendo da un lato l’estensione della medesima alle farmacie rurali extra-aree interne e dall’altro lato il relativo rifinanziamento pari a 28 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

L’opzione scelta è stata, dunque, quella di estendere alle farmacie rurali extra-aree interne la possibilità di ottenere i finanziamenti necessari per ampliare la quantità e migliorare la qualità dei servizi sanitari a beneficio, dunque, dei cittadini residenti nei piccoli centri urbani.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il PNRR prevede, nell’ambito della Missione 5 (“Inclusione e Coesione”), Componente 3 (“Interventi speciali per la coesione territoriale”), l’investimento “Strategia Nazionale delle Aree Interne”. In particolare, sono stanziati 100 milioni (sovvenzioni per nuovi progetti) per consolidare le farmacie rurali convenzionate, rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali nei centri con meno di 3.000 abitanti (Aree interne– Strutture sanitarie di prossimità territoriale, M5C3-I 1.1.2).

In data 28 dicembre 2021 è stato pubblicato da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale il decreto di approvazione dell’Avviso pubblico n. 305/2021 (di seguito Avviso) per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali, da finanziare nell’ambito dell’investimento 1.1.2 della Missione 5, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’Avviso, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, prevede la concessione di un contributo pubblico a fondo perduto per ciascuna farmacia rurale sussidiata, in regime “de minimis” - una tantum - sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

Ai sensi del punto 5.4 dell’Avviso in parola, il contributo pubblico erogabile per ciascuna farmacia rurale sussidiata corrisponde a una quota pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale dell’investimento ed è fissato nell’ammontare massimo di € 44.260,00. Il termine previsto per l’invio delle domande di partecipazione è il 30 settembre 2022.

I soggetti realizzatori dell’iniziativa sono dunque le farmacie rurali sussidiate, come definite dall’art. 2 della Legge n.221 del 1968.

Nell’allegato alla decisione del Consiglio europeo dell’8 luglio 2021 (CID) viene specificato che “Devono beneficiare dell’intervento almeno 2.000 farmacie rurali ricadenti in comuni di aree interne con meno di 3000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n.221 - “provvidenze a favore dei farmacisti rurali”.

Da qui l’esigenza di completare il programma di consolidamento di cui all’art. 2, Legge 8 marzo 1968, n. 221, incrementando il finanziamento della misura, anche in favore delle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, collocati al di fuori del

perimetro delle “aree interne”, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all’accordo di partenariato 2021/2027(vedi in proposito comma 1 della disposizione).

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L’articolo 34 del decreto-legge n. 144/2022 mira ad estendere alle farmacie rurali che si trovano in comuni, centri abitati o frazioni con una popolazione fino a 3.000 abitanti, non compresi nella mappatura delle aree interne 2021-2027, il finanziamento messo a bando con l’avviso pubblico di cui al decreto n. 305 del 2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, al fine di rafforzare le proprie strutture ed erogare nuovi servizi.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento del grado degli obiettivi nell’ambito del monitoraggio e della successiva valutazione da compiersi, saranno costituiti da elementi quali:

- numero di dispositivi e apparecchiature mediche per l’implementazione ammodernamento postazione di lavoro (postazione banco, cassettiere etc.);
- numero di dispositivi e apparecchiature mediche per ampliamento spazio stoccaggio farmaci a temperatura controllata (frigoriferi a temperatura controllata)
- numero di dispositivi e apparecchiature mediche per postazione per i videoconsulto (consolle, poltrone professionali, monitor etc.);
- numero di dispositivi e apparecchiature mediche per lo Screening, prevenzione e monitoraggio delle diverse patologie

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione normativa in commento, stanZIA in favore delle farmacie rurali extra-aree interne 28 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, consentendo alle beneficiarie di rafforzare la propria presenza sul territorio con effetti positivi per la popolazione.

3.2 Impatti specifici

L’intervento consente di garantire un funzionamento concorrenziale dell’offerta di servizi da parte delle farmacie rurali che siano o meno situate nelle aree interne del Paese.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il nuovo finanziamento è concesso secondo le condizioni e le modalità riportate nel precedente avviso di cui al decreto n. 305 del 2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che cura l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle risorse in argomento.

4.2 Monitoraggio

Il nuovo finanziamento è concesso secondo le condizioni e le modalità riportate nel precedente avviso di cui al decreto n. 305 del 2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che relativamente al sistema dei controlli stabilisce (cfr. punto 13) che:

- il soggetto realizzatore è tenuto agli adempimenti di monitoraggio e controllo specificati nel provvedimento di assegnazione delle risorse, pena la revoca del contributo;

- l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'inserimento dei dati relativi agli interventi nel Sistema unitario "ReGIS" previsto dall'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, per il tramite del sistema informativo Delfi in uso presso l'Agenzia;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge controlli sia documentali, sia in loco, anche senza preavviso e in ogni fase di esecuzione dell'iniziativa e in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al contributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva la facoltà di verificare la corretta realizzazione delle attività progettuali mediante sopralluoghi da effettuarsi presso la sede legale e/ o operativa della farmacia beneficiaria del contributo e, laddove necessario, presso i locali in cui sono stati realizzati gli investimenti ovvero presso qualsiasi altra sede ove risultino ubicati i beni agevolati;
- il soggetto realizzatore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché relativamente ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla competente Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.



19PDL0007230